



# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 26 aprile 2001

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE-TRIESTE-PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1,-TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO-TRIESTE-VIA CARDUCCI, 6-TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2001, n. 13

**Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97**

pag. 4453

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 marzo 2001, n. 073/Pres.

**Regolamento per il finanziamento dei progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 10/1997. Approvazione.**

pag. 4464

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 marzo 2001, n. 097/Pres.

**Approvazione modifiche ai Regolamenti di esecu-**

**zione dell'articolo 12, comma 4 e dell'articolo 40, comma 7 della legge regionale 30/1999, approvati rispettivamente con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0375/2000 e con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 483/2000.**

pag. 4472

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
10 aprile 2001, n. 0107/Pres.

**Legge regionale 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.**

pag. 4473

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
10 aprile 2001, n. 0112/Pres.

**Scioglimento del Consiglio comunale di Pordenone.**

pag. 4474

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
10 aprile 2001, n. 0113/Pres.

**Legge regionale 10/1991. Azienda di Promozione Turistica di Trieste. Sostituzione componente Consiglio di amministrazione.**

pag. 4475

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 10 aprile 2001, n. 10.

**Approvazione dello Statuto di una Federazione di I.P.A.B. nella Provincia di Pordenone.**

pag. 4476

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 27 marzo 2001, n. EST. 226-D/ESP/4150. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Lestizza, per la realizzazione dei lavori di costruzione del XIII lotto delle fognature comunali in frazione Villacaccia.**

pag. 4479

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 29 marzo 2001, n. EST. 237-D/ESP/4452. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di costruzione dei marciapiedi in via Mortegliano e in via del Mercato - 1° lotto.**

pag. 4480

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 29 marzo 2001, n. EST. 238-D/ESP/4452. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di costruzione dei marciapiedi in via Mortegliano e in via del Mercato - 1° lotto.**

pag. 4480

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 29 marzo 2001, n. EST. 241-D/ESP/4522. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte della Provincia di Udine, per la realizzazione di una pista ciclabile tra Campoformido e Basaldella complanare alla strada provinciale.**

pag. 4480

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 2 aprile 2001, n. EST. 277-D/ESP/4461. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Trassaghis, per la realizzazione dell'Ambito Unitario n. 5 del P.P.R. della frazione di Peonis.**

pag. 4481

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 febbraio 2001, n. 351.

**Legge regionale 18/1996, articolo 6 - Attività programmatica e direttive generali per la gestione delle competenze del Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Giunta per l'anno 2001. Approvazione.**

pag. 4482

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 febbraio 2001, n. 592.

**Legge regionale 18/1996. Definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nel corso del 2001 da parte dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni.**

pag. 4486

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE  
Servizio dell'idraulica

**R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni legge regionale 18 agosto 1971 n. 38. Istanza di volturazione e di rinnovo concessione per sfruttamento di acque minerali denominata «Rio Arvenis» in Comune di Ovaro. Ditta: Agrital S.p.A.**

pag. 4490

DIREZIONE REGIONALE  
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

**Comune di Codroipo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del centro storico di Zompicchia.**

pag. 4490

**Comune di Corno di Rosazzo. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 4491

**Comune di Corno di Rosazzo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica e privata denominato «Lottizzazione Viuzis».**

pag. 4491

**Comune di Gemona del Friuli. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica - P.I.P. «via Comugne - via Sefin».**

pag. 4491

**Comune di Trieste. Avviso di adozione della variante n. 73 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 4491

---

PARTE TERZA  
CONCORSI E AVVISI

---

**Azienda Multiservizi Isontina - A.M.I. - Gradisca d'isonzo (Gorizia):**

Avviso di asta pubblica per l'appalto del servizio di lavaggio cassonetti sul territorio consortile.

pag. 4491

**Comune di Udine:**

Bando di asta pubblica per la gestione del Parco urbano attrezzato dei Rizzi per il triennio 2001-2004.

pag. 4492

**Consiglio regionale - Trieste:**

Bando di gara a procedura ristretta (licitazione privata) per l'affidamento del servizio di pulizia degli stabili e delle aree annesse, sedi degli uffici consiliari.

pag. 4492

**Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - E.R.Di.S.U. - Trieste:**

Avviso di gara con procedura ristretta accelerata per l'affidamento del servizio di pulizia delle case dello studente e uffici dell'E.R.Di.S.U. di Trieste.

pag. 4493

**Istituto Triestino per Interventi Sociali e Fondazioni Riunite - Trieste:**

Bando di gara-procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza.

pag. 4494

**Osservatorio Astronomico di Trieste :**

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori per la costruzione di una palazzina con annessi impianti, nel comprensorio di Basovizza, sede staccata dell'Osservatorio Astronomico di Trieste.

pag. 4495

**AC.E.G.A.S. S.p.A. - Trieste:**

Tariffe gas per il Comune di Trieste.

pag. 4495

**Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» - Trieste:**

Conto economico e stato patrimoniale anno 1999 e preventivo anno 2000.

pag. 4496

**Comune di Aiello del Friuli (Udine):**

Avviso di pubblicazione e deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «P.R.P.C. Giulia».

pag. 4497

**Comune di Cordenons (Pordenone):**

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Goetta».

pag. 4497

**Comune di Pontebba (Udine):**

Statuto comunale.

pag. 4497

**Comune di Porcia (Pordenone):**

Avviso di deposito del Piano Regolatore Particolare di iniziativa pubblica denominato «Area Urbana Centrale».

pag. 4514

**Comune di Precenico (Udine):**

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata, ditta «Forni Antonio ed Imerio».

pag. 4515

**Comune di Villesse (Gorizia):**

Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano di recupero denominato «Centro» e per la realizzazione dell'intervento di edilizia residenziale pubblica sull'U.M.I. 1.

pag. 4515

**Comune di Zoppola (Pordenone):**

Avviso ai creditori relativo a lavori eseguiti in territorio comunale dal Genio Civile di Pordenone.

pag. 4516

**Metanizzazione Urbana - Metanfriuli S.r.l. - Milano:**

Tariffe distribuzione gas metano - Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Pavia di Udine (Udine).

pag. 4517

Tariffe distribuzione gas metano - Comuni di Corderoipio e Sedegliano (Udine).

pag. 4517

Tariffe distribuzione gas metano - Comuni di Pagnacco e Martignacco (Udine).

pag. 4518

**Metanodotti del Friuli S.r.l. - Udine:**

Tariffe distribuzione gas metano.

pag. 4518

**Provincia di Trieste:**

Determina dirigenziale 2 aprile 2001, n. 173. (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di Via Errera - Trieste. Autorizzazione all'esercizio di operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico di rifiuti per 1500 Ton complessive da svolgersi presso l'impianto - proroga fino al 14 aprile 2001.

pag. 4519

**Servizi Tecnologici Intercomunali S.p.a. - Aquileia (Udine):**

Tariffe distribuzione gas metano.

pag. 4519

**Societa' Acqua Gas 2000 S.r.l. - S. Giorgio di Nogaro (Udine):**

Tariffe gas metano.

pag. 4520

**Societa' Agas S.p.a. - Cinisello Balsamo (Milano):**

Tariffe distribuzione gas.

pag. 4520

**Societa' Delta Gas S.p.a. - Cremona:**

Tariffa gas metano.

pag. 4521

**Societa' Nord Italia Gas S.p.a. - Pieve di Soligo (Treviso):**

Tariffe gas metano.

pag. 4521

**Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Trieste:**

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) di disciplina «cardiologia».

pag. 4522

**Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia:**

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.

pag. 4522

**Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»- Udine:**

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente amministrativo da assegnare al servizio economico finanziario.

pag. 4522

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo presso le attività giuridico legali.

pag. 4523

**Centro di Riferimento Oncologico - C.R.O. - Aviano (Pordenone):**

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex primo livello) presso la divisione di oncologia sperimentale 2.

pag. 4523

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di operatore professionale sanitario - infermiere - categoria «C».

pag. 4523

**Consiglio Regionale - Trieste:**

Bando di concorso per l'assegnazione di tre premi di laurea per tesi in discipline di interesse regionale.

pag. 4524

## PARTE PRIME

**LEGGI, REGOLAMENTI  
E ATTI DELLA REGIONE**

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2001, n. 13

**Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Finalità della legge)*

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 44 della Costituzione, dall'articolo 4 dello Statuto di autonomia, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali e in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico, sociale e culturale delle zone montane a beneficio delle popolazioni residenti e delle attività economiche che vi si svolgono.

2. Ai fini della attuazione della presente legge, la Regione considera le zone montane quale parte fondamentale del proprio patrimonio storico, culturale, ambientale e socio-economico e ne tiene adeguato conto nella propria azione di programmazione e di indirizzo.

3. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce intese con le Regioni transfrontaliere e con l'Unione europea e contribuisce alla promozione di politiche comunitarie finalizzate allo sviluppo delle Regioni dell'arco alpino.

Art. 2

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori dei Comuni montani e parzialmente montani così come individuati dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

## Art. 3

*(Accordi di programma)*

1. Gli accordi di programma con gli enti locali territoriali, i loro consorzi, gli enti territoriali concessionari di pubblici servizi e le pubbliche amministrazioni competenti sono finalizzati a decentrare nei territori montani le attività e i servizi per i quali non è indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali, tra l'altro, gli istituti di ricerca, laboratori, corsi e diplomi universitari, musei, infrastrutture culturali ricreative e sportive, case di cura e assistenza, disponendo i finanziamenti necessari.

## Art. 4

*(Finanziamenti alla proprietà coltivatrice e per la conservazione dell'integrità aziendale)*

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di promuovere operazioni di ricomposizione fondiaria ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 97/1994, l'Amministrazione regionale accorda la priorità nel finanziamento per le spese connesse all'acquisto di terreni destinato a:

- a) la formazione della proprietà coltivatrice;
- b) l'arrotondamento per accorpamento della proprietà coltivatrice;
- c) l'arrotondamento della proprietà.

2. I soggetti destinatari dei finanziamenti sono, nell'ordine:

a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i diciotto e quarant'anni, residenti nelle zone montane;

b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità e i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994;

c) cooperative di produzione agricola e consorzi agricoli con sede nel territorio montano nelle quali la compagine dei soci operatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e quarant'anni, residenti in comuni montani;

d) altri soggetti come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 12/1998.

3. Qualora i terreni di cui al comma 1, nei dieci anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo, vengano alienati, divisi o venga

modificata la loro destinazione, i soggetti beneficiari decadono dai contributi, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti maggiorati degli interessi, secondo le modalità previste dalla legislazione regionale vigente in materia.

4. Per l'acquisto dei terreni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 97/1994.

5. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 97/1994, il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato al momento dell'esercizio del diritto mediante perizia giurata di un professionista iscritto all'Albo con qualifica di dottore forestale o di perito agrario iscritto al Collegio.

6. Per le finalità di cui al comma 1, i contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8.

## Art. 5

*(Incentivi alle pluriattività)*

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani assumono, sia da enti pubblici che da privati, in appalto lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 1, della legge 97/1994, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge 388/2000.

2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300 milioni per anno.

## Art. 6

*(Forme di gestione del patrimonio forestale)*

1. La Regione promuove la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale, con funzioni produttive, ambientali e di difesa idrogeologica. Riconosce le forme di gestione del patrimonio forestale già esistenti nel territorio montano e promuove la creazione di consorzi dei proprietari anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, nonché le forme

associative anche temporanee tra proprietari forestali.

2. La Regione affida ai soggetti di cui al comma 1, costituiti tra i proprietari dei fondi, compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali e di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi, dei prati e dei pascoli di loro competenza.

3. I Comuni montani o gli enti dai medesimi delegati adottano interventi idonei a promuovere la costituzione dei consorzi agro-silvo-pastorali e le altre forme di gestione associata nei propri territori e gli interventi per i miglioramenti delle proprietà consociate.

#### Art. 7

##### *(Definizione e scopi dei consorzi)*

1. I consorzi agro-silvo-pastorali e gli altri organismi di gestione associata sono costituiti tra i proprietari dei fondi ad utilizzazione agricola, silvicola e pastorale di un idoneo ambito territoriale e hanno lo scopo di consentire o migliorare l'utilizzazione dei terreni in zone montane e in particolare quelli a destinazione boschiva:

a) organizzando e realizzando lavori di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli, ambientali e paesistici;

b) organizzando e realizzando interventi di conservazione e incremento del patrimonio boschivo;

c) programmando la gestione delle proprietà silvo-pastorali con gli opportuni piani economici, privilegiando le forme di gestione associata;

d) promuovendo e realizzando interventi di miglioramento della viabilità agricolo-forestale, nonché la gestione di quella esistente nell'area consorziata;

e) organizzando e realizzando l'accorpamento fondiario;

f) organizzando la vendita cumulativa del legname anche attraverso la Borsa del legno;

g) promuovendo l'utilizzazione di aree a scopo di tutela ambientale;

h) promuovendo ogni altro intervento connesso con i precedenti e tendente alla realizzazione degli scopi statutari;

i) favorendo l'utilizzazione agrituristica.

#### Art. 8

##### *(Ruolo degli Enti locali)*

1. I Comuni montani o gli enti pubblici territoriali dai medesimi delegati individuano i territori di intervento e promuovono, attraverso il coinvolgimento dei

proprietari o degli altri aventi diritto, la costituzione e l'avviamento di consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri organismi organizzati in forma associata.

2. Gli enti pubblici possono partecipare all'iniziativa consortile conferendo il proprio patrimonio boschivo o parte di esso allo scopo di completare i conferimenti al consorzio o per assicurarne funzionalità gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilità agricolo-forestale.

3. Qualora sia impossibile giungere alla individuazione o al reperimento di uno o più proprietari dei terreni compresi nell'area da consorzicare e fino a quando tale situazione perduri, il Comune montano o l'ente pubblico territoriale dal medesimo delegato, si sostituisce a tutti gli effetti, nel consorzio, ai proprietari assenti e irreperibili.

4. I Comuni montani o gli enti pubblici territoriali dai medesimi delegati, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della funzionalità gestionale e ambientale, possono costituire coattivamente il consorzio, sostituendosi, a tutti gli effetti, ai proprietari dissenzienti.

5. L'Amministrazione regionale, i Comuni montani o gli enti pubblici territoriali dai medesimi delegati, possono avvalersi dei consorzi o degli altri organismi associativi per la esecuzione degli interventi di propria pertinenza ricadenti nei territori dei consorzi medesimi attraverso apposite convenzioni, anche pluriennali.

#### Art. 9

##### *(Contributi per la costituzione e il funzionamento dei consorzi agro-silvo-pastorali)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la costituzione e per l'avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti di gestione associata nella misura massima del 90 per cento della spesa sostenuta con le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 36/1991 e modificato dall'articolo 18 della legge regionale 10/1997.

2. La rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari avviene nelle forme previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

#### Art. 10

##### *(Ricompilazione fondiaria)*

1. I consorzi agro-silvo-pastorali e gli altri soggetti di gestione associata beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/1992, e dell'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12.

## Art. 11

*(Manutenzioni stradali)*

1. I Comuni possono riconoscere a termini del regio decreto legge 9 giugno 1925, n. 890, convertito dalla legge 562/1926, e del decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 473/1925, la titolarità dei consorzi e degli altri soggetti a gestione associata alla gestione della viabilità vicinale, nell'ambito consortile.

2. L'Amministrazione regionale e i Comuni possono affidare ai soggetti di cui al comma 1, la gestione della viabilità agricolo-forestale realizzata con vari interventi di iniziativa pubblica.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i soggetti di cui al comma 1, con un contributo annuo non superiore a lire 5 milioni al chilometro per le spese di manutenzione della viabilità agricolo-forestale esistente, a servizio delle proprietà consorziate.

4. Per le finalità di cui al comma 3 si fa fronte con le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18.

## Art. 12

*(Sviluppo dell'agricoltura in montagna)*

1. L'agricoltura è riconosciuta quale attività produttiva prioritaria per la conservazione del territorio montano.

2. La Regione, in armonia con gli indirizzi del Piano di sviluppo rurale, al fine di valorizzare le risorse agricole e naturali delle zone montane e sostenere lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura praticata nelle aree di cui all'articolo 2, prevede azioni dirette a:

a) consolidare e sviluppare la zootecnia di montagna attraverso il miglioramento qualitativo delle produzioni foraggere e del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo al comparto delle carni, lattiero-caseario e degli allevamenti minori;

b) favorire l'adozione di tecniche colturali compatibili con l'ambiente e sostenere la realizzazione di strutture di raccolta, trasformazione e commercializzazione delle produzioni biologiche;

c) migliorare e valorizzare le produzioni tipiche e tradizionali locali.

## Art. 13

*(Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)*

1. Al fine di favorire il recupero delle aree montane abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del terri-

torio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, la Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, assume iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte.

2. I Comuni montani o parzialmente montani della Regione Friuli-Venezia Giulia, per attuare le iniziative di cui al comma 1, possono predisporre un «piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti» della validità massima di anni dieci, rinnovabile.

3. Si considerano abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno tre anni ed i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi. Sono altresì, considerati terreni abbandonati quelli rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati negli ultimi quindici anni interventi colturali di sfollo o di diradamento.

4. Il piano è costituito da una relazione generale di inquadramento comprendente anche le tipologie degli interventi idonei al recupero dei terreni abbandonati o incolti, da cartografie su base catastale e dall'elenco dei proprietari dei terreni individuati come abbandonati o incolti.

5. Il piano adottato ai sensi del comma 2 è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Del deposito è data notizia con avviso pubblicato all'Albo comunale e mediante affissione di manifesti.

6. Entro il periodo del deposito i proprietari dei terreni o gli altri aventi diritto possono presentare opposizione o assumere l'impegno a realizzare gli interventi previsti dal piano.

7. Sulla base delle opposizioni o degli impegni assunti dai proprietari o dagli altri aventi diritto il Comune si pronunzia definitivamente e approva il piano.

8. L'approvazione del piano consente al Comune l'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni per il periodo di validità del piano.

9. Il Comune provvede all'effettuazione degli interventi di recupero dei terreni abbandonati o incolti assegnandoli, per il periodo di validità del piano, in ordine prioritario ai seguenti soggetti che ne facciano richiesta:

a) agli imprenditori agricoli singoli o associati e alle imprese boschive;

b) alle associazioni anche temporanee tra proprietari o ai Consorzi forestali privati;

c) ai confinanti;

d) ad altri richiedenti singoli o associati, con priorità ai residenti nel territorio comunale.

10. Il Comune può realizzare direttamente gli interventi sulle aree non richieste.

11. Gli interventi devono essere eseguiti secondo la buona pratica agricola o forestale nel rispetto della vocazione produttiva del fondo. Qualora l'assegnatario non utilizzi i terreni concessi nei tempi previsti o attui modalità di coltivazione non conformi alla corretta tecnica agraria e forestale, il Comune provvede alla revoca dell'assegnazione entro quindici giorni dall'accertamento.

12. Il Comune e gli assegnatari dei fondi possono beneficiare dei contributi previsti dalle norme regionali e comunitarie relative alle misure agro-ambientali e forestali.

13. Sulle aree agricole, inserite nei «piani di recupero di terreni abbandonati o incolti» possono essere finanziati progetti di ricomposizione fondiaria attuati su iniziativa degli enti pubblici, di altri soggetti pubblici e privati o dei consorzi privati.

14. La redazione del piano è finanziata ai sensi degli articoli 21 e 21 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come rispettivamente sostituito e aggiunto dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 38/1986.

15. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri per la redazione del «piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti», per la loro utilizzazione agro-forestale e per l'assegnazione dei finanziamenti.

#### Art. 14

##### *(Agevolazioni per gli imprenditori commerciali)*

1. Alle attività commerciali e ai pubblici esercizi situati nei Comuni montani con meno di 1000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani si estendono le agevolazioni in materia fiscale e contabile previste dall'articolo 16 della legge 97/1994.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito concordato con l'Amministrazione finanziaria regionale.

#### Art. 15

##### *(Trasporti pubblici)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni montani con meno di 5.000 abitanti o agli altri Comuni montani con centri abitati con meno di 500 abitanti contributi fino all'80 per cento del corrispettivo di servizio derivante dai contratti che i Comuni possono stipulare ai sensi dell'articolo 15, comma 6 bis, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come inserito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale

12/1999.

2. I contratti stipulati dai Comuni possono in particolare prevedere servizi sperimentali a chiamata nelle zone a bassa densità abitativa, attivati utilizzando autoveicoli per il trasporto di persone o promiscuo che garantisca, ove possibile, condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, agli invalidi e agli anziani.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati prioritariamente ai Comuni appartenenti alla zone C e B di cui alla classificazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13/2000.

4. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994 e iscritte nel Fondo regionale per lo sviluppo della montagna ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b quater), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come inserita dall'articolo 6, comma 208, della legge regionale 2/2000.

5. Alla programmazione della spesa provvede la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 10/1997, come sostituiti dall'articolo 6, rispettivamente dai commi 210 e 211, della legge regionale 2/2000. A tal fine non è richiesta la consultazione dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/1997.

#### Art. 16

##### *(Centro internazionale di ricerca sulla montagna)*

1. Al fine di promuovere il processo di sviluppo dell'area montana regionale, l'Amministrazione regionale sostiene l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, innovativa e sperimentale destinata anche a supportare le imprese montane, a formare figure professionali adeguate alle esigenze della montagna e a sviluppare rapporti di collaborazione transfrontaliera e transnazionale nel campo della ricerca applicata, attraverso la costituzione di un Centro internazionale di ricerca sulla montagna, che coinvolga a livello locale prioritariamente l'Università degli studi di Udine e l'Agemont S.p.A.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al sostegno degli oneri di avvio e consolidamento dell'attività del Centro secondo gli accordi assunti con un protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna istituito con la legge 7 agosto 1977, n. 266.

3. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare il protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

4. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della monta-

gna cura gli aspetti amministrativi necessari per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni suddivisa in ragione di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.

6. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994 e iscritte nel Fondo regionale per lo sviluppo della montagna ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b quater) della legge regionale 10/1997.

7. Alla programmazione della spesa provvede la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 10/1997. A tal fine non è richiesta la consultazione dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/1997.

#### Art. 17

##### *(Servizio scolastico)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo, nella misura di lire 3 milioni per cinque anni, agli insegnanti che, al fine di prestare e mantenere servizio presso gli istituti scolastici del luogo, trasferiscono la propria residenza nei Comuni montani.

2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994 e iscritte nel Fondo regionale per lo sviluppo della montagna ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b quater), della legge regionale 10/1997.

3. Alla programmazione della spesa provvede la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 10/1997. A tal fine non è richiesta la consultazione dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/1997.

4. Alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo, con priorità agli insegnanti che trasferiscono la propria residenza nei comuni compresi nelle zone omogenee di svantaggio socioeconomico B e C individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 13/2000, si provvede ai sensi del regolamento di gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna di cui all'articolo 4, comma 7, della legge regionale 10/1997.

#### Art. 18

##### *(Conferenza permanente per la montagna)*

1. E' soppressa la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani istituita dall'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

#### Art. 19

##### *(Strumenti conoscitivi per il coordinamento e la valutazione degli interventi nei territori montani)*

1. Gli uffici e gli enti regionali trasmettono al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati relativi agli interventi finanziari localizzati in comuni montani.

2. Il Servizio autonomo cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sulla montagna, acquisendo i dati e la documentazione necessari in particolare sull'attività degli enti locali, delle istituzioni e degli organismi economici e finanziari del sistema pubblico allargato regionale, anche ai fini della costituzione di una banca dati informatizzata gestita direttamente dal Servizio medesimo, a tal fine collegato alle reti informatiche pubbliche regionali e nazionali.

3. Per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati e delle informazioni raccolte, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna può avvalersi della collaborazione di esperti esterni e di istituti, associazioni, società ed enti di ricerca.

#### Art. 20

##### *(Applicazione di norme)*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 97/1994, e in particolare l'articolo 4 in materia di conservazione dell'integrità dell'azienda agricola.

#### Art. 21

##### *(Norma finanziaria)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte alla spesa per le finalità di cui agli articoli 15, 16 e 17 con risorse del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna diverse da quelle assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994, al fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi previsti e delle attività programmate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/1997.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, le spese ivi richiamate fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 1050, 1052 e 1053 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. In relazione al disposto di cui al comma 6 dell'articolo 4, gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 fanno carico all'unità previsionale di base 2.2.61.1.34 dello stato di previsione

della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6173 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. In relazione al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 9, gli oneri relativi alle spese ivi previste fanno carico all'unità previsionale di base 7.1.23.2.126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2843 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l'aggiunta infine della locuzione «nonché spese per la costituzione e l'avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti di gestione associata».

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1, in relazione a quanto ivi disposto, fanno carico all'unità previsionale di base 2.2.61.1.34 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 6172 e 6173 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, le cui denominazioni sono integrate con l'inserimento della locuzione «, nonché ai consorzi agro-silvo-pastorali e agli altri soggetti di gestione associata,» rispettivamente dopo le parole «delle zone montane e svantaggiate» e dopo le parole «delle zone di montagna e svantaggiate».

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 14, in relazione a quanto ivi previsto, si intendono a carico dei trasferimenti in favore delle Comunità montane disposti per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

7. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1050 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

#### Art. 22

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 aprile 2001

ANTONIONE

#### NOTE

##### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 44 della Costituzione della Repubblica Italiana è il seguente:

##### Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

- Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 2/1993, e dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:»

##### Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

- La legge 31 gennaio 1994, n. 97, reca: «Nuove disposizioni per le zone montane».

##### Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 6, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 («Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000»), è il seguente:

##### Art. 3

*(Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e di distribuzione dei carburanti nel territorio montano)*

1. Il territorio montano, come definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è classificato secondo tre zone omogenee:

a) Zona «A», corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;

b) Zona «B», corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;

c) Zona «C», corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.

2. L'individuazione delle zone omogenee di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) altitudine;

b) difficoltà di utilizzazione del suolo e fragilità idrogeologica;

c) andamento demografico;

d) invecchiamento della popolazione;

e) numero delle imprese;

f) tasso di occupazione.

3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.

4. La Giunta regionale definisce, per ogni settore economico, la percentuale massima di aiuto, entro i limiti autorizzati dall'Unione europea, che può essere concessa alle imprese in relazione all'appartenenza alle zone omogenee di svantaggio socio-economico.

5. La Regione, per agevolare il superamento delle situazioni di squilibrio, tiene conto della classificazione delle zone omogenee di svantaggio socio-economico anche ai fini dei trasferimenti annuali ai Comuni montani.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla classificazione di cui al comma 3.

(omissis)

#### Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 13, comma 4, della legge 97/1994 è il seguente:

Art. 13

*(Interventi per lo sviluppo di attività produttive)*

(omissis)

4. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le regioni e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, agevolano le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti in comuni montani, nonché dalle cooperative agricole di cui all'articolo 16, legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede in comuni montani e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani, dando ad essi preferenza, sino alla concorrenza del 30 per cento, nella ripartizione rispettivamente dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali.

- Il testo dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 («Norme sui contratti agrari»), è il seguente:

Art. 49

*(Diritti degli eredi)*

Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione.

L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso.

I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.

In caso di morte dell'affittuario mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma.

- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 97/1994 è il seguente:

Art. 4

*(Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola)*

1. Nei Comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.

2. Il diritto di cui al comma 1 è acquisito a condizione che i predetti soggetti dimostrino:

a) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di immobile fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;

b) che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa loro o della loro famiglia;

c) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni;

d) di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

3. La disciplina prevista dal presente articolo non si applica nella provincia autonoma di Bolzano.

Art. 5

*(Procedura per l'acquisto della proprietà)*

1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'articolo 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della dichiarazione.

2. Il prezzo di acquisto è costituito, al momento dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

3. Qualora i terreni oggetto dell'acquisto siano utilizzati, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), a scopi diversi da quelli agricoli, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla rivalutazione del prezzo, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.

4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato, al momento dell'esercizio del diritto, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente.

5. In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del proprietario, gli eredi devono depositare la somma presso un istituto di credito nella provincia dove è ubicato il fondo, dando comunicazione al proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data della notificazione si acquisisce la proprietà.

6. Agli atti di acquisto effettuati ai sensi della presente legge da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 («Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale»), è il seguente:

## Art. 2

*(Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale)*

1. È imprenditore agricolo a titolo principale, di seguito denominato IATP:

- a) la persona fisica qualora:
- 1) possieda un reddito proveniente dall'azienda agricola superiore al 50 per cento del reddito complessivo, dedotte le eventuali indennità di carica elettiva in enti pubblici, in organizzazioni professionali agricole ed in persone giuridiche operanti in agricoltura; ai fini della determinazione del reddito complessivo, all'imprenditore agricolo titolare di più redditi viene riconosciuta la qualifica di IATP se i redditi, diversi da quelli agrari dominicali e da indennità di carica, non superano il 25 per cento del volume d'affari derivante dall'attività agricola e desunto dalla dichiarazione IVA;
  - 2) dedichi all'attività agricola oltre il 50 per cento del tempo complessivo di lavoro;
  - 3) possieda una sufficiente capacità professionale ai sensi del comma 2;
- b) la persona diversa dalla persona fisica qualora:
- 1) lo statuto preveda l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali;
  - 2) il reddito dell'azienda agricola condotta sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo rilevabile dai bilanci approvati negli ultimi due anni;
  - 3) la persona preposta alla conduzione dell'azienda possieda sufficiente capacità professionale ai sensi del comma 2. La preposizione alla conduzione deve riferirsi ad una sola azienda agricola.

2. Ai fini del comma 1, ha sufficiente capacità professionale colui che dimostri:

- a) di possedere il titolo di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;
- b) di possedere diploma d'istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario o titolo equipollente;
- c) di possedere attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione e qualificazione professionale previsto dalla normativa regionale;
- d) di aver esercitato continuativamente per un triennio attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, in proprio, o come partecipante familiare, o come dipendente a tempo indeterminato di aziende agricole;
- e) di possedere il brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 («Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II»), è il seguente:

## Art. 8

*(Definizione di azienda agricola)*

1. Ai fini della presente legge, per azienda agricola s'intende l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da strutture, impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione, la trasformazione e la vendita anche diretta di prodotti ottenuti nell'azienda stessa.

2. Sono altresì considerate aziende agricole quelle zootecniche che praticano l'allevamento di bestiame utilizzando terreni pascolativi appartenenti a comuni, ad altri enti pubblici ed a privati, nonché quelle nelle quali, oltre alle attività agricole e zootecniche di carattere prevalente, si svolgono anche attività forestali, turistiche, artigianali o di conservazione dello spazio naturale.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 («Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana»), è il seguente:

## Art. 3

1. Per favorire - nei Comuni di cui all'articolo 1 - l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento di fondi agricoli e forestali, ai proprietari residenti nei Comuni di cui all'articolo 1 possono essere concessi sussidi di importo pari all'ammontare delle spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e ritenute ammissibili, connesse ad operazioni di permuta e compravendita dei fondi medesimi, purché ricadenti nelle zone non specificatamente destinate all'edificazione o a servizi dagli strumenti urbanistici di qualsiasi tipo o grado.

2. Qualora le particelle fondiari oggetto di permuta e compravendite vengano alienate nei cinque anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al comma 1 o divise nei dieci anni successivi a tale data, o qualora venga modificato il loro originario indirizzo produttivo, nei dieci anni successivi alla data di concessione delle provvidenze, i soggetti beneficiari delle medesime decadono dai contributi di cui al comma 1, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti e pagamento degli interessi maturati, calcolati in base al tasso ufficiale di sconto di tempo in tempo vigente.

**Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 97/1994, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge 388/2000, è il seguente:

## Art. 17

*(Incentivi alle pluriattività)*

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

(omissis)

**Note all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 («Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale»), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 36/1991, e modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10/1997, è il seguente:

## Art. 8

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio boschi carnici, ad altri Consorzi forestali pubblici e privati e ad Aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:

a) per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo - pastorali dei Comuni ad essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, fino al 75% delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;

b) per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo - pastorale fino al 100% della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60% della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano Consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruità da parte della Direzione regionale delle foreste o dell'Ufficio tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni:

a) pari al 50% delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;

b) fino al 90% delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.

- La legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, reca: «Testo unico delle norme

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso».

**Note all'articolo 10**

- Per il testo dell'articolo 3 della legge 8/1992, vedi nota all'articolo 4.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 («Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II»), è il seguente:

Art. 21

*(Accorpamento, ingrossamento e arrotondamento di fondi agricoli e forestali nelle zone montane e svantaggiate)*

1. Per favorire l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento di fondi agricoli e forestali, ai proprietari dei fondi medesimi, situati nei comuni di cui all'articolo 17, possono essere concessi, a titolo di concorso nelle spese e al di fuori del regime di cofinanziamento comunitario, con priorità agli iscritti al Registro, contributi fino al 75 per cento delle spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e ritenute ammissibili, sostenute entro un anno dalla presentazione della domanda per operazioni di acquisto di tali fondi, purché ricadenti nelle zone classificate dalle norme di attuazione del Piano Urbanistico Regionale Generale come zona omogenea « E » (usi agricoli e forestali) ed « F » (di tutela ambientale).

2. I contributi di cui al comma 1 sono revocati qualora, nei cinque anni successivi alla loro erogazione, le particelle oggetto di compravendita vengano, per atto tra vivi, alienate, divise o venga modificata la loro destinazione agricola o forestale.

**Note all'articolo 11**

- Il regio decreto legge 9 giugno 1925, n. 890, convertito dalla legge 562/1926, reca: «Disposizioni per la manutenzione delle strade pubbliche».

- Il decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 473/1925, reca: «Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse».

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 («Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale»), come modificato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 58/1975, è il seguente:

Art. 1

Al fine di ridurre l'onere a carico della proprietà, la Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, sino al 98%, la spesa complessiva per le opere pubbliche di bonifica integrale e di bonifica montana, di cui all'articolo 2 dalla lettera b) alla lettera h) del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed agli articoli 5 e 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, prorogata con la legge 18 agosto 1962, n. 1360.

Analoga autorizzazione è concessa all'Amministrazione regionale, anche a favore della proprietà in territori non ricadenti in comprensori di bonifica integrale o di bonifica montana, per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali e interpoderali, per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione ed i macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia e le reti e condotte di adduzione e distribuzione, per l'azionamento dei motori, di uso agricolo e domestico, e per l'illuminazione di case rurali singole o raggruppate.

L'autorizzazione di cui al comma precedente riguarda anche l'ampliamento, il potenziamento, la ricostruzione ed il riatto di acquedotti ed elettrodotti rurali.

**Note all'articolo 13**

- La legge 4 agosto 1978, n. 440, reca: «Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate».

- Il testo degli articoli 21 e 21 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 («Norme in materia di forestazione»), come rispettivamente sostituito e aggiunto dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 38/1986, è il seguente:

Art. 21

*(Piani economici di gestione delle proprietà silvo - pastorali degli enti pubblici)*

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la compilazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo - pastorali degli enti pubblici.

Detti piani sono approvati, agli effetti degli articoli 130 e seguenti del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste.

La redazione dei piani è affidata a dottori agronomi o forestali abilitati.

Art. 21 bis

*(Piani economici di gestione delle proprietà silvo - pastorali delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati)*

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la compilazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo - pastorali delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati, in considerazione dell'interesse pubblico che riveste una efficace conduzione dei boschi regionali.

**Note all'articolo 14**

- Il testo dell'articolo 16 della legge 97/1994 è il seguente:

Art. 16

*(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali)*

1. Per i Comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000 può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

**Note all'articolo 15**

- Il testo dell'articolo 15, comma 6 bis, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 («Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia»), come inserito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 12/1999, è il seguente:

Art. 15

*(Assegnazione delle concessioni)*

(omissis)

6 bis. I Comuni possono stipulare contratti di servizio direttamente con il concessionario dell'unità di gestione, al fine di attivare servizi aggiuntivi coerenti con le finalità del Piano regionale, la cui spesa ricade a totale carico dei Comuni stessi, previo nulla osta della Provincia competente, tendente a dichiarare la non interferenza con gli obiettivi economici e tecnici del Piano.

(omissis)

- Per il testo dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13/2000, vedi nota all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 2 della legge 97/1994 è il seguente:

Art. 2

*(Fondo nazionale per la montagna)*

1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.

2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le Regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.

4. Le Regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le Regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la pro-

grammazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

- Il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 4 bis, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 («Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997)»), come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 13/2000, è il seguente:

#### Art. 4

##### *(Finanziamenti a favore del progetto montagna)*

1. È costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, di seguito denominato Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per il finanziamento di interventi di sviluppo socio-economico, in particolare rivolti al sostegno delle attività economiche e alla creazione di nuova occupazione, nei territori dei Comuni compresi nelle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro-Valcanale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina-Meduna, Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina e Livenza, così come ridefiniti dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Gli interventi di cui al comma 1 attuano:

a) progetti a carattere sia settoriale, sia intersettoriale, integrati ai fini dello sviluppo di un'area geografica o ai fini di uno sviluppo tematico, ivi compresi gli aiuti finanziari alle imprese, entro i limiti delle norme comunitarie;

b) programmi e progetti finanziati dall'Unione europea o dallo Stato, aventi le finalità dei progetti di cui alla lettera a), alla cui realizzazione la Regione partecipa come soggetto cofinanziatore o come soggetto incaricato della gestione delle risorse finanziarie comunitarie e statali;

b bis) iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in tutto il territorio montano della Regione;

b ter) aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto «de minimis» definito dalle norme comunitarie;

b quater) interventi speciali per la montagna di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, da sostenersi con le risorse trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.

2 bis. Ai soli fini di cui al comma 2, lettera b quater), il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna finanzia gli interventi ricadenti in tutto il territorio montano della Regione.

3. La Giunta regionale approva il programma annuale d'impiego delle risorse del Fondo, definendo in relazione agli interventi di cui al comma 2 gli obiettivi, i soggetti attuatori e, in caso di misure contributive, i beneficiari, sentite le parti sociali e la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani istituita dall'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

4. La Giunta regionale adotta le direttive generali e gli atti di indirizzo amministrativo necessari a definire le modalità attuative del programma annuale di cui al comma 3, sia per gli interventi la cui realizzazione sia affidata direttamente all'Amministrazione regionale, sia per gli interventi di iniziativa di altri soggetti, pubblici o privati, finanziati dal Fondo.

4 bis. Per le finalità di cui alla lettera b bis) del comma 2, l'Amministrazione regionale, attraverso le Comunità montane, ove esistenti, oppure a mezzo del Servizio di cui al comma 6, è autorizzata ad intervenire con la concessione di contributi ai nuclei familiari residenti ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:

a) comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

b) frazioni di comuni che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 412/1993;

c) comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto D.P.R. 412/1993 individuati annualmente con decreto del Ministro;

d) frazioni di comuni non metanizzate ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto D.P.R. 412/1993 individuate annualmente ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 488/1999. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente legge, gli enti locali interessati sono altresì tenuti a comunicare il provvedimento relativo all'individuazione delle frazioni non metanizzate al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna entro il 30 settembre di ogni anno.

(omissis)

#### **Note all'articolo 16**

- La legge 23 maggio 1977, n. 266, reca: «Modifica della legge 18 aprile 1962, n. 230, in materia di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato».

- Per il testo dell'articolo 2 della legge 97/1994, vedi nota all'articolo 15.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, vedi nota all'articolo 15.

#### **Note all'articolo 17**

- Per il testo dell'articolo 2 della legge 97/1994, vedi nota all'articolo 15.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, vedi nota all'articolo 15.

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 13/2000, vedi nota all'articolo 2.

#### **Nota all'articolo 18**

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 («Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani»), è il seguente:

#### Art. 3

1. È istituita la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani.

2. La Commissione è formata, da una parte, dalla Regione, nelle persone del Presidente della Giunta regionale, dell'Assessore al bilancio e alla programmazione e dell'Assessore competente allo sviluppo della montagna; dall'altra, dalle Comunità montane, nelle persone dei rispettivi Presidenti.

3. La Commissione è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato.

4. La Commissione esercita funzioni di indirizzo generale e di verifica ai fini della programmazione degli interventi per lo sviluppo della montagna. In tale ambito essa è sede per la formazione e conclusione di « accordi di programma » fra la Regione e le Comunità montane singole o associate, anche ai fini e per gli effetti dei progetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27.

5. Gli accordi di programma attuano il coordinamento delle azioni di competenza rispettivamente della Regione, ivi compresi gli Enti regionali e controllati dalla Regione, e delle Comunità montane, determinando tempi, modalità e finanziamento degli interventi, nonché i destinatari della loro gestione.

6. Gli accordi di programma sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. La Commissione è altresì sede per l'espressione da parte delle Comunità montane di pareri, osservazioni e indicazioni sulla proposta di direttive della Giunta regionale di cui all'articolo 4.

8. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Commissione può avvalersi dei contributi espressi da enti ed organismi rappresentativi della realtà sociale, culturale e linguistica dei territori montani.

#### **Note all'articolo 20**

- Per il testo dell'articolo 4 della legge 97/1994, vedi nota all'articolo 4.

## LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge:

n. 57

- d'iniziativa dei consiglieri Cruder, Gottardo, Brussa, Degano, Molinaro e Moretton, presentato al Consiglio regionale in data 24 febbraio 1999 e assegnato alla II Commissione permanente in data 1 marzo 1999;

n. 83

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 14 giugno 1999 e assegnato alla II Commissione permanente in data 23 giugno 1999;
- abbinati dalla II Commissione permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno nella seduta n. 71 del 7 giugno 2000, con scelta della proposta di legge n. 57 come testo base e approvati a maggioranza, con modifiche, nella medesima seduta con relazione di maggioranza dei consiglieri Cruder e Vanin e relazione di minoranza dei consiglieri, Asquini, Petris e Ritossa;
- esaminati dal Consiglio regionale nel testo proposto dalla Commissione nella seduta del 22 febbraio 2001 e approvati a maggioranza, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 1 marzo 2001.
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo del 12 aprile 2001, prot. n. 19/2 - 391/2001 Gab.

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 marzo 2001, n. 073/Pres.

**Regolamento per il finanziamento dei progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 10/1997. Approvazione.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, come sostituito dall'articolo 6, comma 211, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres., con il quale è stato approvato il Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1968 del 4 luglio 2000, modificata ed integrata con la deliberazione n. 3852 del 7 dicembre 2000, con la quale è stato approvato l'indirizzo programmatico per il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna relativo all'anno 2000;

CONSIDERATO che il suddetto indirizzo stabilisce che siano finanziati, per un importo complessivo di lire 6.500.000.000, «Progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997» (intervento B.1. del documento d'indirizzo programmatico), operando in continuità rispetto all'indirizzo dettato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 738 del 13 marzo 1998, modificata con deliberazione n. 1201 del 24 aprile 1998, fatta esclusione per le indicazioni riferibili a limiti e priorità individuati come elementi specifici di prima programmazione dell'attività del Fondo;

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'importo sopra ricordato suggerisce di limitare la dimensione dei progetti, tanto da un punto di vista finanziario quanto da un punto di vista territoriale, e che appare opportuno, sia ricondurre gli aiuti alle imprese e ai beneficiari privati all'ambito del regime «de minimis», sia escludere dal finanziamento le iniziative di formazione professionale, attualmente sostenute con il programma operativo dell'obiettivo 3, alla cui attuazione si ritiene di dover assegnare assoluta priorità rispetto ad altri strumenti operativi a disposizione dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che appare opportuno che, nel finanziamento dei progetti, si tenga conto delle zone omogenee di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;

CONSIDERATO che i criteri di selezione dei progetti devono essere coerenti rispetto all'impostazione dell'intervento sopra illustrata;

CONSIDERATO, infine, che per l'attuazione dell'intervento in parola è necessaria l'adozione di un apposito regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

ATTESO che il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 9 marzo 2001 ha espresso parere favorevole sul regolamento predisposto a tal fine dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 9 marzo 2001;

## DECRETA

- E' approvato il «Regolamento per il finanziamento dei progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
- Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 15 marzo 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei Conti, Udine, addì 11 aprile 2001  
Atti della Regione Friuli Venezia - Giulia, Registro 1 Foglio 14

**Regolamento per il finanziamento dei progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.**

Articolo 1

*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres. (d'ora in poi citato come «Regolamento per la gestione del Fondo»), ha come oggetto il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, in esecuzione dell'indirizzo programmatico e amministrativo dettato dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1997, come sostituiti dall'articolo 6, commi 210 e 211, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

Articolo 2

*(Definizione di progetto integrato)*

1. I progetti finanziabili devono corrispondere alla descrizione contenuta nell'Allegato 1.

Articolo 3

*(Territorio)*

1. Gli investimenti previsti dai progetti sono localizzati esclusivamente nel territorio indicato dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 10 del 1997.
2. Per la localizzazione dell'investimento si considera la sede legale, o la residenza, del beneficiario del finanziamento, o, se non coincide con la sede legale o la residenza, la sede dell'unità locale interessata dall'investimento (sede operativa, stabilimento, filiale, ufficio decentrato e analoghi).

Articolo 4

*(Beneficiari e presentazione dei progetti)*

1. Possono presentare i progetti tanto i soggetti pubblici, quanto i soggetti privati.
2. Possono presentare i progetti anche soggetti privati non costituiti in impresa. Nel caso di progetti che presuppongono attività svolte in forma di impresa, i soggetti interessati devono costituirsi in impresa entro il termine fissato nel provvedimento di approvazione della graduatoria.
3. I progetti vengono presentati con la domanda di finanziamento al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, al quale è attribuita l'amministrazione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna. La domanda è redatta secondo il modello predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.
4. La domanda di un soggetto che non sia una amministrazione pubblica deve essere sottoscritta in presenza dell'incaricato al ricevimento. La sottoscrizione della domanda può avvenire anche non in presenza dell'incaricato, allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive.
5. La domanda, corredata della documentazione richiesta dal presente regolamento, contiene tra l'altro le seguenti dichiarazioni, riferite al soggetto che presenta il progetto:
  - a) di non avere ricevuto contributi pubblici per il medesimo investimento;
  - b) ai fini dell'applicazione del regime di aiuti «de minimis», di avere o non avere percepito nel triennio precedente contributi a titolo di aiuto «de minimis», indicando in caso affermativo gli importi e la data di concessione dei medesimi;
  - c) di essere nella condizione giuridica di poter recuperare l'I.V.A. relativa alle spese che verranno sostenute per l'effettuazione degli investimenti oggetto del contributo, ovvero di non poter recuperare

l'I.V.A. suddetta e, pertanto, di chiederne il riconoscimento come spesa ammissibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del Regolamento per la gestione del Fondo.

6. Nel caso di un progetto che si componga di sub-progetti proposti da soggetti distinti, è richiesta una domanda di finanziamento per ognuno dei sub-progetti, sottoscritta dal soggetto che deve attuare il relativo investimento.
7. Presentazioni congiunte della domanda di finanziamento diverse da quella indicata al comma 6 devono trovare riscontro in forme associative riconosciute dalla legge.
8. Dei termini iniziali e finali di presentazione dei progetti, nonché delle modalità di presentazione degli stessi, compreso l'utilizzo dei previsti modelli, si dà avviso con bando del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il bando, inoltre, descrive sinteticamente la tipologia dei progetti finanziabili, indica le risorse disponibili e riporta le informazioni essenziali sui requisiti dei beneficiari e sulle condizioni che devono essere rispettate per poter usufruire del finanziamento, così come definiti con il presente regolamento, alla cui applicazione il bando fa esplicito rinvio con contestuale invito a prenderne visione presso gli uffici del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna o altri uffici indicati nel bando stesso.
9. Con il bando si provvede a informare previamente i presentatori dei progetti sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

#### Articolo 5

*(Termine per la presentazione dei progetti)*

1. Il termine, indicato nel bando del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, entro il quale devono essere presentati, con la domanda di finanziamento, i progetti corredati della documentazione elencata nell'Allegato 1 non può essere superiore ai sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere differito o prorogato dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna con avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel caso si constati che il termine suddetto non possa essere rispettato o appaia troppo breve a causa di circostanze e ragioni oggettivamente valutabili.

#### Articolo 6

*(Ammissibilità dei progetti)*

1. I progetti privi delle relative domande di finanziamento, così come specificato dall'articolo 4, e della documentazione elencata nell'Allegato 1 e i progetti complessivamente in contrasto con il presente regolamento, in quanto non rispettano le condizioni di ammissibilità specificate nell'Allegato 1 o, pur rispettando tali condizioni, sono composti da sub-progetti per la maggior parte in contrasto con le condizioni poste dal regolamento, non sono ammissibili a finanziamento.
2. Nel caso che singoli sub-progetti o singole spese non siano ammissibili, i progetti vengono comunque considerati ammissibili a condizione che lo stralcio dei sub-progetti o delle spese suddetti dai progetti in cui sono inseriti, non comporti anche l'inammissibilità dei progetti complessivamente considerati per contrasto con il presente regolamento, secondo quanto specificato al comma 1.
3. Nel caso di progetti, o sub-progetti, presentati da soggetti che intendono costituire, per la realizzazione degli investimenti previsti, un'impresa dopo l'approvazione della graduatoria o presentati da soggetti che, potendolo, intendono realizzare gli investimenti senza costituirsi in impresa, un motivo per considerare non ammissibile un progetto, o un sub-progetto, è rappresentato anche dalla valutazione sull'adeguatezza dei titoli di studio e professionali o delle esperienze lavorative delle persone interessate rispetto all'attività cui sono finalizzati gli investimenti.

#### Articolo 7

*(Regimi d'aiuto e spese ammissibili)*

1. Il finanziamento consiste in un contributo a fondo perduto, nel rispetto dei limiti percentuali sulle spese ammissibili indicati dalle disposizioni normative della Regione in relazione alle varie tipologie di investimento, nonché, in assenza di specifica normativa regionale, dalle disposizioni comunitarie direttamente applicabili dall'Amministrazione regionale.
2. Per i contributi alle imprese e, in generale, ai soggetti privati si applicano le disposizioni in vigore relative agli aiuti «de minimis» e, comunque, i seguenti limiti contributivi rispetto al totale della spesa ammissibile di ogni singolo sub-progetto:
  - a) 60 per cento nella zona omogenea di svantaggio socio-economico A individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;
  - b) 70 per cento nella zona omogenea di svantaggio socio-economico B;

c) 80 per cento nella zona omogenea di svantaggio socio-economico C.

3. Oltre alle spese indicate nelle disposizioni normative richiamate dal comma 1, vengono riconosciute come ammissibili le spese elencate dall'articolo 9 del Regolamento per la gestione del Fondo.

#### Articolo 8

##### *(Data di ammissibilità delle spese)*

1. Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda di finanziamento oppure, nel caso di contributo concesso come aiuto «de minimis» ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, dall'1 gennaio dell'anno di scadenza del termine fissato per la presentazione dei progetti, se precedente alla data di presentazione della domanda, ed entro la data fissata, con il decreto di concessione del finanziamento, come termine di rendicontazione dell'investimento.

#### Articolo 9

##### *(Finanziamento)*

1. I progetti considerati ammissibili vengono finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

2. Per le modalità di finanziamento si applica l'articolo 11 del Regolamento per la gestione del Fondo.

#### Articolo 10

##### *(Istruttoria, valutazione di ammissibilità e formazione della graduatoria dei progetti)*

1. All'istruttoria dei progetti, alla valutazione di ammissibilità degli stessi e alla formazione della graduatoria dei progetti considerati ammissibili si provvede ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del Regolamento per la gestione del Fondo.

2. Per la formazione della graduatoria dei progetti si applicano i criteri descritti nell'Allegato 2.

3. La graduatoria è approvata dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### Articolo 11

##### *(Termine del procedimento)*

1. Il termine del procedimento relativo alla concessione dei finanziamenti è determinato dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2000.

#### Articolo 12

##### *(Obblighi del beneficiario)*

1. I beneficiari sono tenuti a rendicontare la spesa sostenuta, secondo le modalità definite dai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1997, inseriti dall'articolo 8, comma 15, della legge regionale n. 13 del 2000, e dall'articolo 12 del Regolamento per la gestione del Fondo, entro il termine posto dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna nel provvedimento di concessione del finanziamento.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e strumentali fatti oggetto dell'investimento per la durata di cinque anni dalla data di presentazione della rendicontazione. La durata del vincolo di destinazione è ridotta della metà nel caso di beni strumentali di valore non superiore a 5.500 euro (lire 10.649.485).

#### Articolo 13

##### *(Varianti dei progetti finanziati)*

1. Il beneficiario può presentare, successivamente alla concessione del finanziamento e prima del suo completamento, richiesta di varianti.

2. Nel caso che le varianti comportino una riduzione della spesa ammissibile, l'Amministrazione regionale riduce proporzionalmente il finanziamento e chiede la restituzione delle somme che, a seguito delle varianti, risultino essere state erogate in eccesso, secondo quanto disposto dal Capo II del Titolo III della legge regionale n. 7 del 2000.

3. Le varianti derivanti da rinuncia da parte di un beneficiario prima dell'avvio degli investimenti vengono considerate alla stregua degli stralci di cui al comma 2 dell'articolo 6 e, pertanto, vengono approvate solo a condizione che non comportino l'inammissibilità del progetto nel suo complesso e la conseguente revoca dei relativi finanziamenti.

#### Articolo 14

##### *(Norme di rinvio ed entrata in vigore del Regolamento)*

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si applicano le norme recate dalla legge regionale n. 7 del 2000 e dal Regolamento per la gestione del Fondo.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## ALLEGATO 1

## I PROGETTI INTEGRATI

## 1. La previsione normativa.

I progetti integrati finanziati dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna devono rispondere alla seguente definizione, data dal comma 2, lettera a), dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni: «Progetti a carattere sia settoriale, sia intersettoriale, integrati ai fini dello sviluppo di un'area geografica o ai fini di uno sviluppo tematico, ivi compresi gli aiuti finanziari alle imprese, entro i limiti delle norme comunitarie».

In attuazione del compito di indirizzo attuativo attribuito alla Giunta regionale dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, sostituito dall'articolo 6, comma 211, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, appare necessario precisare, partendo dalla suddetta previsione normativa, le caratteristiche essenziali dei progetti integrati finanziabili con il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna e fornire, conseguentemente, le indicazioni cui i presentatori dei progetti devono attenersi per la redazione e presentazione degli stessi.

## 2. Definizione operativa di «progetto integrato».

Dalla previsione normativa è evidente il ruolo centrale che nella redazione dei progetti assume l'integrazione e da tale presupposto è necessario prendere le mosse per proporre delle definizioni operative, che permettano la redazione di progetti effettivamente rispondenti alla finalità della legge regionale.


L'integrazione può basarsi sia su un'idea di sviluppo di un'area geografica, sia su un'idea di sviluppo tematico. Si configurano, pertanto, due approcci alla redazione del progetto: un approccio territoriale (un insieme di interventi accomunati dalla loro concentrazione in un'area determinata) e un approccio tematico (un insieme di interventi accomunati dallo sviluppo di un'idea-guida riferibile ai singoli interventi).

Alla luce di tali premesse, si possono proporre le due seguenti definizioni di «progetto integrato», ai fini dell'impiego delle risorse del Fondo:

- a) *Progetto integrato secondo l'approccio territoriale*: un progetto articolato in sub-progetti, proposti da uno o più beneficiari, riguardante un'area delimitata, caratterizzata dalla contiguità dei Comuni in essa compresi e da una popolazione non superiore a 15.000 abitanti (ultimi dati disponibili; di norma quelli dell'anno precedente a quello di presentazione del progetto), e riferibile ad un unico settore di attività economica, oppure, se riferito a settori diversi, che abbia il suo fattore di integrazione nello sviluppo di una comune idea imprenditoriale o nell'uso e/o sviluppo di infrastrutture e servizi comuni. A causa della particolare situazione geografica, sociale ed economica dei centri montani che maggiormente patiscono i fenomeni di marginalizzazione e abbandono, i progetti, articolati in sub-progetti, che interessano esclusivamente i Comuni e le località inclusi nella zona omogenea di svantaggio socio-economico C delimitata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000 e aventi, complessivamente considerati, una popolazione non superiore a 3.000 abitanti, hanno il proprio fattore d'integrazione nella sola concentrazione territoriale.
- b) *Progetto integrato secondo l'approccio tematico*: un progetto articolato in sub-progetti, proposti da uno o più beneficiari, localizzati in un'area che può coincidere con l'intera area d'intervento del Fondo e che non è necessariamente caratterizzata dalla contiguità dei Comuni di localizzazione degli interventi, riferibili sia al medesimo settore di attività economica sia a settori diversi, e collegati da una comune idea-guida di sviluppo imprenditoriale (fattore di integrazione dei progetti di sviluppo tematico).

Il grafico che segue visualizza il processo logico di definizione di un progetto integrato articolato in sub-progetti, ognuno dei quali proposti da un soggetto diverso.

*Progetto articolato in sub-progetti.*



**3. Condizioni di ammissibilità dei progetti.**

Sono ammessi a finanziamento i progetti che corrispondono alle definizioni di «progetto integrato» date nel paragrafo precedente.

Inoltre, i progetti devono rispettare alcune condizioni essenziali, pena l'inammissibilità del progetto stesso e la sua esclusione dalla graduatoria dei progetti considerati ammissibili:

- a) gli investimenti delle imprese, private o pubbliche, devono riguardare esclusivamente i settori nei quali trova applicazione il regime d'aiuto «de minimis» e, pertanto, sono generalmente esclusi gli investimenti nel settore agricolo;
- b) gli investimenti non possono prevedere attività di formazione professionale;
- c) di un progetto integrato complessivamente considerato, il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna non può coprire un quota di investimenti superiore a 520.000 euro (lire 1.006.860.400.) (tetto assoluto di contribuzione a livello di progetto integrato); gli investimenti effettuati da soggetti pubblici non devono essere complessivamente superiori a 260.000 euro (lire 503.430.200);
- d) le opere pubbliche e i lavori delle amministrazioni pubbliche devono essere strettamente finalizzati (funzionali) all'attuazione del progetto e devono essere contenuti entro il 30% dell'investimento complessivamente previsto a livello di progetto;
- e) gli investimenti delle singole imprese, private o pubbliche, devono essere illustrati in un apposito piano di impresa, che inoltre descriva l'impresa (settore d'attività, tipo di produzione o servizio, dimensione organizzativa ed economica), inquadri gli investimenti nei progetti di sviluppo dell'impresa medesima, quantifichi motivatamente gli eventuali effetti occupazionali collegabili agli investimenti (nuova occupazione, indicando la quota di occupazione

femminile), indichi come l'impresa si assicurerà la disponibilità delle risorse finanziarie previste per gli investimenti stessi;

- f) gli investimenti delle amministrazioni pubbliche non finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche devono essere illustrati in un progetto operativo di contenuto analogo al piano d'impresa di cui alla lettera e);
- g) le opere pubbliche e i lavori delle amministrazioni pubbliche devono essere descritti in un progetto di massima validamente adottato dall'Ente proponente;
- h) gli investimenti delle imprese, private o pubbliche, relativi a opere e lavori devono essere descritti in progetti redatti nel rispetto della normativa vigente, ai quali va allegata la documentazione richiesta ai fini del rilascio di autorizzazione o concessione edilizia. Inoltre, al progetto deve essere allegata una relazione che descriva la situazione precedente all'inizio dei lavori, recante la dichiarazione del committente e del tecnico progettista sulla corrispondenza alla realtà di fatto.

**4. Schema ed elementi del progetto.**

1. Titolo del progetto, beneficiari, elenco dei Comuni e località interessati, totale degli investimenti.
2. Descrizione degli elementi d'integrazione che connettono i sub-progetti, secondo le definizioni di cui al presente Allegato 1.
3. Descrizione sintetica dei singoli sub-progetti in cui si articola il progetto: soggetti proponenti (beneficiari), finalità e natura degli investimenti previsti, localizzazione degli investimenti.
4. Quadro finanziario articolato per sub-progetti e, in relazione ad ogni sub-progetto, per le seguenti fonti di finanziamento: Fondo regionale per lo sviluppo della montagna; pubblico; privato;

SUB-PROGETTO	FONDO REGIONALE MONTAGNA	BENEFICIARIO		TOTALE
		PUBBLICO	PRIVATO	
(descrizione del sub-progetto)				
(descrizione del sub-progetto)				
<b>TOTALE</b>				

5. Cronoprogramma d'insieme.
6. Sub-progetti: per ogni sub-progetto la documentazione richiamata nel presente Allegato 1 (piano d'impresa, progetti, ecc.).

*5. Documentazione.*

- Domanda di finanziamento (una per ogni sub-progetto) in bollo, se prescritto, secondo il modello predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.
- Progetto, secondo quanto indicato al paragrafo 4.
- Per le imprese: a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. recante l'annotazione prevista dalla normativa antimafia; b) copia conforme ad originale dell'atto costitutivo e dello statuto.
- Per le imprese non ancora costituite: a) dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa a data e luogo di nascita, residenza, stato di famiglia, studi compiuti (titolo di studio o qualifica professionale, esami sostenuti, titoli di specializzazione e analoghi) e titoli professionali (titoli di abilitazione, formazione, aggiornamento, qualificazione tecnica e analoghi) dei titolari dell'impresa, resa secondo il modello predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei titolari dell'impresa recante le informazioni relative all'esperienza professionale, resa secondo il modello predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna; c) descrizione dell'impresa che si va a costituire (forma giuridica, oggetto dell'attività, sede).
- Per i beneficiari non costituiti in impresa: a) dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa a data e luogo di nascita, residenza, stato di famiglia, studi compiuti (titolo di studio o qualifica professionale, esami sostenuti, titoli di specializzazione e analoghi) e titoli professionali (titoli di abilitazione, formazione, aggiornamento, qualificazione tecnica e analoghi) delle persone interessate, resa secondo il modello predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle persone interessate recante le informazioni relative all'esperienza professionale, resa secondo il modello predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

ALLEGATO 2

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA  
GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI

I progetti che risultino ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento e che siano stati presentati nei termini indicati nel bando vengono inseriti in una graduatoria formata applicando i punte-

gi sotto specificati.

*1. Valutazione del progetto integrato secondo la localizzazione degli investimenti.*

Nell'ambito del territorio d'intervento del Fondo, si opera una discriminazione per favorire le aree più svantaggiate. A tal fine si assegnano i punteggi in relazione all'appartenenza dei Comuni o delle località in cui si prevede vengano effettuati gli investimenti alle zone omogenee di svantaggio socio-economico individuate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000:

**Zone di svantaggio socio-economico Punteggio**

Zona A	3
Zona B	7
Zona C	12

Nel caso di progetti che riguardino Comuni e località appartenenti a più di una zona di svantaggio socio-economico, si attribuisce il punteggio relativo alla zona in cui gli investimenti si concentrano prevalentemente. A parità di investimenti, si attribuisce il punteggio superiore.

Inoltre, poiché deve essere assegnata una priorità ai progetti localizzati nei Comuni il cui territorio è compreso entro i confini di un parco o di una riserva naturale, secondo le previsioni dell'articolo 33, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, al punteggio suddetto si sommano 2 punti nel caso di progetti i cui interventi, riferibili alle tipologie di cui all'articolo 33 della legge regionale 42/1996, siano localizzati per la maggior parte (non meno del 51% degli investimenti) in uno o più Comuni compresi entro i confini di un parco o di una riserva naturale. Gli interventi riferibili alle ricordate tipologie devono rappresentare almeno il 51% degli investimenti previsti dal progetto.

*2. Valutazione del progetto integrato secondo la natura dei soggetti proponenti.*

Un altro fattore di selezione è costituito dalla natura del soggetto che propone il progetto.

Considerato il rilievo particolare che possono assumere per lo sviluppo delle aree montane il coinvolgimento diretto delle forze imprenditoriali nell'attuazione delle strategie e un confronto tra forze imprenditoriali ed enti pubblici territoriali che dia luogo a partnership nelle quali il peso delle forze imprenditoriali sia almeno paritario rispetto a quello degli enti pubblici, una scala di priorità dovrebbe essere la seguente:

- 1) soggetti privati, oppure enti locali territoriali e soggetti privati accomunati nel progetto a condizione che il numero dei soggetti privati sia pari o superiore al 50% del numero totale dei soggetti proponenti, e gli investimenti dei privati siano pari o superiori al

50% del totale degli investimenti previsti;

- 2) soggetti pubblici-privati accomunati nel progetto;
- 3) soggetti pubblici.

Pertanto, in base alle precedenti considerazioni, ai progetti si attribuiscono i seguenti punteggi in relazione alla natura dei soggetti proponenti:

<b>Soggetti</b>	<b>Punteggio</b>
Publici	3
Publici-Privati	6
Privati oppure enti locali territoriali e soggetti privati a parità di partecipazione o con prevalenza dei soggetti privati	9

Le società di diritto privato controllate dalla Regione vengono considerate soggetti pubblici.

*3. La valutazione del progetto integrato secondo l'entità dell'investimento privato.*

Ci si attende che con il Fondo si realizzi un «effetto volano», ovvero si sostengano iniziative per la creazione di attività economiche «autosufficienti» (in termini di mercato). Perciò, un fattore di selezione viene individuato nell'entità della quota d'investimento di cui si fa carico il privato, nel presupposto che quest'ultima sia direttamente proporzionale all'impegno che l'investitore si assume nel condurre con serietà e in una prospettiva di medio, lungo periodo la sua iniziativa (l'entità dell'investimento privato potrebbe essere considerata come un «indice di serietà» dell'iniziativa).

L'assegnazione del punteggio avviene secondo la scala parametrica sotto riportata, costituita da fasce indicanti in percentuale l'incidenza dell'investimento privato sul costo totale del progetto. Vengono considerati solo i numeri interi; gli arrotondamenti vengono effettuati solo per difetto (es. 30,9 = 30). Le quote di costo sostenute da società di diritto privato controllate dalla Regione vengono considerate come investimento pubblico.

<b>Investimento privato sul totale del costo del progetto</b>	<b>Punteggio</b>
%	
0 - 20	0
21 - 30	2
31 - 40	4
41 - 50	6
51 - 60	8
61 e oltre	10

*4. Valutazione del progetto integrato secondo l'effetto occupazionale.*

L'istituzione del Fondo è finalizzata, tra l'altro, alla creazione di nuova occupazione. Perciò, la valutazione

dei progetti non può prescindere dall'effetto occupazionale del progetto. Non appare tuttavia facile individuare una scala parametrica per la selezione dei progetti dal punto di vista dell'effetto occupazionale. D'altra parte, quest'ultimo, se si traduce in termini di lavoro dipendente, non può che essere previsto nel progetto ed appare irrealistico richiedere che l'effetto verificabile a progetto attuato debba corrispondere esattamente alla previsione, per quanto precisa possa essere, in fase progettuale, l'analisi della ricaduta occupazionale.

Perciò, l'effetto occupazionale non può sempre pesare sulla selezione del progetto quanto altri fattori valutabili con un maggior grado di oggettività. Inoltre, si ritiene che si debba considerare l'effetto occupazionale anche da un punto di vista qualitativo, in relazione ad esigenze sociali. In particolare, vanno privilegiati gli investimenti che favoriscono la nascita e la crescita di un'impresoria giovanile e l'occupazione femminile.

Pertanto, si assegnano i seguenti punteggi, in base alle previsioni sul piano occupazionale:

<b>Creazione di nuovi posti di lavoro</b>	<b>Punteggio</b>
Posti di lavoro: da 1 a 5	1
Posti di lavoro: da 5 a 10	3
Posti di lavoro: oltre 10	5
Nuova occupazione prevalentemente femminile	2 (*)

(\*) Cumulabile con il punteggio assegnato in ragione del numero di nuovi posti di lavoro.

<b>Creazione di nuove imprese</b>	<b>Punteggio</b>
Creazione di almeno una nuova impresa	3 (*)
Creazione di almeno una nuova impresa i cui titolari siano d'età inferiore a 35 anni	2 (*)
Creazione di almeno una nuova impresa i cui titolari siano donne	2 (*)

(\*) Cumulabili.

I punteggi assegnati in relazione alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla creazione di nuove imprese vengono sommati tra loro.

I posti di lavoro sono rapportati a «unità lavorativa annua» (U.L.A.), equiparando il part-time al rapporto di lavoro a tempo pieno.

*5. Parità di punteggio.*

In caso di parità di punteggio l'ordine di graduatoria viene determinato dal punteggio relativo agli effetti occupazionali di cui al precedente paragrafo 4; in caso di ulteriore parità di posizione la priorità viene assegnata al progetto che preveda il maggior numero di nuovi occupati.

Nel caso che si verifichi, pur applicando il criterio

sopra illustrato, ancora una parità di posizione, l'ordine di graduatoria viene determinato dall'entità della quota di investimento che rimane a carico del beneficiario, prima in termini di valore percentuale, quindi, se necessario, in termini di valore assoluto, dando priorità ai progetti che pongono a carico del beneficiario un onere maggiore.

VISTO: IL PRESIDENTE ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 marzo 2001, n. 097/Pres.

**Approvazione di modifiche ai Regolamenti di esecuzione dell'articolo 12, comma 4 e dell'articolo 40, comma 7 della legge regionale 30/1999, approvati rispettivamente con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0375/2000 e con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 483/2000.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 12, comma 4, della legge regionale medesima, che demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina concernente, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria e di azienda agri-turistico-venatoria, nonché della creazione degli spazi naturali permanenti;

VISTO il decreto del Presidente Giunta regionale 25 ottobre 2000 n. 0375/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 2000, Registro 1, foglio 42, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie e, in particolare, l'articolo 6 che stabilisce, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999, la possibilità per le riserve di caccia private e consorziali di essere istituite, in aziende venatorie prioritariamente rispetto ad altri richiedenti, se presentano domanda al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria entro il 31 dicembre 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del 29 dicembre 2000, n. 0483/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 1 febbraio 2001, Registro 1, foglio 4, di approvazione del Regolamento di esecuzione dell'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999, che all'articolo 1, comma 2, proroga al 15 marzo 2001 il termine ultimo per la presentazione della documentazione prevista dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0375/Pres. e che all'articolo 2 fissa al 15 maggio 2001 il termine entro il quale il

Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deve emanare il provvedimento di autorizzazione ovvero respingere la richiesta;

VISTO che l'articolo 8, comma 72, della legge regionale del 26 febbraio 2001, n. 4, ha prorogato al 30 aprile 2001 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conversione in aziende venatorie da parte delle riserve di caccia private e consorziali ed ha, altresì, statuito di differire di dodici mesi dalla data dell'autorizzazione di azienda venatoria l'obbligo previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera c) della legge regionale 30/1999 per la creazione di spazi naturali permanenti;

CONSIDERATO che l'articolo 29, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0375/2000 stabilisce che, entro centottanta giorni dalla data della presentazione delle domande di autorizzazione ad istituire un'azienda venatoria, il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria emetta l'autorizzazione ovvero respinga la richiesta;

CONSIDERATO che l'autorizzazione ad istituire nuove aziende venatorie è subordinata prioritariamente all'esame delle domande presentate dalle riserve di caccia private e consorziali che intendono convertirsi in aziende venatorie;

CONSIDERATO che la proroga disposta dalla legge regionale n. 4/2001 rende di fatto impossibile l'applicazione delle norme regolamentari riguardanti i termini del procedimento autorizzativo per l'istituzione di nuove aziende venatorie, dovendo prioritariamente soddisfare le domande delle riserve di caccia private e consorziali;

RITENUTO di modificare ed integrare i suddetti provvedimenti regolamentari per adeguarli alla norma legislativa n. 4/2001;

SENTITO il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 9 marzo 2001 ha espresso parere favorevole sulle modifiche predisposte dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 793 di data 15 marzo 2001;

DECRETA

1. all'articolo 6, comma 1, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000 n. 0375/Pres, la data «31 dicembre 2000» è sostituita con «30 aprile 2001»;
2. all'articolo 10, comma 2, lettera d), all'articolo 11,

comma 2, lettera e) e all'articolo 22, comma 2, lettera d) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0375/Pres. dopo la parola «aziendale» sono aggiunte le parole «ovvero, la disponibilità, entro un anno dall'autorizzazione, di spazi naturali permanenti tali da raggiungere la percentuale minima prevista»;

3. all'articolo 29, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0375/Pres. le parole «centottanta giorni» sono sostituite con le parole «trecentosessanta giorni»;
4. all'articolo 1, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 dicembre 2000, n. 0483/Pres, la data «15 marzo 2001» è sostituita dalla data «30 aprile 2001»;
5. all'articolo 2, comma 1, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 dicembre 2000, n. 0483/Pres., la data «15 maggio 2001» è sostituita con la data «31 ottobre 2001».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le sopraindicate disposizioni come modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 marzo 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei Conti, Udine, addì 11 aprile 2001  
Atti della Regione Friuli Venezia - Giulia Registro 1, Foglio 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
10 aprile 2001, n. 0107/Pres.

**Legge regionale 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regio-

nale di data 7 marzo 1997, n. 076/Pres., registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997, Registro 1, foglio 74, pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 26 marzo 1997 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in n. cinque fasce e determinata, per ogni fascia, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, da lire 800 al litro per la prima fascia, fino a lire 200 al litro per la quinta;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 049/Pres. di data 19 febbraio 1998, registrato alla Corte dei Conti il 17 marzo 1998, Registro 1, foglio 74 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 dell'1 aprile 1998 è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana, dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale in data 29 gennaio 2001, n. 025/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 6 del 7 febbraio 2001, con il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998, e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999, sulla base delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi delle benzine nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella Regione sono state da ultimo determinate le riduzioni del prezzo delle benzine con decorrenza 1 febbraio 2001 e per la durata di mesi due, come di seguito riportato:

Fascia	Riduzione benzina super	Riduzione benzina Senza Piombo
I	520	575
II	480	515
III	385	470
IV	280	390
V	160	270

ATTESO che il prezzo della benzina praticato nella Repubblica di Slovenia a partire dal 3 aprile 2001, come risulta dal telegramma pervenuto dall'Ambasciata italiana a Lubiana in data 4 aprile 2001, è di talleri 176,10 per litro per la benzina super e di talleri 162,60 per litro per la benzina super senza piombo con 95 ottani;

RILEVATO che detti prezzi corrispondono a lire 1.576 per la benzina super ed a lire 1.456 per la benzina super senza piombo in relazione al cambio del tallero con l'euro fissato dalla ECB in data 3 aprile 2001;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 2, con il quale è stato inserito il comma 4 bis all'articolo 2 della legge regionale 47/1996, il quale prevede che le riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo minimo di due mesi, salvo che in detto periodo le variazioni delle condizioni di mercato comportino una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in

più o meno;

ACCERTATO che il prezzo minimo delle benzine praticato in Regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 3 aprile 2001 è di lire 2.075 per la benzina super e di lire 2.015 per la benzina super senza piombo;

RILEVATO che le differenze tra i prezzi minimi rilevati alla pompa in regione ed i prezzi praticati nella Repubblica di Slovenia sono di lire 499 per la benzina super e di lire 559 per la benzina super senza piombo;

RITENUTO pertanto di dover rideterminare le riduzioni di prezzo per le benzine super e super senza piombo, sulla base dei prezzi praticati in Regione ed in Slovenia sopra riportati come segue:

#### Benzina Super

Fascia	Riduzione di prezzo attualmente applicata	Nuova riduzione di prezzo	Variazione
I	520	495	-25
II	480	460	-20
III	385	365	-20
IV	280	270	-10
V	160	150	-10

#### Benzina Super senza Piombo

Fascia	Riduzione di prezzo attualmente applicata	Nuova riduzione di prezzo	Variazione
I	575	555	-20
II	515	500	-15
III	470	455	-15
IV	390	375	-15
V	270	260	-10

RITENUTO inoltre di dover stabilire, in attuazione dell'articolo 4bis della legge regionale n. 47/1996, come inserito con l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 11/2000, che le nuove riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo di mesi 2, salvo che entro detto periodo non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminare le riduzioni di prezzo sia della benzina super che della benzina super senza piombo per la I Fascia in ragione dell'8% in più o in meno;

VISTA la legge regionale 18/1996;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale in data 6 aprile 2001 n. 1128;

#### DECRETA

##### Art. 1

In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa delle benzine in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante, e si

riduca al diminuire della distanza chilometrica dalla sede del comune di residenza dei beneficiari al valico confinario, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, attualmente determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 29 gennaio 2001, n. 025/Pres, è rideterminata come segue:

Fascia	Riduzione benzina super	Riduzione benzina senza piombo
I	495	555
II	460	500
III	365	455
IV	270	375
V	150	260

#### Art. 2

In attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 47/1996, come inserito con l'articolo, 2 comma 2 della legge regionale 11/2000, le riduzioni di prezzo determinate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo di mesi due, salvo che entro detto periodo non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminare le riduzioni di prezzo sia della benzina super che della benzina super senza piombo per la I Fascia in ragione dell'otto per cento in più o in meno.

#### Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 14 aprile 2001.

Trieste, li 10 aprile 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
10 aprile 2001, n. 0112/Pres.

**Scioglimento del Consiglio comunale di Pordenone.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Consiglio comunale di Pordenone (PN), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile e 11 maggio 1997, è composto dal Sindaco e da quaranta componenti;

CONSIDERATO che nel citato Comune, a causa delle dimissioni contestualmente rassegnate da ventitré consiglieri, sui quaranta assegnati, in data 27 febbraio 2001, con dichiarazione regolarmente assunta al proto-

collo dell'Ente al n. 9643, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

CONSIDERATO che in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

CONSTATATO, quindi, che si è verificata la fattispecie per lo scioglimento del Consiglio comunale prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2 (dimissioni della metà più uno dei membri assegnati) della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo scioglimento del Consiglio comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta e che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della stessa legge, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 3 del 28 febbraio 2001, con il quale, in applicazione del disposto di cui agli articoli 37 bis, comma 4, 39, comma 1, lettera b), n. 2 e 39, comma 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è stato sospeso il Consiglio comunale di Pordenone (PN) e nominato il dott. Luciano Forte, quale Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune fino alla data dello scioglimento del Consiglio comunale stesso;

VISTO altresì il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 5 del 12 marzo 2001, con cui la dott.ssa Laura Testoni è stata incaricata di sostituire il Commissario presso il Comune di Pordenone nei casi di assenza o impedimento in tutte le competenze a lui attribuite, nonché di esercitare le funzioni che lo stesso riterrà di delegarle;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, e, in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTO in particolare il comma 2 del predetto articolo, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della

Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 892 di data 27 marzo 2001;

#### DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Pordenone (PN) è sciolto.
2. Il dott. Luciano Forte è nominato Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
3. Al predetto Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco.
4. Con separato provvedimento dell'Assessore regionale per le autonomie locali, al suddetto Commissario sarà riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23. Allo stesso si applicherà altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese e indennità di missione per gli amministratori dell'ente commissariato.
5. La dott. ssa Laura Testoni è incaricata di sostituire il commissario presso il Comune di Pordenone nei casi di assenza o impedimento in tutte le competenze a lui attribuite, nonché di esercitare le funzioni che lo stesso riterrà di delegarle.
6. Con separato provvedimento dell'Assessore regionale per le autonomie locali, al Commissario sostituito sarà riconosciuta una indennità mensile di carica ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1996, n. 46. Allo stesso si applicherà altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese e indennità di missione per gli amministratori dell'ente commissariato.
7. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, sarà immediatamente trasmesso al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura di Pordenone, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 10 aprile 2001

ANTONIONE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
10 aprile 2001, n. 0113/Pres.

**Legge regionale 10/1991 . Azienda di Promozione Turistica di Trieste. Sostituzione componente del Consiglio di amministrazione.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0359/Pres. di data 31 ottobre 1997 con il quale è stato ricostituito il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Promozione Turistica di Trieste, chiamandovi a far parte, tra gli altri, la signora Ester Pacor, in rappresentanza degli operatori indicati dalle organizzazioni di categoria;

PRESO ATTO che la signora Ester Pacor, già segretario provinciale della Confesercenti, non rappresenta più l'Associazione di categoria che l'aveva designata;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla sua sostituzione in seno al Consiglio d'amministrazione della suddetta Azienda di promozione turistica;

FATTO PRESENTE che, ai sensi dell'articolo 8, lettera b) della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni, con nota di data 2 marzo 2001 la Direzione regionale del commercio e del turismo ha interpellato le Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale per l'individuazione del nuovo rappresentante sostituto;

VISTE le note di designazione pervenute dalle Organizzazioni interessate;

RICHIAMATO l'articolo 8 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modificazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1066 del 6 aprile 2001;

### DECRETA

Il signor Guerrino Lanci è nominato componente in seno al Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Promozione Turistica di Trieste, quale rappresentante degli operatori indicati delle organizzazioni di categoria, in sostituzione della signora Ester Pacor.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 10 aprile 2001

ANTONIONE

---

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 10 aprile 2001, n. 10.

**Approvazione dello Statuto di una Federazione di I.P.A.B. nella Provincia di Pordenone.**

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

PREMESSO che negli ultimi anni nell'ambito terri-

toriale della Provincia di Pordenone è nata e si è sviluppata una forma di collaborazione spontanea fra enti di assistenza e di varia natura giuridica (I.P.P.A.B., Comuni e privato sociale), che sulla spinta di problemi contingenti ha evidenziato tutti i vantaggi dell'agire in comune;

VISTO che le forme di collaborazione sorte così spontaneamente hanno indicato una possibile istituzionalizzazione dell'unione ai sensi dell'articolo 61-c della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dove viene prevista la possibilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di riunirsi in «federazione»;

VALUTATO che tale organismo, sotto il profilo tecnico, consente la condivisione di professionalità già presenti nelle singole realtà e vantaggi derivanti da quelle acquisibili in futuro;

RITENUTO che la forma associativa possa dare soluzione agli attuali problemi incontrati da alcuni enti soprattutto sotto l'aspetto della gestione degli appalti di lavori pubblici, vista la recente normativa nel settore;

CONSIDERATI, inoltre, i benefici economici derivanti dalla gestione unitaria degli acquisti di beni e servizi, del personale, dei servizi contabili e di quelli legali;

RITENUTA la scelta associativa portatrice di benefici, scelta che, pur mantenendo inalterate le prerogative degli organi d'amministrazione degli enti, offre loro la possibilità di partecipare ad un organismo unitario con una connotazione istituzionale che ne garantisca l'efficacia dell'azione;

VISTE le deliberazioni 29 gennaio 2001, n. 14, 28 febbraio 2001, n. 7 e 1° marzo 2001, n. 13, con le quali il Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo «G. Micoli-Toscano» e Pensionato «Cav. Nicola Brussa», il Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo di Spilimbergo ed il Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo «Cavasso Nuovo-Fanna» hanno deliberato:

- di farsi promotori della costituzione di un organismo, che sotto forma di Federazione ex articolo 61-c della legge n. 6972/1890, raggruppi le I.P.A.B. assistenziali della Provincia di Pordenone, avente come fine il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme di attività svolte oltre al provvedere in comune ad acquisti o servizi, non esclusa la gestione del patrimonio;
- di approvare, al fine di cui sopra, la bozza di Statuto e Regolamento della Federazione;

VISTO l'atto costitutivo della «Federazione delle I.P.A.B. della Provincia di Pordenone» ai sensi dell'articolo 61-c della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, siglato il 9 marzo 2001, presso la sede della Provincia di Pordenone, dai legali rappresentanti della Casa di Riposo «Micoli-Toscano» e Pensionato «Cav. Nicola Brussa» di Castions di

Zoppola, della Casa di Riposo di Spilimbergo e della Casa di Riposo di Cavasso Nuovo-Fanna, con il favore dell'Assessore provinciale alle politiche sociali;

RITENUTA tale iniziativa legittima ed opportuna;

ESAMINATO il testo dello Statuto e Regolamento allegato quale parte integrante alle deliberazioni sopra citate;

FATTA RISERVA di approvare, solo successivamente, il Regolamento esecutivo contenente la disciplina, specifica dei rapporti tra gli Enti federati delineata in via generale dal presente atto;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed i relativi Regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI gli articoli 5, punto 6 e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959 ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

#### DECRETA

di approvare la riunione in «Federazione», ai sensi dell'articolo 61-c della legge 17 luglio 1890, n. 6972, delle seguenti istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel territorio della Provincia di Pordenone:

- Casa di Riposo «Micoli Toscano» e Pensionato «Cav. Nicola Brussa», di Castions di Zoppola;
- Casa di Riposo di Spilimbergo;
- Casa di Riposo di Cavasso Nuovo-Fanna.

La federazione che assumerà la denominazione di «Federazione delle I.P.A.B. della Provincia di Pordenone» potrà essere modificata, mediante separazione degli Enti federati o mediante l'aggregazione di altri Enti ai sensi del medesimo articolo 61-c della legge n. 6972/1890.

I suoi fini, la durata, il funzionamento e la sede sono disciplinati dallo Statuto e Regolamento approvati con il presente decreto, e dal Regolamento esecutivo che, come specificato nelle premesse, sarà approvato con successivo atto.

Il Presidente della «Federazione delle I.P.A.B. della Provincia di Pordenone» è incaricato dell'esecuzione del provvedimento che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 10 aprile 2001

POZZO

#### STATUTO E REGOLAMENTO

#### FEDERAZIONE DELLE I.P.A.B. DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

##### Art. 1

##### *Costituzione*

Con il presente atto viene costituita la «Federazione delle I.P.A.B. della Provincia di Pordenone».

Partecipano alla suddetta Federazione le I.P.A.B.:

- Casa di Riposo «M. toscano» e Pensionato «Cav. N. Brussa», di Castions di Zoppola;
- Casa di Riposo di Spilimbergo;
- Casa di Riposo di Cavasso Nuovo-Fanna.

##### Art. 2

##### *Scopi, durata, funzionamento e sede*

Il fine della Federazione è il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme della attività degli Enti federati ed il provvedere in comune ad acquisti o servizi, non esclusa la gestione del patrimonio.

La durata della Federazione viene fissata in anni 20 dalla data di approvazione dello Statuto da parte dell'autorità tutoria.

Per la cessazione, lo scioglimento o la modificazione valgono le norme di cui all'articolo 61/c della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche, ivi comprese le ipotesi di aggregazione di nuovi Enti o di recesso dei federati.

Il funzionamento della Federazione è disciplinato dal presente Statuto e Regolamento, oltre che da apposito Regolamento esecutivo.

La sede della Federazione viene inizialmente fissata presso la Sede della casa di Riposo di Cavasso Nuovo-Fanna in via Vittorio Veneto, N. 91 in Comune di Cavasso Nuovo (Pordenone). Successivamente la stessa potrà essere spostata con deliberazione del Consiglio.

##### Art. 3

##### *Rappresentanza*

Nei rapporti con le autorità e con i terzi, la Federazione tratta in nome e per conto degli Enti federati, nella cui rappresentanza agisce ad ogni effetto.

##### Art. 4

##### *Organi*

Il funzionamento della Federazione è ispirato ai principi di cui al decreto legislativo 29/1993 e successi-

ve modifiche ed integrazioni.

Sono organi della Federazione:

A - Di governo e di indirizzo

- il Consiglio di amministrazione

- il Presidente

B - Di gestione

- il Direttore.

#### Art. 5

##### *Consiglio*

Il Consiglio è l'organo di governo della Federazione. E' composto da tanti membri quante sono le Istituzioni federate, designati dai rispettivi Consigli. Il Consiglio di amministrazione svolge compiti di indirizzo e controllo; definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

I componenti il Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione e contestualmente comunicata all'Ente di appartenenza per la sostituzione del Consigliere.

#### Art. 6

##### *Presidente*

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione. Promuove e dirige l'attività del Consiglio di amministrazione e controlla l'esecuzione delle deliberazioni.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è eletto nella prima riunione, convocata dal Consigliere più anziano di età, dal Consiglio al suo interno, con la presenza di tutti i consiglieri, a maggioranza di voti resi a scrutinio segreto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente, eletto in seno al Consiglio o in subordine dal Consigliere più anziano di età.

Nel caso in cui il Presidente cessi il mandato presso il proprio Ente, il Vice Presidente, o in subordine il Consigliere più anziano di età, convocherà il Consiglio per l'elezione del Presidente, con le procedure di cui al secondo comma, dopo che l'Ente di provenienza del cessato avrà comunicato il nome del nuovo Consigliere.

#### Art. 7

*Durata in carica ed indennità del Consiglio e del Presidente*

I membri del Consiglio d'amministrazione ed il Presidente durano in carica quanto il consiglio che li ha nominati e sono rieleggibili.

In caso di cessazione anticipata del mandato presso l'Ente di appartenenza, cesserà anche la funzione presso la Federazione.

L'Ente soggetto alla rinnovazione degli Amministratori provvederà quindi alla nomina del nuovo Consigliere nella Federazione.

Il Consiglio può deliberare la corresponsione di un'indennità di presenza al Consiglieri ed al Presidente, secondo quanto disciplinato dalla legge regionale 46/1996 e successive modifiche od integrazioni. In tal caso l'importo di questa potrà essere superiore ai 2/3 del gettone di presenza dei Consiglieri della Provincia di Pordenone.

#### Art. 8

##### *Funzionamento del Consiglio*

Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte l'anno, nel mese di marzo per la verifica dell'attività dell'anno precedente e nel mese di settembre per la definizione dei programmi per l'anno successivo. Può inoltre essere convocato quante volte il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno due dei membri.

Per quanto riguarda le adunanze e le deliberazioni, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate per le I.P.A.B.

A parità di voti le proposte si intendono respinte.

#### Art. 9

##### *Direttore*

La gestione della Federazione è svolta dal Direttore. Questi è nominato dal Consiglio e può essere scelto fra i Direttori delle Istituzioni Federate od anche all'esterno di esse. In tale ultimo caso il rapporto viene posto in essere con contratto di diritto privato. Il Direttore rimane in carica al più 5 anni. L'incarico è rinnovabile. Le mansioni svolte collocano la funzione nell'area dirigenziale.

Il Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Federazione e come tale adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione, compresi quelli che impegnano la Federazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, rispondendo dei risultati ottenuti.

Le determinazioni sono immediatamente eseguibili

e devono essere pubblicate all'Albo della sede della Federazione per almeno quindici giorni.

Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione e ne redige i verbali.

Le funzioni di gestione comprendono le attività di attuazione delle funzioni di indirizzo ed in particolare si esercitano mediante:

- a - la direzione di uffici e servizi, con poteri di impulso, organizzazione, delega, sostituzione e avocazione;
- b - la presidenza delle commissioni di gara e la stipula dei contratti;
- c - la presidenza delle commissioni di concorso, l'assegnazione e la mobilità interna del personale, l'auto-rizzazione a missioni, la definizione degli orari di servizio ed, in genere, gli atti di gestione del personale;
- d - gli atti di carattere certificativo, dichiarativo, informativo e ricognitivo.

#### Art. 10

##### *Controllo di gestione*

Il controllo della gestione della Federazione è eseguito come da apposito regolamento esecutivo emanato dal Consiglio di amministrazione.

#### Art. 11

##### *Ripartizione spese*

Le spese inerenti i vari servizi, nonché quelle per il personale, saranno ripartite fra le Istituzioni federate in ragione di una quota fissa e di una percentuale sui posti letto presenti nelle strutture, definite da apposito Regolamento esecutivo.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di richiedere alle Istituzioni federate l'anticipo di un fondo con cui fronteggiare le spese di gestione della Federazione, da liquidarsi, poi, con conguagli secondo i suesposti criteri di ripartizione. L'utilizzo e la rendicontazione di tale fondo, basato sui principi economici, è disciplinata dal Regolamento esecutivo.

#### Art. 12

##### *Personale*

La gestione operativa delle attività istituzionali è assicurata mediante l'opera di personale dipendente degli Enti federati o con essi convenzionati e da questi messo a disposizione su richiesta della Federazione, nella consistenza e con le figure professionali che saranno individuate in apposito Regolamento degli uffici e dei servizi.

Ove se ne riconosca l'esigenza, la Federazione potrà proporre l'instaurazione di collaborazioni o consulenze esterne agli Enti federati con le modalità da stabilire con apposito regolamento esecutivo.

#### Art. 13

##### *Norme finali*

Per la gestione amministrativa e contabile della Federazione e per la vigilanza sulla stessa valgono le norme delle leggi sulle IPAB e dei relativi Regolamenti.

VISTO: L'ASSESSORE PER LE  
AUTONOMIE LOCALI:  
POZZO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 27 marzo 2001, n. EST. 226-D/ESP/4150. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Lestizza, per la realizzazione dei lavori di costruzione del XIII lotto delle fognature comunali in frazione Villacaccia.**

#### IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

#### Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Lestizza, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Lestizza

1) Partita catastale 2201, foglio 14, mappale 258, di mq. 220,  
superficie da espropriare: mq. 220  
in natura: assimilato a prato,  
indennità: L./mq. 1700 x mq.220 = L. 374.000  
(euro 193,15)

Ditta catastale: Degano Letizia mar. Forri, nata il 31 gennaio 1907 a Lestizza.

Ditta attuale presunta: Degano Carlo Felice fu Sante nato il 13 marzo 1910 a Lestizza; Degano Gelindo Gino

fu Sante nato il 24 febbraio 1916 a Lestizza.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 27 marzo 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 29 marzo 2001, n. EST. 237-D/ESP/4452. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di costruzione dei marciapiedi in via Mortegliano e in via del Mercato - 1° lotto.**

IL DIRETTORE SOSTITUTO  
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Pozzuolo del Friuli, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pozzuolo del Friuli

1) Partita catastale 1998, foglio 37, mappale 638 (ex 111 b), di mq. 45, superficie da espropriare: mq. 9, in natura: coltivato ad orto e vigneto, indennità: L./mq. 4.500 x mq. 9 = L. 40.500 (euro 20,91)

Ditta catastale: Mambrini Alberto Giuseppe per 2/3; Mambrini Leila per 1/3.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 29 marzo 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 29 marzo 2001, n. EST. 238-D/ESP/4452. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli, per la realizzazione dei lavori di costruzione dei marciapiedi in via Mortegliano e in via del Mercato - 1° lotto.**

IL DIRETTORE SOSTITUTO  
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Pozzuolo del Friuli, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune Censuario di Pozzuolo del Friuli - Provincia di Udine - Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) Partita catastale 1998, foglio 37, mappale 638 (ex 111 b), di mq. 45, superficie da espropriare: mq. 36, in natura: coltivato ad orto e vigneto, indennità: R.D.: L./mq. 585 : 45 = L./mq. 13  
1/2 x mq. 36 x (valore venale L./mq. 53.000 + 10 x R.D. L./mq. 13) = L. 956.340  
L. 956.3640 - 40% = L.573.804 (euro 296,34)

Ditta catastale: Mambrini Alberto Giuseppe per 2/3; Mambrini Leila per 1/3.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 29 marzo 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 29 marzo 2001, n. EST. 241-D/ESP/4522. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi**

**da espropriare, da parte della Provincia di Udine, per la realizzazione di una pista ciclabile tra Campofornido e Basaldella complanare alla strada provinciale.**

IL DIRETTORE SOSTITUTO  
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione provinciale di Udine, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Campofornido

1) Partita catastale 4182, foglio 10, mappale 799 (ex 262 b), di mq. 76, superficie da espropriare: mq. 76, in natura: seminativo, indennità: L./mq. 3.200 x mq. 76 = L. 243.200 (euro 125,60)

Ditta catastale: Casco Assunta nata l'11 gennaio 1913 a Campofornido proprietaria per l'intero.

2) Partita catastale 8703, foglio 10, mappale 795 (ex 260 b), di mq. 324, superficie da espropriare: mq. 324, in natura: prato, indennità: L./mq. 1.700 x mq. 324 = L. 550.800 (euro 284,46)

indennità corrispondente alla quota di 2/8= L. 137.700 (euro 71,11)

Ditta catastale: Pajarin Prassede nata il 14 settembre 1952 a Vighizzolo d'Este (Padova) proprietaria per 2/8.

3) Partita catastale 753, foglio 22, mappale 394 (ex 8 b), di mq. 24, superficie da espropriare: mq. 24, in natura: prato arborato, indennità: L./mq. 1.700 x mq. 24 = L. 40.800 (euro 21,07)

Ditta catastale: Gorasso Luigia fu Beniamino.

4) Partita catastale 2951, foglio 13, mappale 191 (ex 151 b), di mq. 1015, superficie da espropriare: mq. 1015, in natura: seminativo arborato,

indennità: L./mq. 3.200 x mq. 1015 = L. 3.248.000 (euro 1.677,45)

Ditta catastale: Gorasso Ines nata il 20 ottobre 1910 a Campofornido, proprietaria per l'intero.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 29 marzo 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 2 aprile 2001, n. EST. 277-D/ESP/4461. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Trasaghis, per la realizzazione dell'Ambito Unitario n. 5 del P.P.R. della frazione di Peonis.**

IL DIRETTORE SOSTITUTO  
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Trasaghis è autorizzata a corrispondere ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'intervento citato in premessa:

Comune di Trasaghis

1) Foglio 58, mappale 453 di are 0,06 da espropriare: quota indivisa, 166,66/1000 di mq. 6 indennità: 1/2 x mq. 6 x (Valore venale L./mq. 30.000 + 10 x Reddito Domenicale L./mq. 10) x 166,66/1000 = L. 15.050  
L. 15.050 - 40% = L. 9.030 (euro 4,66)

Quota di comproprietà di: Di Santolo Luisa nata a Trasaghis il 19 gennaio 1936, comproprietario per 6/162; Mamolo Fabiano nato a Trasaghis il 18 settembre 1959, comproprietario per 7/162; Mamolo Sylvain-Daniel nato in Francia il 24 febbraio 1965, comproprietario per 7/162; Mamolo Viviane nata in Francia il 4 giugno 1968, comproprietaria per 7/162.

2) Foglio 58, mappale 454 di are 0,11  
 da espropriare: quota indivisa, 333/1000 di mq. 11  
 indennità:  $1/2 \times \text{mq. } 11 \times (\text{Valore venale L./mq. } 30.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq. } 10) \times 333/1000 = \text{L. } 55.130$   
 L. 55.130 - 40% = L. 33.080  
 (euro 17,08)

Quota di comproprietà di: Di Santolo Luisa nata a Trasaghis il 19 gennaio 1936, comproprietario per 6/81; Mamolo Fabiano nato a Trasaghis il 18 settembre 1959, comproprietario per 7/81; Mamolo Sylvain-Daniel nato in Francia il 24 febbraio 1965, comproprietario per 7/81; Mamolo Viviane nata in Francia il 4 giugno 1968, comproprietaria per 7/81.

3) Foglio 58, mappale 457 di are 0,44  
 da espropriare: quota indivisa, 888,88/1000 di mq. 27  
 indennità:  $1/2 \times \text{mq. } 27 \times (\text{Valore venale L./mq. } 30.000 + 10 \times \text{Reddito Domenicale L./mq. } 10) \times 888,88/1000 = \text{L. } 361.200$   
 L. 361.200 - 40% = L. 216.720  
 (euro 111,93)

Quota di comproprietà di: Di Santolo Carlo fu Antonio nato a Trasaghis il 3 novembre 1900, proprietario per 9/27; Rizzotti Enni fu Erminio nato a Trasaghis il 27 dicembre 1886, proprietario per 3/27; Rizzotti Antonio fu Antonio, proprietario per 3/27; Rizzotti Grazia fu Antonio nata a Trasaghis il 17 ottobre 1896, proprietaria per 3/27; Rizzotti Lucia fu Antonio nata a Trasaghis il 6 dicembre 1894, proprietaria per 3/27; Rizzotti Erminia fu Erminio, proprietaria per 3/27.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 2 aprile 2001

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 12 febbraio 2001, n. 351.

**Legge regionale 18/1996, articolo 6. Attività programmatica e direttive generali per la gestione delle competenze del Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Giunta per l'anno 2001. Approvazione.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, il quale dispone che la Giunta regionale definisce periodicamente e comunque ogni anno, gli obiettivi e i programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

RITENUTO di provvedere per quanto attiene ai set-

tori di competenza del Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale (n. 183) di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 12 febbraio 2001;

all'unanimità,

DELIBERA

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è approvato l'allegato programma contenente gli obiettivi nonché le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione nei settori di competenza del Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale per l'anno 2001.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI  
 IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei Conti, Trieste, addì 4 aprile 2001  
 Atti della Regione Friuli Venezia - Giulia, Registro 1, foglio 118

**Segreteria Generale della Presidente  
 della Giunta regionale**

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Legge regionale n. 18/1996  
 articolo 6, comma 1

PROGRAMMA PER L'ANNO 2001

*A) - Spese per l'adesione, con quote di associazione ad istituzioni, fondazioni, enti e associazioni aventi finalità di interesse economico, finanziario, culturale, ricreativo-educativo o che, comunque, svolgono un'attività che possa interessare la Regione (capitolo n. 60).*

Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1990, n. 58 la Giunta regionale decise di aderire o di confermare l'adesione, per il 2000, ai seguenti organismi ritenuti di interesse per la Regione:

- A.I.NE.VA.: Associazione Interregionale di coordi-

namento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe.

- C.I.S.I.S.: Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico.
- Centro Interregionale di coordinamento per i problemi inerenti le informazioni territoriali.
- I.N.U.: Istituto Nazionale di Urbanistica.
- S.I.S.E.: Società Italiana di Studi Elettorali.
- Associazione Italia-Austria.
- Club des Partenaires del Programma LEED dell'O.C.S.E.
- Associazione Nazionale Usi Civici, Terre e Demani Collettivi.
- Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo.
- U.N.I.I.: Unione di Navigazione Interna Italiana.
- Consorzio per l'Idrovia Litoranea Veneto e Diramazioni.
- Osservatorio Legislativo Interregionale.
- S.I.F.E.T.: Società Italiana di fotogrammetria e topografia.
- I.T.A.C.A.: Istituto per la Trasparenza, l'Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti.
- C.E.R.V.I.M.: Centro di Ricerche, studi e valorizzazione per la Viteicoltura Montana.
- Internationale Forschungsgesellschaft Interpraevent - Società Internazionale di Ricerca Interpraevent.

Poiché i singoli statuti e, ove non altrimenti disposto il codice civile, prevedono la possibilità di revocare l'adesione entro precisi termini e l'Amministrazione regionale non ha ritenuto di esercitare il diritto di recesso entro tali termini, le adesioni ai suddetti organismi devono intendersi confermate anche per il 2001, con il conseguente obbligo di versamento delle relative quote associative.

La legge regionale (n. 183) approvata nella seduta del 28 dicembre 2000, dal Consiglio regionale ha stanziato, sul cap. 60 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, nell'ambito dell'U.P.B. n. 3.3.1.1.50, la somma di lire 200.000.000 per provvedere al pagamento delle quote dovute a seguito delle adesioni di cui alla già citata legge regionale.

In considerazione dell'interesse manifestato dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali nel limite della somma ancora disponibile dopo il pagamento degli oneri derivanti dalle adesioni già in corso, il Servizio affari generali della segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale è autorizzato a predisporre

gli atti per l'adesione all'Associazione delle Agenzie della democrazia locale provvedendo altresì al versamento della relativa quota.

*B) Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese al personale estraneo alla Regione, di consigli, comitati, collegi e commissioni (capitolo n. 150).*

Sulla base delle previsioni contenute nella legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale» e nell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, con cui è stata disciplinata la durata massima nonché l'eventuale proroga o ricostituzione degli organi collegiali previsti dalla sopracitata legge regionale n. 63/1982, si individua quale obiettivo generale quello di garantire che detti organi possano fornire il necessario apporto all'azione amministrativa della Regione, attraverso l'espletamento delle loro funzioni istitutive, tenendo altresì conto dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica ed in particolare di quella corrente.

Al fine di consentire il funzionamento dei sopracitati organi, la legge regionale n. (183) di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, ha stanziato in termini di competenza sul capitolo 150 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, nell'ambito dell'U.P.B. n. 52.3.1.1.663 la spesa di 500.000.000 di lire per gli oneri di funzionamento - compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese al personale estraneo alla Regione - di consigli, comitati, collegi e commissioni, comunque denominati.

Premesso che per gli organi già attualmente costituiti, nonché per quelli da costituire, si deve procedere sino alla loro scadenza al pagamento dei compensi e dei rimborsi in quanto spesa dovuta e, in conseguenza, priva di carattere discrezionale, vengono di seguito indicate le direttive generali cui devono adeguarsi, in assenza di apposite normative particolari, le strutture interessate, anche al fine di garantire la tempestiva ricostituzione degli organi collegiali istituiti con leggi o regolamenti nonché il regolare funzionamento dei medesimi.

In particolare il Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale assicurerà i necessari adempimenti connessi alla costituzione, ricostituzione e proroga su istanza delle strutture competenti per materia. Pertanto:

- a) le fasi di avvio ed istruttoria dei procedimenti diretti alla costituzione, ricostituzione, proroga o comunque connessi al funzionamento di organi collegiali previsti da norme di legge o regolamentari sono

svolte dalle strutture regionali competenti in virtù di apposita previsione normativa ovvero, in difetto di un tanto, competenti per materia in relazione ai compiti dell'organo di volta in volta interessato;

- b) nelle ipotesi di ricostituzione di organi collegiali le Direzioni regionali o Servizi autonomi interessati cureranno di attivare i relativi adempimenti con congruo anticipo, tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'acquisizione degli elementi istruttori e delle autorizzazioni necessarie;
- c) al termine delle suindicate fasi le strutture stesse provvederanno a trasmettere alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale apposita richiesta corredata dalla necessaria documentazione, sottoscritta, per gli organi previsti da apposite norme, dall'Assessore regionale oppure dal Direttore regionale o di Servizio autonomo competente; per gli organi collegiali non previsti da apposite norme la richiesta, sottoscritta esclusivamente dall'Assessore regionale competente per materia, deve risultare motivata da necessità effettive e volta al conseguimento di ben definiti obiettivi connessi alle funzioni dell'Amministrazione regionale;
- d) oltre ai profili già evidenziati le richieste devono risultare complete di tutti gli elementi necessari per l'adozione dei successivi provvedimenti, con particolare riferimento alle finalità o riferimenti alla legge istitutiva, alle proposte inerenti alla composizione dell'organo - presidente, componenti, segretario, ecc. - nonché alla durata e, quando necessario, al valore del gettone di presenza;
- e) le richieste stesse devono altresì essere adeguatamente motivate in relazione ad ogni scelta discrezionale oggetto delle proposte contenute nelle stesse;
- f) a seguito di ricezione dell'apposita richiesta da parte delle strutture competenti la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale provvede agli adempimenti necessari e conseguenti previa verifica della regolarità formale delle proposte e procedendo, ove necessario, alle opportune richieste di chiarimenti ed integrazioni.

Le spese per il funzionamento di tutti gli organi collegiali, comunque denominati, operanti presso l'Amministrazione regionale, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio al personale estraneo alla Regione, laddove spettanti, dovranno rientrare nel limite delle disponibilità del capitolo 150 precitato.

*C) - Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di trasferta ed il rimborso spese al personale estraneo alla Regione, del Comitato tecnico regionale per il Friuli-Venezia Giulia della Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane. (cap. 152).*

Sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni si individua quale obiettivo generale, la corresponsione dei gettoni di presenza, le indennità di missione e di trasferta e dei rimborsi spese ai componenti del Comitato Tecnico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia della Cassa per il Credito alle imprese Artigiane.

Al fine di consentire il funzionamento dei sopra citati organi la legge regionale (n. 183) di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, ha stanziato, in termini di competenza, sul capitolo 152 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, nell'ambito dell'U.P.B. n. 52.3.1.1.663 la spesa di lire 12.000.000 per detti compensi.

La corresponsione dei suddetti compensi avviene con i limiti e le modalità di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

*D) - Spese per i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni tecniche provinciali per la verifica dei calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto (cap. 153).*

Sulla base delle previsioni contenute nella legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 recante «Norme sull'osservanza delle disposizioni ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981 n. 741» così come modificata dall'articolo 29 della legge regionale 24 giugno 1995, n. 31, e in particolare dell'articolo 5 che istituisce apposite commissioni tecniche al fine dell'effettuazione della verifica sull'osservanza delle norme sismiche - nonché del Regolamento di esecuzione della legge regionale 27/1988 recante «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164/Pres. del 5 aprile 1989, si individua quale obiettivo generale quello di garantire che detti organi possano fornire il necessario apporto all'azione amministrativa della Regione, attuando l'espletamento delle loro funzioni istitutive.

Al fine di consentire il funzionamento dei sopra citati organi, la legge regionale (n. 183) di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, ha stanziato, in termini di competenza sul capitolo 153 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, nell'ambito dell'U.P.B. n. 52.3.1.1.663 la spesa di lire 130.000.000 destinata ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni tecniche provinciali per la verifica dei calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto di cui al summenzionato articolo 5, comma 11, legge regionale 27/1988;

La misura dei compensi predetti risulta inoltre concretamente definita dal sopracitato Regolamento.

Il Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, per il perseguimento dell'obiettivo indicato, assicura gli adempimenti necessari a garantire l'erogazione dei pagamenti dovuti ai componenti delle commissioni tecniche provinciali per la verifica dell'osservanza delle norme sismiche, previste dall'articolo 5, comma 11 della legge regionale 9 maggio 1988 n. 27, così come modificata dall'articolo 29 della legge regionale 24 luglio 1995 n. 31; tali compensi sono determinati sulla base del Regolamento di esecuzione della legge regionale 27/1988 recante «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 164/Pres. del 5 aprile 1989.

*E) Compensi ed assegni al personale estraneo all'Amministrazione regionale, relatori in commissioni e comitati, per lo studio di particolari problemi regionali (capitolo 154).*

Il Servizio affari generali della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale assicura gli adempimenti procedurali previsti dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, così come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 38, in ordine alle richieste di affidamento di incarichi di consulenza o di studio ai componenti esterni dei predetti organi collegiali, o ad altri esperti particolarmente qualificati, qualora durante lo svolgimento dei lavori degli organi stessi e per le finalità per le quali risultano costituiti, sorga la necessità di approfondire questioni specifiche e/o di settore che richiedano conoscenze ed esperienze specialistiche, con la finalità di consentire agli organi stessi l'effettivo conseguimento degli obiettivi da conseguire e/o un più efficace espletamento delle funzioni attribuite.

Per tali finalità la legge regionale (n. 183), ha stanziato in termini di competenza sul capitolo 154 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, nell'ambito dell'U.P.B. n. 52.3.1.1.663 la spesa di lire 20.000.000, destinata a compensi ed assegni al personale estraneo all'amministrazione regionale, relatori in commissioni e comitati per lo studio di particolari problemi regionali di cui al summenzionato articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 63/1982.

Ciò premesso, e ravvisata la necessità che le ipotesi di affidamento di incarichi di consulenza e/o di studio di cui sopra siano limitate ai soli casi in cui la mancata attivazione di tali strumenti possa compromettere l'esito del lavoro dell'organo richiedente, la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale assicura l'osservanza delle seguenti direttive generali, cui si dovranno adeguare le Direzioni regionali che presentino

apposita richiesta:

- a) la richiesta di affidamento di incarichi a consulenti e/o esperti esterni viene formulata dall'Assessore competente per materia in relazione all'oggetto del lavoro dell'organo collegiale, qualora l'esigenza di approfondimento risulti da apposito verbale redatto nel corso dei lavori del gruppo;
- b) la richiesta deve contenere l'indicazione delle ragioni che rendono necessario l'approfondimento in ordine a questioni specifiche e/o di settore, quale condizione utile per l'espletamento del compito affidato all'organo stesso, nonché la definizione precisa delle questioni da approfondire, che non possono essere individuate in modo generico, ovvero corrispondere al più ampio incarico dell'organo stesso;
- c) le questioni che debbono costituire oggetto di approfondimento devono essere tali da richiedere particolari conoscenze ed esperienze specialistiche delle quali funzionari e dirigenti regionali siano sprovvisti;
- d) le richieste dovranno altresì essere corredate da appositi prospetti o sommari che diano conto dell'attività da svolgere, la quale dovrà comunque tradursi in un elaborato finale;
- e) i compensi relativi vengono fissati dalla Giunta regionale, con la deliberazione di affidamento degli incarichi, su proposta dell'Assessore competente accompagnata da apposita dichiarazione di congruità dei costi rilasciata dalla Direzione regionale richiedente, ovvero, su richiesta di quest'ultima, dalla struttura regionale competente per materia ai sensi della legge regionale n. 7/1988.

Le spese per i compensi dovuti a consulenti ed esperti esterni incaricati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, così come integrato dall'articolo 1 della legge regionale n. 38/1984, dovranno rientrare nel limite della disponibilità del precitato cap. 154 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

Ai sensi del comma 92 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al presente Programma viene delegato, per l'effettuazione delle scelte di gestione concernenti le relative risorse finanziarie, il Direttore regionale per gli Affari istituzionali competente alla trattazione delle materie del Servizio affari generali, in conformità al decreto 503/SG del 31 dicembre 1999.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI  
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 febbraio 2001, n. 592.

**Legge regionale 18/1996. Definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nel corso del 2001 da parte dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, che demanda alla Giunta regionale la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione di ogni settore regionale;

VISTE le leggi regionali 1 marzo 1988, n. 7 ed n. 8, nonché 17 giugno 1993, n. 47, riguardanti, tra l'altro, le competenze dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)»;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, concernente «Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali»

VISTA la legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere spese per gli interventi a favore di iniziative ed attività di interesse delle popolazioni di lingua e cultura slovena nei settori linguistico, culturale, artistico e formativo;

VISTA la legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, con cui la Regione viene autorizzata a sostenere spese dirette relative all'elaborazione e alla pubblicazione di studi e ricerche di particolare interesse nei settori scientifico, economico, sociale, culturale e didattico aventi per oggetto il Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, ed in particolare l'articolo 55, che autorizza l'Amministrazione, attraverso l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale, ad intervenire a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario che abbiano sede legale nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che l'articolo 55 della citata legge regionale n. 9/1999, ai commi 2, 3, 5 e 6, individua i criteri di intervento e le modalità di presentazione delle domande;

VISTA la propria deliberazione 28 giugno 1996, n. 2903, registrata alla Corte dei conti il 23 agosto 1996, Registro 2, foglio 38, che approva, tra l'altro, i criteri di concessione dei contributi previsti dalla citata legge

regionale n. 23/1965, articolo 1, punto 4, lettera a);

VISTA la propria deliberazione 28 giugno 1996, n. 2905, registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 1996, Registro 1, Foglio 355, che approva, tra l'altro, i criteri di concessione dei contributi previsti dalla citata legge regionale n. 23/1965, articolo 1, punto 4, lettera b);

VISTA la propria deliberazione 8 agosto 1997, n. 2427, registrata alla Corte dei conti in data 29 settembre 1997 - Atti Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 376, con cui sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei contributi per la stampa a favore della minoranza slovena;

VISTA la propria deliberazione 29 agosto 1997, n. 2536, con la quale la Giunta regionale ha demandato al Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni tutti i compiti previsti per la Commissione consultiva con il compito di procedere all'istruttoria delle domande di intervento a favore delle pubblicazioni periodiche e non periodiche di cui alla legge regionale n. 23/1965;

RITENUTO, pertanto, quanto agli interventi di cui all'articolo 1, punto 4, lettera a) della legge regionale n. 23/1965, di definire l'obiettivo dell'azione regionale secondo le seguenti caratteristiche:

- perseguire le finalità, specificando gli indirizzi che emergono dalla legge regionale, di favorire, attraverso la concessione di sovvenzioni, sussidi, compensi e premi, la realizzazione di articoli, notiziari, bollettini, manifesti e giornali murali, studi, documentazioni, opuscoli, monografie, riviste ed altre pubblicazioni, per le informazioni radiotelevisive e per l'assunzione e la distribuzione di materiale fotocinematografico per la divulgazione della conoscenza dei problemi regionali e per la documentazione dell'attività e degli interventi della Regione;

RAVVISATA, altresì, nell'ambito di detto obiettivo, l'opportunità di determinare il seguente programma di interventi nei limiti del capitolo 420 del documento tecnico allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e dell'U.P.B. 3.3.3.1.54:

- di finanziare le pubblicazioni periodiche che supportino e divulgino la conoscenza dei problemi regionali e che documentino l'attività e gli interventi della Regione valutandone la periodicità, la tiratura, l'ambito di diffusione, il «target», la messa in vendita e la presenza di pubblicità, il numero di pagine, la data di uscita del primo numero, l'impostazione grafica, la situazione economico/gestionale della pubblicazione al fine di garantire un corretto ed ottimale impiego dei fondi;

- di finanziare le emittenti valutando il numero di notiziari nella giornata, l'audience, l'ambito di diffusione sul territorio, la presenza di pubblicità, la situazione economico/gestionale della rubrica informativa al fine di orientare l'intervento pubblico su attività che diano

la massima diffusione possibile di notizie di interesse regionale e che coprano con la loro informazione il più vasto territorio possibile;

RITENUTO, ancora, quanto agli interventi di cui all'articolo 1, punto 4, lettera b) della legge regionale n. 23/1965, di definire l'obiettivo dell'azione regionale secondo le seguenti caratteristiche:

- perseguire le finalità, specificando gli indirizzi che emergono dalla legge regionale, di favorire, attraverso l'erogazione di contributi o il sostegno di spese dirette, la realizzazione di opere di carattere giuridico, sociale, artistico, tecnico, culturale in genere che presentino interesse per il patrimonio culturale della Regione;

RAVVISATA, altresì, nell'ambito di detto obiettivo, l'opportunità di determinare il seguente programma di interventi nei limiti del capitolo 406 dello stanziamento del documento tecnico allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e dell'U.P.B. 3.3.3.1.54:

- finanziare progetti editoriali di rilevante valore culturale al fine di garantire un corretto ed ottimale impiego dei fondi disponibili;

- privilegiare iniziative editoriali che portino al massimo livello il ruolo della Regione Friuli-Venezia Giulia nel contesto storico, politico ed economico del centro/est europeo nel momento storico della prossima unificazione dei Paesi europei, piuttosto che la Regione presa a se stante;

- privilegiare, sempre nell'ottica di evidenziare il ruolo della Regione nel contesto europeo, le iniziative editoriali di cui sopra da tradurre in italiano e/o viceversa al fine di garantire la massima diffusione della comunicazione e della cultura;

- privilegiare iniziative editoriali garantite da istituzioni scientifiche e culturali di indiscusso prestigio dovendo puntare prioritariamente sulla produzione scientifica di livello e di qualificazione;

- quantificare il contributo da assegnare ai singoli beneficiari ammessi a riparto, esaminando le istanze di contributo alla luce della qualità contenutistica e della rilevanza culturale, garantendo il più possibile i requisiti di oggettività, consentendo una contemperazione tra i disavanzi previsti per ogni singola iniziativa e l'esigenza di soddisfare il più ampio numero di richieste coerenti con il programma;

RITENUTO di provvedere al finanziamento di quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge regionale n. 9/1999 mediante l'utilizzo dei fondi dell'U.P.B. 3.3.3.1.54 per il capitolo 425 del documento tecnico allegato al bilancio ed al relativo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2001;

RITENUTO di definire gli obiettivi per le attività di informazione, comunicazione, sviluppo dell'immagine, di promozione e di pubbliche relazioni dell'Ufficio di

cui trattasi per l'anno 2001 ai sensi dell'articolo 1, punto 3, lettera a) e punto 4, lettera a) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, secondo le modalità di seguito indicate:

*A: divulgare la conoscenza dei problemi regionali e documentare l'attività e gli interventi della Regione.*

La presente finalità viene conseguita mediante un costante e proficuo rapporto con tutte le realtà regionali, nazionali e di ogni ulteriore livello che si occupano di informazione e di comunicazione nelle tematiche relative ai problemi della Regione ed alle attività che vengono svolte dal Consiglio, dalla Giunta e dalle varie strutture regionali.

L'Agenzia Regione Cronache costituisce lo strumento di comunicazione delle informazioni quotidiane riguardanti l'attività istituzionale dell'Amministrazione regionale rivolto agli organi di informazione regionali, nazionali ed internazionali. Per raggiungere l'obiettivo, stante l'evoluzione delle tecnologie per le trasmissioni e l'abbandono dell'utilizzo delle linee telegrafiche da parte dell'amministrazione delle Poste Italiane, è necessario rinnovare gli impianti di editing e di trasmissione potendo giungere, a tal fine, anche a contratti con Enti e/o Agenzie che garantiscano il raggiungimento di tale obiettivo. L'Agenzia cura anche la redazione delle notizie per il Televideo regionale inserito nel Televideo della terza rete RAI, con la quale si stipula apposita convenzione.

L'Agenzia Regione Cronache raccoglie e diffonde all'interno dell'Amministrazione regionale le informazioni di interesse regionale diffuse dalle Agenzie nazionali ed internazionali. A tal fine si stipulano le convenzioni con le Agenzie ANSA, ADN-KRONOS ed altre seguendo criteri di completezza delle informazioni di specifico interesse regionale da queste diffuse.

L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Giunta regionale ha funzione di coordinamento e di redazione del sito Internet della Regione che deve caratterizzarsi sempre più come strumento di offerta di servizi ai cittadini ed alle imprese e a quanti in generale hanno rapporti con l'Amministrazione regionale. A tal fine è necessario che si provveda all'istituzione di apposita unità all'interno dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni nei modi più consoni all'importanza che va assumendo tale strumento di comunicazione. Per la completezza dell'informazione ai cittadini, rilevato il buon esito della sperimentazione effettuata, si ritiene opportuno rinnovare la convenzione con l'Agenzia ANSA per l'immissione nel sito Internet della Regione del Notiziario quotidiano del Friuli-Venezia Giulia.

Per la divulgazione dell'attività istituzionale e per la promozione della realtà regionale, apposti contratti possono essere stipulati con quotidiani, periodici di varia natura ed emittenti radiofoniche o televisive regionali o nazionali (con adeguato ascolto nel territorio regio-

nale), nonché di valenza interregionale e transfrontaliera. A sostegno delle iniziative rivolte a promuovere la conoscenza dell'attività istituzionale regionale presso Enti, Agenzie, organi di informazione di valenza nazionale e internazionale, l'Ufficio stampa potrà stipulare apposite convenzioni con Enti e Agenzie di Pubbliche relazioni operanti a livello nazionale. Nell'ambito delle iniziative rivolte al sostegno dell'informazione e della cultura della minoranza italiana in Slovenia e Croazia si provvederà ad instaurare rapporti di collaborazione, scambio e coproduzione di servizi e documentari con Enti ed istituzioni operanti a servizio della comunità di lingua italiana.

L'informazione si svolge anche mediante la realizzazione di vari servizi e programmi che vengono predisposti dal Centro regionale di produzione televisiva, che continua nell'attività di comunicazione diretta, anche mediante la realizzazione di filmati dedicati all'attività istituzionale della Giunta regionale e del Consiglio regionale e fornisce i relativi prodotti alle emittenti televisive per l'inserimento degli stessi all'interno dei relativi telegiornali e nell'ambito dei rispettivi palinsesti.

Al fine di consentire alle emittenti televisive regionali di avere a disposizione in tempi adeguati le produzioni del Centro si rende necessario stipulare (in base a criteri di economicità, qualità ed affidabilità) apposite convenzioni o contratti con Società o Ente in grado di consentire la trasmissione satellitare programmata dei servizi.

Al fine di costituire un archivio delle immagini fotografiche che documentano la storia della Regione autonoma dalla sua istituzione, le caratteristiche del territorio e dei beni culturali anche nella loro evoluzione temporale, si provvederà all'acquisizione del materiale necessario ed alla sua catalogazione.

Potranno essere effettuate, per uso interno della Giunta regionale, indagini relative ai dati degli ascolti delle emittenti radiotelevisive presenti in regione, per le necessità collegate alla funzionalità dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni e delle altre strutture operative degli altri uffici.

La Giunta stessa potrà individuare i settori e gli argomenti interessati ad indagini ed approfondimenti anche di carattere statistico nell'ambito dell'attività di competenza ed al fine di conoscere in termini compiuti quali siano, a livello locale, i dati necessari alla migliore definizione dell'operatività delle strutture regionali, nonché i pareri della popolazione.

I rapporti dell'Amministrazione regionale con gli organismi dell'Unione europea e la partecipazione ad attività di Associazioni tra Regioni in Europa, trovano sostegno nell'Ufficio stampa anche attraverso l'attività di coordinamento dell'attività di traduzione da e verso le lingue delle varie nazionalità coinvolte nelle citate strutture.

In attuazione alle finalità previste dalla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, articolo 7, l'Ufficio Stampa e pubbliche relazioni cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui quotidiani e sui periodici di avvisi di concorso, avvisi ai residenti della regione in materia di legislazione regionale, gare d'appalto di servizi, forniture, ecc., su richiesta degli Assessorati e delle Direzioni regionali.

Un costante impegno viene perseguito per la traduzione di testi istituzionali e di informazione regionale nei confronti della minoranza di lingua e cultura slovena, cui viene provveduto ai sensi delle competenze affidate dalla normativa vigente. A tale proposito è necessario porre in evidenza che la nuova normativa sull'utilizzo delle lingue minoritarie può cambiare competenze e procedure in essere, con l'auspicio di un concreto accorpamento degli interventi nell'ambito di un'unica struttura operativa dell'Amministrazione regionale.

In occasione delle manifestazioni che vengono organizzate dalla Regione o con il concorso della stessa, l'Ufficio cura la promozione ad ogni livello di comunicazione e di informazione, assicurando la migliore visibilità possibile alle realizzazioni in tutte le sedi e le occasioni.

Viene inoltre curata, d'intesa con la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e su indicazione della Giunta, la preparazione delle manifestazioni culturali promosse dall'Amministrazione regionale nell'anno 2001 con particolare attenzione al Mittelfest ed alle mostre che saranno allestite presso Villa Manin di Passariano.

Particolare attenzione deve essere confermata con la riproposizione di campagne promozionali già elaborate in passato, nonché la predisposizione e la diffusione di messaggi informativi di utilità sociale soprattutto nei settori della sanità e dell'ambiente.

In tutti gli esercizi finanziari trascorsi l'Ufficio ha dedicato costante attenzione alla stampa delle realizzazioni monografiche prodotte dalle Direzioni regionali nelle materia di competenza.

Verrà attuata una scelta tra la produzione libraria che viene offerta dalle case editrici al fine di poter disporre l'acquisto di libri di particolare pregio e con contenuti di vario interesse. Detti prodotti vengono utilizzati per rappresentanza, per aggiornamento didattico o su richiesta dei settori della Regione.

Tra le iniziative di interesse regionale che verranno realizzate od avviate nel corso del 2001 sono previsti un CD-ROM sullo sviluppo architettonico della città di Trieste e un CD-ROM sul friulano, le sue espressioni letterarie e le altre lingue romanze, in collaborazione con l'Editore Casamassima, un volume curato dall'Editoriale Associati Lint sulle Alpi Giulie viste in foto panoramiche, lo sviluppo del facsimile del «Salterio di

S. Elisabetta» in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici del F.V.G. nonché un volume sui siti di interesse storico nel Friuli-Venezia Giulia curato dalla Libreria Editrice Goriziana.

Le risorse per le attività sinora descritte vengono individuate nelle poste a carico dell'U.P.B. n. 3.3.3.1.52 per il capitolo 399 e dell'U.P.B. 3.3.3.1.53 per i capitoli 400, 403 e 421 del documento tecnico allegato al bilancio ed al relativo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2001, e verranno autorizzate ed impegnate dal Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, anche in applicazione a quanto previsto dal «Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo», approvato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 1987, n. 112/Pres., così come integrato e modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 1988, n. 472/Pres.

Si fa riserva di dare comunque avvio, nelle more dell'iter amministrativo di cui alla legge regionale n. 18/1996, agli adempimenti urgenti ed indifferibili, in particolare per le spese obbligatorie.

*B: sostenere spese dirette per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale.*

L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale attua quanto di competenza per la migliore riuscita delle iniziative di promozione e di pubbliche relazioni che vengono organizzate dalla Regione e, su indicazione della stessa, da organismi nazionali e regionali che promuovono attività di rilevanza esterna a carattere locale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale.

Vengono quindi organizzati convegni, seminari, riunioni, conferenze ed altre iniziative di promozione e di informazione sulle tematiche di interesse e di competenza regionale su indicazione della Giunta.

Tra gli altri vengono individuati come di primaria importanza alcuni eventi quali:

- il Forum ambientale delle Regioni europee, l'incontro internazionale «G8 Ambiente» in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente; gli Stati Generali transfrontalieri come momento di elaborazione di una progettualità coordinata nell'ambito dell'allargamento dell'Unione europea per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, le Regioni e gli Stati confinanti.

Le risorse per gli interventi evidenziati vengono individuate nelle poste a carico dell'U.P.B. 3.3.3.1.53 e del relativo capitolo 404 del documento tecnico allegato al bilancio ed al relativo stato di previsione della

spesa per l'esercizio finanziario 2001, che verranno utilizzate mediante l'applicazione del «Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo», approvato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 1987, n. 112/Pres., integrato e modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 1988, n. 472/Pres.

Si fa riserva di dare comunque avvio agli adempimenti urgenti ed indifferibili connessi a manifestazioni da svolgere all'inizio dell'anno.

CONSIDERATO che la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, all'articolo 8, commi 52 e 53, autorizza le Direzioni regionali e i Servizi autonomi a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;

PRESO ATTO che per l'esercizio finanziario in corso l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, per le finalità sopra descritte potrà sostenere, mediante l'utilizzo dei fondi assegnati al cap. 431 dell'U.P.B. 52.3.3.1.1639, spese per l'acquisto di: attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computers portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose; materiali e attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede; libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani; materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile; attrezzature e materiale fotografico comprese le pellicole;

CONSIDERATO di affidare al Funzionario delegato dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale, la gestione delle risorse finanziarie di cui al neo-istituito cap. 431, in conformità a quanto previsto dall'apposito regolamento che verrà approvato con separato atto;

SI FA RISERVA di dare comunque avvio agli adempimenti urgenti ed indifferibili, in special modo l'acquisto di pubblicazioni periodiche e di materiale

fotografico, necessari al personale dell'Ufficio per lo svolgimento delle loro mansioni lavorative;

RITENUTO di delegare al Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni la scelta della gestione delle risorse finanziarie così come previsto dal comma 92 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, relativamente ai capitoli 399, 400, 403, 404, 421 e 431 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001;

RITENUTO, inoltre, di rimandare ad un atto successivo l'individuazione degli obiettivi e del programma relativi all'applicazione di quanto di competenza nell'ambito della legge regionale n. 46/1991 in attesa del parere sul programma in argomento per l'anno 2001 da parte della Commissione regionale per la cultura slovena;

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che si è espresso favorevolmente nella seduta odierna;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale,

all'unanimità,

#### DELIBERA

- a) di approvare gli obiettivi ed i programmi da attuare nel corso dell'anno 2001 da parte dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 18/1996, così come descritto nella premessa, parte integrante del presente dispositivo;
- b) di affidare al Funzionario delegato dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale, la gestione delle risorse finanziarie di cui al neo-istituito cap. 431, in conformità a quanto previsto dall'apposito regolamento che verrà approvato con separato atto;
- c) di delegare al Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni la scelta della gestione delle risorse finanziarie così come previsto dal comma 92 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, relativamente ai capitoli 399, 400, 403, 404, 421 e 431 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001;
- d) di demandare al Direttore medesimo l'attuazione del presente documento programmatico utilizzando, ove previste, le procedure di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 1987, n. 112/Pres., così come integrato e modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 1988, n. 472/Pres., con riserva di far fronte agli adempimenti urgenti ed indifferibili;
- e) l'individuazione delle procedure amministrative relative all'eventuale applicazione di quanto di com-

petenza nell'ambito della legge regionale n. 46/1991 in seguito alla novazione legislativa della materia non consente al momento di poter dare concretezza al programma di intervento a favore della popolazione di lingua e cultura slovena;

- f) la presente deliberazione sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 4 aprile 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 121

---

#### DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE Servizio dell'idraulica

**R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni legge regionale 18 agosto 1971 n. 38. Istanza di volturazione e di rinnovo concessione per sfruttamento di acque minerali denominata «Rio Arvenis» in Comune di Ovaro. Ditta: Agrital S.p.A.**

Il sottoscritto Scandolo Luigi nato a Udine il 19 dicembre 1941 - codice fiscale: SCN LGU 41T19 L483F - in qualità di Amministratore unico della suintestata Agritale S.p.A. con sede in Dolegna del Collio (Gorizia) - località Scriò, n. 14 - rivolge

domanda

di subentrare alla ditta Fonti di Ovaro S.p.A. per la Concessione Mineraria della Fonte «Arvenis» in Comune di Ovaro (Udine), e, considerata la prossima scadenza della Concessione.

Il rinnovo della stessa.

---

#### DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Servizio della pianificazione territoriale subregionale Udine

**Comune di Codroipo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del centro storico di Zompicchia.**

Con deliberazione consiliare n. 131 del 20 dicembre 2000, il Comune di Codroipo ha parzialmente accolto le osservazioni ed opposizioni presentate al P.R.P.C. di iniziativa pubblica del centro storico di Zompicchia, ha acquisito il parere del Ministero per i beni e le attività

culturali, ed ha approvato il piano medesimo al P.R.P.C., modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

**Comune di Corno di Rosazzo. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.**

Con deliberazione consiliare n. 3 del 23 gennaio 2001 il Comune di Corno di Rosazzo ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale, prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

**Comune di Corno di Rosazzo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica e privata denominato «Lottizzazione Viuzis».**

Con deliberazione consiliare n. 4 del 23 gennaio 2001 il Comune di Corno di Rosazzo ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al P.R.P.C. di iniziativa pubblica e privata denominato «Lottizzazione Viuzis» ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

**Comune di Gemona del Friuli. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica - P.I.P. «via Comugne - via Sefin».**

Con deliberazione consiliare n. 9 del 21 febbraio 2001 il Comune di Gemona del Friuli ha approvato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica - Piano Insediamenti Produttivi - «via Comugne - via Sefin», ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

**Comune di Trieste. Avviso di adozione della variante n. 73 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 17 del 12 marzo 2001 il Comune di Trieste ha adottato, ai sensi dell'articolo 32

bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 73 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 73 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

---



---

## CONCORSI E AVVISI

---

AZIENDA MULTISERVIZI ISONTINA - A.M.I.  
GRADISCA D'ISONZO  
(Gorizia)

**Avviso di asta pubblica per l'appalto del servizio di lavaggio cassonetti sul territorio consortile.**

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 74 dell'11 aprile 2001, immediatamente esecutiva;

Visto il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto il D.P.C.M. n. 55/1991;

Visto lo Statuto consortile ed il Regolamento di gestione;

AVVISA

che questa Azienda bandisce un'asta pubblica per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto. L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del R.D. n. 827/1924.

L'importo previsto ammonta a L. 105.000.000 (I.V.A. esclusa). La durata prevista è di anni uno. L'asta si terrà presso la sede consortile il giorno 23 maggio 2001 alle ore 16.00. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22 maggio 2001, esclusivamente a mezzo servizio postale.

Il contenuto e le modalità del servizio sono riportati nel Bando di gara e nel Capitolato d'oneri, disponibili presso l'Ufficio dei Servizi Ambientali a Gradisca d'Isonzo, in via Battisti, n. 41.

Gradisca d'Isonzo, 12 aprile 2001

IL PRESIDENTE:  
dott. Paolo Boscarol

## COMUNE DI UDINE

**Bando di asta pubblica per la gestione del Parco urbano attrezzato dei Rizzi per il triennio 2001-2004.**

1) *Ente Appaltante:* Comune di Udine - piazzetta Lionello n. 1 - 33100 Udine - tel. 0432/2711 - fax 0432/271355.

2) *Oggetto del servizio:* gestione del Parco urbano attrezzato dei Rizzi per il triennio 2001-2004.

3) *Luogo di esecuzione:* Parco dei Rizzi, Udine.

4) *Riferimenti a disposizioni normative:* vedi Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) e Allegato.

5) *Lotti:* no.

6) *Varianti:* no.

7) *Durata contratto:* presumibilmente dal mese di giugno 2001 al 31 marzo 2004, salvo rinnovo, vedi articolo 1 del C.S.A.

8) *Documenti di Gara:* disponibili presso l'U.O. Procedure di Gara piazzetta Lionello n. 1, potranno richiedersi con invio busta formato A4 affrancata con lire 12.000 (Euro 6,20) recante l'indirizzo della Ditta.

Per acquisire Allegato al C.S.A. via fax (tel. 271555 consultare voce fax 6 richiedere bando n. 02). Per informazioni: su gara: tel. n. 0432/271480-489 (Servizio Gare); su aspetti tecnici tel. n. 0432/601807-520651 (Servizio Verde Pubblico.) Elaborati visionabili in Internet (esclusa planimetria): [www.comune.udine.it](http://www.comune.udine.it).

9) *Termine presentazione offerte:* redatte su carta legale in lingua italiana dovranno pervenire - pena esclusione - unitamente alla documentazione di cui al punto 13), entro le ore 12.00 del 9 maggio 2001 al seguente indirizzo: Comune di Udine, U.O. Procedure di Gara. piazzetta Lionello n. 1 - 33100 Udine.

L'apertura delle offerte avverrà il 10 maggio 2001 alle ore 9.00 in una sala del Palazzo comunale aperta al pubblico.

10) *Cauzione:* provvisoria: L. 3.000.000 (Euro 1.549,37).

Definitiva: L. 8.000.000 (Euro 4.131,66) (vedi articolo 10 del C.S.A. e Allegato al C.S.A.) Garanzie: vedi articolo 12 del C.S.A.;

11) *Finanziamento:* il servizio non prevede esborso dell'Ente - Pagamento: annuale da parte dell'aggiudicatario, vedi articolo 5 del C.S.A..

12) *Raggruppamenti:* ex articolo 11 decreto legislativo n. 157/1995, vedi Allegato al C.S.A.

13) *Requisiti:* all'offerta dovrà essere allegata - pena esclusione - la documentazione specificata nell'allegato

al C.S.A..

14) *Validità dell'offerta:* 180 giorni.

15) *Criterio di aggiudicazione:* offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri dell'articolo 2 del C.S.A..

16) *Altre informazioni:* Modalità di presentazione dell'offerta, subappalto, prescrizioni generali: vedi Allegato al C.S.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
SEGRETERIA E CONTRATTI  
E RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO DI GARA:  
dott.ssa Paola Asquini

CONSIGLIO REGIONALE  
FRIULI-VEENZIA GIULIA  
TRIESTE

**Bando di gara a procedura ristretta (licitazione privata) per l'affidamento del servizio di pulizia degli stabili e delle aree annesse, sedi degli uffici consiliari.**

Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia intende affidare per un periodo di tre anni il servizio di pulizia degli stabili e delle aree annesse, sedi degli uffici consiliari - categoria 14 - riferimento CPC a82206 (servizi di pulizia degli edifici) dell'allegato 1 al Decreto legislativo 157/95.

La gara sarà esperita mediante licitazione privata, ai sensi del Decreto legislativo 157/95, e sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117/99: a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche; b) prezzo.

Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, dovranno essere presentate al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, piazza Oberdan 6, 34133 Trieste, entro il 10 maggio 2001.

Il bando di gara è stato inviato all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea, e ricevuto dallo stesso, in data 3 aprile 2001 e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il bando di gara e il capitolato speciale d'appalto sono disponibili presso il Servizio Amministrativo del Consiglio regionale, sede decentrata di via Coroneo 8, 34133 Trieste (tel. 040/3773121-3126).

Le richieste di partecipazione non vincolano l'Amministrazione.

Trieste, 4 aprile 2001

IL SEGRETARIO GENERALE:  
Mario Francescato

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO  
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U.  
TRIESTE

**Avviso di gara con procedura ristretta accelerata  
per l'affidamento del servizio di pulizia delle case  
dello studente e uffici dell'E.R.Di.S.U. di Trieste.**

1. *Amministrazione appaltante:* Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Trieste, (E.R.Di.S.U. di Trieste) Salita Monte Valerio, n. 3 34100 Trieste.

telefono: 0403595329 - 0403595315 - 0403595335

telefax: 0403595319

Codice Fiscale: 80013850328.

2. *Categoria di servizio e descrizione, numero di riferimento CPC:* Pulizia delle Case dello Studente e degli Uffici dell'Ente, per un totale di mq. 13.382,92 Categoria 14 CPC 874 da 82201 a 82206.

3. *Luogo di esecuzione:* Trieste.

4.b) Regio decreto 827/1924; legge 82/1994; decreto legislativo 157/1995; Direttiva CEE 92/50; decreto Presidente della Giunta regionale n. 0105/Pres./2000.

5. Non è concessa la facoltà di presentare offerta per una parte dei servizi in questione, nè offerte in aumento sull'importo a base di gara indicato al punto 14.

6. *Numero di prestatori di servizi invitati a presentare offerte:* minimo 5, massimo 20.

7. E' vietato apportare varianti, in sede d'offerta, alle modalità previste nel capitolato allegato alla lettera d'invito.

8. *Durata del contratto:* dall'1 luglio 2001 al 30 giugno 2002.

9. Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate nelle modalità previste dalla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; in tal caso la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate ed i documenti richiesti presentati da ognuna di esse.

10 b) Le domande di partecipazione, in regola con le disposizioni italiane vigenti in materia di bollo e corre-

date dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire in busta chiusa, sigillata e firmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura e recante sul frontespizio l'indicazione: - Licitazione privata per il servizio di pulizia delle Case dello Studente e Uffici -, entro le ore 12.00 del 14 maggio 2001, pena di esclusione dalla gara. La consegna, a totale rischio della ditta concorrente, deve avvenire nei termini indicati, non avendo valore la data di spedizione.

c) Indirizzo al quale vanno inviate: Vedi punto 1.

d) Lingua o lingue: italiano.

11. *Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta:* 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di cui al punto 10 b). Le ditte escluse non riceveranno alcuna comunicazione.

12. *Cauzioni e garanzie:* Le ditte invitate a presentare offerta dovranno costituire un deposito cauzionale provvisorio di lire 11.000.000 pari ad Euro 5.681,03.

13. *Condizioni minime:* Pena l'esclusione dalla gara, le ditte partecipanti dovranno rendere e allegare alla domanda di partecipazione le seguenti dichiarazioni, se straniere documenti equipollenti con traduzione in lingua italiana, in carta semplice unitamente ad una copia fotostatica di un documento valido d'identità del sottoscrittore:

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 157/1995;

b) idonee dichiarazioni bancarie sulla capacità finanziaria della ditta ai sensi dell'articolo 31 della Direttiva CEE 92/50;

c) fotocopia di bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa negli ultimi tre esercizi;

d) fotocopia delle dichiarazioni I.V.A. riferite agli anni 1997/1998/1999 da cui risulti un volume d'affari medio annuo non inferiore a lire 500.000.000, ai sensi dell'articolo 31 della Direttiva CEE 92/50;

e) l'importo globale dei servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari di servizi identici a quelli oggetto della gara ed eventuali certificati rilasciati da amministrazioni a favore delle quali sono stati prestati i servizi, ai sensi dell'articolo 32 della Direttiva CEE 92/50;

f) il numero medio annuo di dipendenti impiegati ed il numero di ore settimanali da contratto, negli ultimi tre anni (il numero di dipendenti non deve essere inferiore a 40 ed il numero di ore totali settimanali non deve essere inferiore a 800);

g) di essere iscritta nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per una fascia di classificazione fino a lire 700.000.000 annue, o qualora nello Stato membro il registro e l'albo non esista, un documento dal quale risulti che il legale rappresentante di-

chiara di esercitare l'impresa nel Paese in cui si è stabilito, indicando la ragione sociale, la sede ed il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 274 del 7 luglio 1997 (articolo 30 della Direttiva CEE 92/50);

h) essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute ed igiene del lavoro, e versamento dei contributi previdenziali;

i) di corrispondere ai dipendenti delle retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria in vigore e che ai soci lavoratori delle cooperative viene garantito un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;

l) per i consorzi: copia atto costitutivo ed elenco consorziati per i quali concorrono.

In caso di discordanza tra quanto dichiarato e quanto verificato da quest'Ente, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni di legge.

Le predette dichiarazioni, in caso di consorzi o raggruppamenti d'impresе, dovranno essere rese da tutte le ditte costituenti il raggruppamento o consorzio.

**14. Criteri di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi articolo 23, lettera b) del decreto legislativo 157/1995 e del D.P.C.M. 117/1999 valutabile in base ai seguenti elementi:

- offerta tecnica fino a punti 60,
- offerta economica fino a punti 40.

L'importo presunto base di gara: lire 390.000.000 I.V.A. esclusa pari ad Euro 201.418,19.

**15. Altre informazioni:** Il committente si riserva la facoltà di:

- non aggiudicare qualora non vi siano almeno due offerte valide o l'offerta minima risulti superiore all'importo della spesa autorizzata;

- ridurre, estendere o sostituire il numero degli stabili oggetto del servizio con corrispondente variazione della spesa.

Altre indicazioni saranno esplicitate nella lettera d'invito a concorrere e nel capitolato d'appalto.

**16. Data invio bando:** Il presente bando è stato spedito all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee in data 13 aprile 2001.

Trieste, 13 aprile 2001

IL DIRETTORE:  
dott. Giuseppe Vaccher

## ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI E FONDAZIONI RIUNITE

TRIESTE

### **Bando di gara-procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza.**

1) Ente appaltante: Istituto Triestino per Interventi Sociali, via G. Pascoli n. 31, 34129 Trieste (Italia), tel. n. 040/3736210, fax 040/3736220.

2) Categoria di servizio: n. 23, numero di riferimento CPC: 873. Descrizione: servizio di vigilanza e di sicurezza delle strutture istituzionali.

3) Luogo di esecuzione: Trieste (Italia).

4) a) La prestazione del servizio è riservata ad Imprese in possesso di licenza prefettizia di cui agli articoli 133 e seguenti del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

b) Riferimenti legislativi: Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

c) E' fatto obbligo di indicare la qualifica professionale delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5) Non è ammessa la presentazione di offerte solo per una parte del servizio.

6) Sono ammesse varianti migliorative semprechè conformi ai contenuti minimi indicati nel Capitolato Speciale d'Oneri.

7) Durata del servizio: anni quattro a far data presumibilmente dall'1 luglio 2001.

8) a) Copia del bando di gara e del Capitolato Speciale d'Oneri possono essere richiesti all'Ufficio Segreteria dell'Ente appaltante all'indirizzo indicato al punto 1).

b) I suddetti documenti di gara possono essere richiesti sino al trentesimo giorno antecedente il termine stabilito per la ricezione delle offerte, e saranno trasmessi ai richiedenti nei sei giorni dal ricevimento della richiesta.

9) a) Il termine ultimo di ricezione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del 28 maggio 2001;

b) le offerte devono pervenire all'indirizzo di cui al punto 1);

c) le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

10) a) Possono presenziare all'apertura delle offerte economiche i legali rappresentanti delle ditte offerenti o loro rispettivo delegato ai sensi della normativa vigente.

b) L'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà il giorno 29 maggio 2001 alle ore 12.00, presso la sede dell'Ente appaltante di via Pascoli n. 31, in Trieste (Italia).

11) Cauzioni: da costituire con le modalità indicate all'articolo 31 del Capitolato Speciale d'Oneri.

12) Finanziamento e pagamento: l'appalto è finanziato con oneri a carico del bilancio dell'Ente appaltante e le modalità di pagamento sono indicate all'articolo 24 del Capitolato Speciale d'Oneri.

13) Raggruppamenti di prestatori di servizi: possono partecipare all'appalto ai sensi dell'articolo 33 del Capitolato speciale d'oneri.

14) Le modalità di partecipazione alla gara d'appalto sono analiticamente elencate all'articolo 32 del Capitolato Speciale d'Oneri.

15) Validità dell'offerta: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

16) Criterio per l'aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di cui all'articolo 35 del Capitolato Speciale d'Oneri. In caso di offerte pari si procederà ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

17) Ogni altra informazione in merito può essere desunta dal Capitolato Speciale d'Oneri.

18) L'avviso di preinformazione non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

19) Data di invio del presente bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 5 aprile 2001.

20) Data di ricevimento del presente bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 5 aprile 2001.

Trieste, 5 aprile 2001

IL DIRETTORE GENERALE:  
dott. Paolo Sbisà

---

## OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

**Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori per la costruzione di una palazzina con annessi impianti, nel comprensorio di Basovizza, sede staccata dell'Osservatorio Astronomico di Trieste.**

*Ente appaltante:* Osservatorio Astronomico di Trieste.

*Elenco partecipanti alla gara:* 1) Consorzio Artigiano Edile Comiso Società Cooperativa a r.l.; 2) Cogesim S.r.l.; 3) ImpreCos S.r.l.;

*Vincitore:* 1) Consorzio Artigiano Edile Comiso Società Cooperativa a r.l.

*Sistema di aggiudicazione:* pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n.

109/94 e successive modificazioni ed integrazioni

*Importo di aggiudicazione lavori:* L. 1.969.060.072 (Euro 1.016.934,6) al netto del ribasso d'asta del 12,25% (dodicivirgolaventicinque per cento), oltre I.V.A. del 10%, così per complessive L. 2.165.966.079 (Euro 1.118.628,1) oltre a L. 4.500.000 (Euro 2.324,06) relativi agli oneri di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494.

*Tempi di realizzazione dell'opera:* 450 giorni.

*Direttore dei lavori:* arch. Marsich.

Trieste, 11 aprile 2001

IL DIRETTORE:  
prof. Fabio Mardrossian

---

AC.E.G.A.S. S.p.A.  
Direzione commerciale  
TRIESTE

### Tariffe gas per il Comune di Trieste.

Aggiornamento delle tariffe gas 2001, a seguito della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 237 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario - serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001.

<b>Tariffe:</b>	<b>Lire/mc</b>
- uso domestico (cottura e acqua calda)	784,10
- uso riscaldamento individuale per l'intero consumo	726,70
- uso riscaldamento non individuale consumo 50.000 mc/anno	717,00
- uso riscaldamento non individuale consumo 50.000 mc/anno	702,80
- policombustibile civile	693,20
- industriale e artigianale consumo 100.000 mc/anno	572,60
- industriale e artigianale consumo 100.000 mc/anno	544,10

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. 16/1993 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- uso cottura tariffa T1 lire 36.000 anno
- uso domestico tariffa T2 lire 60.000 anno
- altri usi lire 41,4 x mc/consumato anno.

L'aumento tariffario viene applicato dal 1° gennaio 2001.

UFFICIO MARKETING  
dott. Alberto Comelli

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1  
«TRIESTINA»  
TRIESTE

**Conto economico e stato patrimoniale anno 1999 e preventivo anno 2000.**

(Approvato con delibera del direttore generale 20 giugno 2000, n. 710 e rispettivamente con delibera 2 maggio 2000, n. 504)

I

STATO PATRIMONIALE	Bilancio d'esercizio 1999	Previsione esercizio 2000
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I. Immobilizzazioni immateriali nette</b>	297.576.175	400.000.000
<b>II. Immobilizzazioni materiali nette</b>	72.382.193.896	75.635.000.000
1 Terreni	4.735.000.000	4.735.000.000
2 Fabbricati	49.986.899.275	55.000.000.000
3 Impianti e macchinari	6.956.234.535	7.000.000.000
4 Attrezzature sanitarie	1.712.169.063	1.900.000.000
5 Mobili e arredi	394.173.221	700.000.000
6 Automezzi	759.900.647	1.200.000.000
7 Altri beni	2.363.191.380	3.100.000.000
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	5.474.625.775	2.000.000.000
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie</b>	19.410.266.403	18.000.000.000
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>92.090.036.474</b>	<b>94.035.000.000</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I. Rimanenze</b>	339.747.977	335.000.000
<b>II. Crediti</b>	27.091.544.056	23.800.000.000
<b>III. Titoli</b>	0	0
<b>IV. Disponibilità liquide</b>	26943266757	1.327.000.000
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>54.374.558.790</b>	<b>25.462.000.000</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>	1.998.336	0
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>146.466.593.600</b>	<b>119.497.000.000</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I. Fondo di dotazione</b>	70.983.433.782	74.100.000.000
<b>II. Contributi c/capitale da Regione indistinti</b>	895.000.000	7.500.000.000
<b>III. Contributi c/capitale da Regione vincolati</b>	0	0
<b>IV. Altri contributi in c/capitale</b>	0	0
<b>V. Contributi per ripiani perdite</b>	0	0
<b>VI. Riserve di rivalutazione</b>	0	0
<b>VII. Altre riserve</b>	3.478.845.368	3.800.000.000
<b>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</b>	(22.354.721.423)	(38.417.000.000)
<b>IX. Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	(14.915.860.002)	0
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>38.086.697.725</b>	<b>46.983.000.000</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	9.223.570.418	6.227.000.000
<b>C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>	2.487.156.610	2.600.000.000
<b>D) DEBITI</b>	96.574.016.503	63.687.000.000
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	95.152.344	0
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>146.466.593.600</b>	<b>119.497.000.000</b>

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Franco Zigrino

COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI  
(Udine)

**Avviso di pubblicazione e deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «P.R.P.C. Giulia».**

IL SEGRETARIO COMUNALE

- VISTA la deliberazione consiliare n. 9 del 26 marzo 2001 di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «P.R.P.C. Giulia» in Zona artigianale - industriale, esecutiva ai sensi del 5° comma articolo 29 della legge regionale 49/1991 come modificata dalla legge regionale 23/1997;

- VISTO l'articolo 49, punto 1 della legge regionale 52/1991;

- VISTO l'articolo 45, punto 2 della legge regionale 52/1991;

RENDE NOTO

che presso la Segreteria comunale sono stati depositati a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli elaborati di progetto relativi il P.R.P.C. in questione.

INVITA

chi abbia interesse a prendere visione degli elaborati progettuali durante il suddetto periodo nelle ore di ufficio.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C.; entro il medesimo termine, i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. potranno presentare opposizioni in carta legale.

Aiello del Friuli, li 5 aprile 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE:  
dott. Flavio Seculin

COMUNE DI CORDENONS  
(Pordenone)

**Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Goetta».**

Si avverte che presso la segreteria comunale è depositato, durante il normale orario d'ufficio, dall'11 aprile 2001 al 25 maggio 2001, il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Goetta», adottato con deliberazione consiliare n. 15 del 5 marzo 2001.

Entro detto periodo chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C.; i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Cordenons, 11 aprile 2001

IL SINDACO:  
arch. Riccardo Del Pup

COMUNE DI PONTEBBA  
(Udine)

**Statuto comunale**

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Articolo | 1 Autonomia statutaria              |
| Articolo | 2 Finalità                          |
| Articolo | 3 Territorio e sede comunale        |
| Articolo | 4 Denominazione. Stemma e gonfalone |
| Articolo | 5 Consiglio dei ragazzi             |
| Articolo | 6 Programmazione e cooperazione     |

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

- |          |   |
|----------|---|
| Articolo | 7 Organi                                |
| Articolo | 8 Deliberazioni degli organi collegiali |
| Articolo | 9 Consiglio comunale                    |
| Articolo | 10 Convocazione del Consiglio comunale  |
| Articolo | 11 Linee programmatiche di mandato      |
| Articolo | 12 Commissioni consiliari               |
| Articolo | 13 Consiglieri                          |
| Articolo | 14 Diritti e doveri dei Consiglieri     |
| Articolo | 15 Gruppi consiliari                    |
| Articolo | 16 Sindaco                              |
| Articolo | 17 Attribuzioni di amministrazione      |
| Articolo | 18 Attribuzioni di vigilanza            |
| Articolo | 19 Attribuzioni di organizzazione       |
| Articolo | 20 Vice Sindaco                         |

- Articolo 21 Mozione di sfiducia  
 Articolo 22 Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco  
 Articolo 23 Giunta comunale  
 Articolo 24 Composizione della Giunta  
 Articolo 25 Nomina degli Assessori  
 Articolo 26 Funzionamento della Giunta  
 Articolo 27 Competenze della Giunta

### TITOLO III

#### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

##### CAPO I

##### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

- Articolo 28 Partecipazione dei cittadini  
 Articolo 29 Associazionismo  
 Articolo 30 Diritti delle associazioni  
 Articolo 31 Contributi alle associazioni

##### CAPO II

##### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- Articolo 32 Riunioni ed assemblee  
 Articolo 33 Consultazioni  
 Articolo 34 Istanze, petizioni e proposte  
 Articolo 35 Referendum consultivo  
 Articolo 36 Effetti del referendum

### TITOLO IV

#### ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- Articolo 37 Albo Pretorio  
 Articolo 38 Obiettivi dell'attività amministrativa

### TITOLO V

#### SERVIZI

- Articolo 39 Servizi pubblici comunali  
 Articolo 40 Forme di gestione dei servizi pubblici - Interventi in campo economico  
 Articolo 41 Amministratori di aziende speciali ed istituzioni. Nomina e revoca  
 Articolo 42 Società  
 Articolo 43 Convenzioni  
 Articolo 44 Accordi di programma

### TITOLO VI

#### UFFICI E PERSONALE

##### CAPO I

##### UFFICI

- Articolo 45 Principi strutturali ed organizzativi  
 Articolo 46 Organizzazione degli uffici e del personale  
 Articolo 47 Regolamento degli uffici e dei servizi  
 Articolo 48 Diritti e doveri dei dipendenti

##### CAPO II

##### PERSONALE DIRETTIVO

- Articolo 49 Direttore generale  
 Articolo 50 Compiti del Direttore generale  
 Articolo 51 Funzioni del Direttore generale  
 Articolo 52 Responsabili degli uffici e dei servizi  
 Articolo 53 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi  
 Articolo 54 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione  
 Articolo 55 Collaborazioni esterne  
 Articolo 56 Ufficio di indirizzo e di controllo

##### CAPO III

##### SEGRETARIO COMUNALE

- Articolo 57 Segretario comunale  
 Articolo 58 Funzioni del Segretario comunale  
 Articolo 59 Vice Segretario comunale

##### CAPO IV

##### RESPONSABILITA'

- Articolo 60 Responsabilità verso il Comune  
 Articolo 61 Responsabilità verso terzi  
 Articolo 62 Responsabilità degli agenti contabili

##### CAPO V

##### FINANZA E CONTABILITA'

- Articolo 63 Ordinamento finanziario  
 Articolo 64 Attività finanziaria del Comune  
 Articolo 65 Amministrazione dei beni comunali  
 Articolo 66 Bilancio comunale

- Articolo 67 Rendiconto della gestione  
 Articolo 68 Attività Contrattuale  
 Articolo 69 Revisore dei conti  
 Articolo 70 Tesoreria  
 Articolo 71 Controllo economico della gestione

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI DIVERSE

- Articolo 72 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali  
 Articolo 73 Delega alla Comunità Montana  
 Articolo 74 Entrata in vigore

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

##### *Autonomia statutaria.*

1. Il Comune di Pontebba è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Pontebba nei rapporti con lo Stato, con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la Provincia di Udine, con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

#### Art. 2

##### *Finalità*

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Pontebba, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) sviluppo di una cultura di pace e cooperazione internazionale e multietnica;

c) tutela della lingua friulana e delle minoranze linguistiche locali ai fini della loro salvaguardia e della loro valorizzazione, nel rispetto delle reciproche tradizioni, anche mediante la promozione dei valori e della cultura della tolleranza; il principio va osservato per tutti gli organi, commissioni, comitati, ecc. di costituzione comunale, garantendo sempre, ove possibile, la rappresentanza dei due sessi.

d) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

e) coinvolgimento nelle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

f) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale ed alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio sul territorio;

g) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, anche mediante l'utilizzo e lo sfruttamento delle risorse idriche ai fini della produzione d'energia elettrica;

h) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche e culturali e delle tradizioni locali, con particolare riferimento agli edifici civili e religiose testimonianze secolari di diversità e peculiarità architettoniche;

i) cura e disciplina della gestione del territorio e dell'ambiente; riconosce al patrimonio agro-silvo-pastorale e all'ambiente montano una specificità degna di tutela e salvaguardia, anche in considerazione dei diritti di servitù di legnatico, stramatico e altro e dell'esistenza sul territorio comunale dei Consorzi Vicinali di S. Leopoldo Laglesie e di Pontebba Nova riconosciuti dalla legge e regolati dai rispettivi Statuti.

l) sviluppo e tutela dell'agricoltura, in particolare del settore zootecnico e lattiero - caseario, nonché delle realtà emergenti quali l'ortofrutticoltura e la floricoltura;

m) sostegno e partecipazione attiva per la creazione di un polo di attività produttive e legate ai trasporti anche ai fini turistici nello scalo ferroviario di Pontebba, sviluppo e promozione dell'artigianato in ogni sua forma, anche mediante la formazione di apposite aree di insediamenti produttivi (aree P.I.P.);

n) sviluppo e cura del commercio e del turismo sotto ogni aspetto - sia estivo che invernale - con particolare riguardo alle stazioni turistiche di Passo Pramollo e della Val Aupa, sostenendo tutte quelle iniziative evidenziate in precisi programmi di sviluppo che possano

consentire un miglioramento dell'economia locale;

o) promozione e sostegno all'attività agrituristica su tutto il territorio comunale;

p) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

4. Tenuto conto delle difficoltà con cui tali finalità e compiti possono essere svolti da un Ente comunale di limitate dimensioni, il Comune di Pontebba si fa parte attiva affinché si realizzino forme di unione e di fusione tra i Comuni della Valcanale e del Canal del Ferro, ferma restando la piena salvaguardia delle identità e della tradizione, della lingua e della religione delle popolazioni coinvolte.

5. Nella cura degli interessi esclusivamente collettivi e generali:

a) assicura la promozione dei valori civili, sociali ed economici, finalizzati ad una migliore qualità della vita;

b) riconosce la peculiarità delle culture locali, che costituiscono il suo secolare patrimonio storico, operando in modo che esse conservino l'impronta autentica e l'identità originaria nell'ambito delle tradizioni e della lingua;

c) sostiene la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e tutela sociale, anche attraverso il coordinamento delle attività di volontariato;

d) garantisce ai cittadini residenti l'effettiva partecipazione all'attività politico-amministrativa del Comune, assicurando loro eventuali benefici che derivano dal fatto di risiedere in zone all'interno del territorio comunale di particolare disagio e degrado socio-economico.

e) mantiene e valorizza i secolari rapporti con le comunità limitrofe anche d'oltre confine.

6. Promuove il gemellaggio con comunità locali nazionali ed internazionali.

### Art. 3

#### *Territorio e sede comunale.*

1. La circoscrizione del Comune è costituita dagli abitati di Pontebba, Pontafel (Pontebba Nova), San Leopoldo Laglesie, Pietratagliata, Studena Bassa, Studena Alta, Frattis, Aupa, Casali Costa, Graben, Gamschen, Piani, Buric Carbonarie, Pricot e dalla zona turistica di Passo Pramollo.

2. Il Palazzo civico, sede del Comune, è ubicato nell'abitato di Pontebba che è il Capoluogo.

3. Il territorio di Pontebba si estende per circa 99 Kmq. e confina con i Comuni di Malborghetto-Valbruna, Dogna, Moggio Udinese e Hermagor - Pressengger See (Carinzia - Austria).

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede del Comune; per particolari esigenze il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luogo diverso dalla propria sede, purché in ambito comunale.

5. A valere anche agli effetti civili e come storicamente documentato, giorno festivo solenne o del santo patrono, è l'8 di settembre, Natività di Maria Vergine.

### Art. 4

#### *Denominazione. Stemma e gonfalone*

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con la denominazione «Comune di Pontebba» e con lo stemma concesso con Decreto del Capo del Governo Primo Ministro, Segretario di Stato del Regno d'Italia in data 13 novembre 1934, con esclusione del «capo Littorio».

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma per fini e da parte di organismi non istituzionali soltanto ove sussista pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi uso puramente commerciale.

### Art. 5

#### *Consiglio dei ragazzi.*

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza a giovani ed anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite dal Regolamento.

### Art. 6

#### *Programmazione e cooperazione.*

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, gli

enti sopra ordinati e gli organismi rappresentativi di cui il Comune è partecipe.

## TITOLO II

### ORDINAMENTO STRUTTURALE

#### CAPO I

#### ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI.

##### Art. 7

##### *Organi*

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le competenze sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo, secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

##### Art. 8

##### *Deliberazioni degli organi collegiali.*

1. Per le modalità delle votazioni e la pubblicità delle sedute degli organi collegiali si fa rinvio al Regolamento.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la redazione del verbale delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, avvalendosi di dipendenti dell'ufficio, secondo la norma ed i termini stabiliti nel Regolamento.

3. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio, o della Giunta, nominato dal Presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

##### Art. 9

##### *Consiglio comunale.*

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle norme ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

##### Art. 10

##### *Convocazione del Consiglio comunale.*

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono disposti dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta dei soggetti a cui la legge ne attribuisce facoltà; in tale ultimo caso la riunione deve tenersi il numero di giorni prescritti dalla norma e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

2. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune, almeno tre giorni non festivi prima della seduta (non va computato il giorno nel quale avviene la notifica dell'avviso di convocazione e il giorno in cui è fissata la seduta); la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi nel termine fissato nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il recapito degli avvisi di convocazione del Consiglio contenenti le questioni da trattare può essere effettuato anche mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno; in tal caso, ai fini del rispetto dei termini di cui al precedente comma, fa fede la data di spedizione dell'avviso.

4. Nei casi di urgenza è sufficiente che gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti da trattare, siano consegnati almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza; in tal caso tuttavia la discussione di uno o di tutti gli argomenti e le relative deliberazioni, possono essere rinviate al giorno seguente ove ciò sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti, da trattarsi in aggiunta a quelli per i quali è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle

medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere notificata almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno due giornate lavorative prima di quella fissata per la seduta; per le sedute convocate in via d'urgenza la documentazione deve essere disponibile nel giorno in cui si effettua la seduta, almeno per tutto l'orario di lavoro.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

#### Art. 11

##### *Linee programmatiche di mandato.*

1. Entro il termine di 60 giorni dalla sua avvenuta proclamazione, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

#### Art. 12

##### *Commissioni consiliari.*

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine e di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di minoranza.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplina-

te dal regolamento di funzionamento del Consiglio; similmente, verranno disciplinate in detto regolamento le forme di pubblicità di tali Commissioni.

#### Art. 13

##### *Consiglieri.*

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

3. I Consiglieri, che non intervengono alle sedute del consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che in ogni caso non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

#### Art. 14

##### *Diritti e doveri dei Consiglieri.*

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni e enti dipendenti, ove esistenti, tutte le notizie utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività

della conferenza dei capigruppo di cui al successivo articolo 15 del presente Statuto.

4. A ciascun Consigliere è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

5. Ogni Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

#### Art. 15

##### *Gruppi consiliari.*

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio, e ne effettuano comunicazione al Sindaco unitamente all'indicazione del capogruppo. qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. E' istituita, presso il Comune, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere agli scopi generali indicati dall'Ordinamento degli enti locali. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

#### Art. 16

##### *Sindaco.*

1. Il Sindaco è eletto secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili dei servizi e degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e della gestione, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, qualora la stessa abbia disciplinato tale materia, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente in occasione di liti, ricorsi amministrativi e giudiziari, ivi compresa la rappresentanza avanti le commissioni tributarie.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo dell'amministrazione e di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze correlate all'ufficio.

#### Art. 17

##### *Attribuzioni di amministrazione.*

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di loro ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica - amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dalla legge sull'Ordinamento delle autonomie locali;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti all'apposito Albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;

h) per eventi luttuosi o calamitosi proclama il lutto cittadino.

## Art. 18

*Attribuzioni di vigilanza.*

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le eventuali aziende speciali, istituzioni e società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, o del Direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società per azioni eventualmente appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

## Art. 19

*Attribuzioni di organizzazione.*

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata, dai Consiglieri comunali nel numero minimo indicato dalla legge;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, e nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

## Art. 20

*Vice Sindaco.*

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori dal Vice Sindaco può essere effettuato solo in caso di cessazione dalla carica del Sindaco e va comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

## Art. 21

*Mozione di sfiducia.*

1. La mozione di sfiducia, la procedura e le conseguenze giuridiche sono riservate alla legge.

## Art. 22

*Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco.*

1. Le dimissioni e l'impedimento permanente del Sindaco sono disciplinati dalla legge.

## Art. 23

*Giunta comunale.*

1. La legge determina le attribuzioni della Giunta.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.

## Art. 24

*Composizione della Giunta.*

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di due fino ad un massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono normalmente scelti tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale, in possesso di particolare competenza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio e possono intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

4. L'Assessore esterno non può essere nominato Vice Sindaco.

## Art. 25

*Nomina degli Assessori.*

1. Il Vice Sindaco e gli altri membri della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla nomina.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori e di ciò da comunicazione al Consiglio e deve sostituire, entro 15 giorni, gli assessori dimissionari o revocati, garantendo la composizione della Giunta nel numero minimo previsto con lo Statuto.

3. Le cause d'incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della deca-

denza e della revoca sono disciplinati dalla legge;

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco o di commissariamento, la Giunta rimane in carica fino al momento della nomina della nuova.

#### Art. 26

##### *Funzionamento della Giunta.*

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti (con arrotondamento in eccesso) e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

#### Art. 27

##### *Competenze della Giunta.*

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore, ove nominato, ed ai Responsabili degli uffici e servizi comunali. Verifica, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

### TITOLO III

#### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

##### CAPO I

#### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

#### Art. 28

##### *Partecipazione dei cittadini.*

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di frazione.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazio-

ne ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Promuove la partecipazione alla vita locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, riconoscendo parità di diritti e di manifestazione del pensiero, di associazione, ammettendo i singoli e le loro associazioni agli stessi benefici che possano godere i cittadini italiani e le loro associazioni.

6. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 29

##### *Associazionismo.*

1. Nel rispetto dei fini di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 28 del presente Statuto, il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul suo territorio, purché non segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

#### Art. 30

##### *Diritti delle Associazioni.*

1. Ciascuna Associazione ha diritto di essere consultata a richiesta, per il tramite del suo legale rappresentante o di un delegato di questi, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

#### Art. 31

##### *Contributi alle Associazioni.*

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti e movimenti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle Associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito, previa verifica dei costi/benefici derivanti dalla relativa assegnazione.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute.

5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere, al termine di ogni anno, o entro il diverso termine eventualmente stabilito dal Regolamento, specifico rendiconto che ne evidenzia l'impiego. Il rendiconto può essere sostituito da dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione o di chi ne ha i poteri che confermi l'utilizzo del contributo per le finalità statutarie e per quelle che ne hanno legittimato l'erogazione.

## CAPO II

### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

#### Art. 32

##### *Riunioni ed assemblee.*

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia spetta a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali di cui al superiore primo comma, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le norme d'uso, appositamente regolamentate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere chiesto il pagamento di un corrispettivo e il rimborso delle spese vive, il tutto da definire in Regolamento.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini e di ogni categoria sociale per discutere su problemi di particolare rilevanza per la comunità amministrata.

#### Art. 33

##### *Consultazioni.*

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di

consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, ed in genere forze sociali presenti sul territorio, nelle forme volta per volta ritenute più opportune, su provvedimenti generali di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste dall'apposito Regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

#### Art. 34

##### *Istanze, petizioni e proposte.*

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le petizioni e le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno il 10% degli iscritti al primo di gennaio dell'anno in corso nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari e devono essere presentate per iscritto al Sindaco.

3. Entro 15 giorni dal ricevimento, il Sindaco affiderà l'istanza, la petizione o la proposta agli uffici competenti per l'istruzione della pratica e per l'espressione di pareri richiesti dalla legge, i quali dovranno provvedere entro 30 giorni dall'affidamento.

4. Entro i successivi 30 giorni il Sindaco provvederà ad inserire l'esame dell'istanza, petizione o proposta nell'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta, a seconda della competenza, per l'assunzione della decisione di merito.

5. L'esito dell'istanza, della petizione o della proposta sarà successivamente comunicato, a cura del Sindaco, agli interessati nella persona del primo firmatario.

#### Art. 35

##### *Referendum consultivo.*

1. Sono consentiti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie:

a) tributi, tariffe e bilancio;

b) espropriazioni per pubblica utilità e strumenti urbanistici;

c) nomine e designazioni di competenza del Consiglio comunale così come attribuite dall'Ordinamento degli enti locali;

d) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

e) materie che, nell'ultimo quinquennio, sono state oggetto di referendum con esito negativo.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 20% dei cittadini iscritti al primo gennaio dell'anno in corso alle liste elettorali del Comune;

b) il Consiglio comunale.

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

5. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

6. Il Regolamento comunale determina le modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità della richiesta di referendum.

#### Art. 36

##### *Effetti del referendum.*

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale o ad altro Organo competente, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine di cui al secondo comma del presente articolo, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio comunale la deliberazione sull'oggetto sottoposto a referendum.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dall'Organo competente.

#### TITOLO IV

#### ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

#### Art. 37

##### *Albo Pretorio.*

1. Nel Palazzo civico apposito spazio è destinato ad

«Albo Pretorio» per la pubblicazione di atti ed avvisi, garantendo l'accessibilità al medesimo a tutti.

2. Le pubblicazioni devono essere effettuate in modo da garantire l'integralità e la facilità di lettura degli avvisi pubblicati e dell'oggetto degli atti.

3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

#### Art. 38

##### *Obiettivi dell'attività amministrativa.*

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità nelle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere alle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai Regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua i modelli di partecipazione previsti dal presente statuto, nonché le forme di cooperazione con altri Enti locali.

#### TITOLO V

#### SERVIZI

#### Art. 39

##### *Servizi pubblici comunali.*

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

#### Art. 40

##### *Forme di gestione dei servizi pubblici - Interventi in campo economico*

1. La gestione dei servizi pubblici sarà preferibilmente attuata in economia e, ove ne sussista convenienza essa potrà essere assicurata nelle altre forme previste dall'Ordinamento degli enti locali.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva e comparativa valutazione tra le diverse forme di gestione previste dal precedente comma, tenuto conto, in particolare, della complessità e del costo del

servizio, nonché del personale dipendente e delle strutture tecniche comunali a disposizione.

3. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito Regolamento.

4. Il Comune può dare attuazione a programmi, partecipazioni in enti o società con finalità di lucro al fine di incrementare entrate proprie e di alleggerire la pressione fiscale. A tale scopo destina almeno il 10% dell'eventuale avanzo economico per investimenti redditizi.

#### Art. 41

##### *Amministratori di aziende speciali ed istituzioni. Nomina e revoca*

1. Con riferimento all'Ordinamento degli enti locali gli amministratori dell'azienda speciale e dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fra persone che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, siano dotate anche di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

2. Gli amministratori di cui ai precedenti commi possono essere revocati dal Consiglio comunale, con provvedimento motivato, solo in casi eccezionali quali, a titolo di esemplificazione, gravi violazioni di legge, documentata inefficienza, difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione; in particolare, in quest'ultima ipotesi, la difformità deve essere attentamente valutata in relazione all'autonomia gestionale dell'azienda e dell'istituzione.

#### Art. 42

##### *Società.*

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere maggioritaria; potrà essere minoritaria nei casi espressamente previsti per legge.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi

dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione della società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio comunale procura di verificare, annualmente, l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

#### Art. 43

##### *Convenzioni.*

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni, nei termini e nei limiti consentiti espressamente dalla legge, da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di gestire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

#### Art. 44

##### *Accordi di programma.*

1. Il Comune si fa parte attiva per concludere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Comunità Montane, di Province, di Circondari, di Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

### TITOLO VI

#### UFFICI E PERSONALE

##### CAPO I

##### UFFICI

#### Art. 45

##### *Principi strutturali ed organizzativi.*

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) analisi del grado di efficacia dell'attività svolta dall'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

#### Art. 46

##### *Organizzazione degli uffici e del personale.*

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa, attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi o, in via residuale, al Segretario comunale.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e secondo i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari di servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze del cittadino, tenuto conto delle necessità operative.

#### Art. 47

##### *Regolamento degli uffici e dei servizi.*

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore (ove esistente) e gli organi amministrativi.

2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore (ove esistente) e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, compatibilmente con i fini istituzionali, gli obiettivi realizzabili e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola preferibilmente in unità operative che possono essere aggregate, secondo criterio di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e regionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

#### Art. 48

##### *Diritti e doveri dei dipendenti.*

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore (ove esistente), il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore (ove esistente) e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente, ove non riservate per legge al Sindaco.

6. Il Regolamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità dell'organizzazione strutturale - burocratica dell'Ente.

## CAPO II

## PERSONALE DIRETTIVO

## Art. 49

*Direttore generale.*

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

## Art. 50

*Compiti del Direttore generale.*

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale, nel caso in cui il Direttore generale non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave contrasto.

4. Quando non è stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

## Art. 51

*Funzioni del Direttore generale.*

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano delle risorse e degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

c) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

d) rappresenta, su mandato del Sindaco, il Comune nelle cause di lavoro.

## Art. 52

*Responsabili degli uffici e dei servizi.*

1. Le figure dei Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuate nel Regolamento degli uffici e dei servizi.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

## Art. 53

*Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi.*

1. Spettano ai Responsabili i compiti e le funzioni previsti dall'Ordinamento degli enti locali con riserva di ulteriore specificazione nel Regolamento degli uffici e servizi. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le loro funzioni al personale a esso sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

## Art. 54

*Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.*

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può delibera-

re norme regolamentari per l'assunzione, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di cui al primo comma, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ove questo per legge ammesso.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato, salvo diversa previsione normativa.

#### Art. 55

##### *Collaborazioni esterne.*

1. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

#### Art. 56

##### *Ufficio di indirizzo e di controllo.*

1. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla Legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie.

### CAPO III

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### Art. 57

##### *Segretario comunale.*

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'Ordinamento degli enti locali.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune.

#### Art. 58

##### *Funzioni del Segretario comunale.*

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:

- svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;

- svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui procedimenti di detti organi;

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività, salvo il caso in cui il Sindaco abbia nominato il Direttore generale;

- organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta, presiede le commissioni di gara e la commissione esaminatrice dei concorsi relativi al personale;

- partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. I verbali sono sottoscritti dallo stesso e dal Sindaco;

- roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune;

- svolge funzioni di Direttore generale, se conferitagli dal Sindaco la relativa nomina, nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri Comuni la convenzione per la nomina dello stesso direttore generale in una persona esterna agli Enti interessati;

- studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro, con formalizzazione di progetti o adozione delle disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi-benefici;

- partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari, con funzioni referenti o consultive;

- coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio;

- acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla Giunta e delle dimissioni del Sindaco e

degli Assessori;

- provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti o conferitogli dal Sindaco;

- sostituisce con specifico atto del sindaco i responsabili, escluso quello dell'ufficio tecnico, nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare, in tutti i compiti assegnati dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Esercita il potere di annullamento per soli motivi di legittimità su atti dei dirigenti o di chi è incaricato di funzioni dirigenziali nonché dei Responsabili dei servizi.

#### Art. 59

##### *Vice Segretario comunale.*

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente.

2. Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

### CAPO IV

#### LA RESPONSABILITA'

#### Art. 60

##### *Responsabilità verso il Comune.*

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, i Responsabili degli uffici e dei servizi che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

#### Art. 61

##### *Responsabilità verso terzi.*

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente, e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare, nel processo verbale, il proprio motivato dissenso.

5. Il Comune provvede ad assicurare il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori contro i rischi conseguenti all'espletamento del proprio mandato.

#### Art. 62

##### *Responsabilità degli agenti contabili.*

1. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di Regolamento.

### CAPO V

#### FINANZA E CONTABILITA'

#### Art. 63

##### *Ordinamento finanziario.*

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento di contabilità.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Il Comune recepisce fin dalla loro emanazione le leggi in materia di diritti del contribuente, provvedendo a formulare i regolamenti nel pieno rispetto di tali leggi e ad adeguare in conformità quelli in vigore.

## Art. 64

*Attività finanziaria del Comune.*

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o Regolamento.

2. I trasferimenti erariali e regionali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale e regionale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola imposte, tasse e tariffe.

## Art. 65

*Amministrazione dei beni comunali.*

1. Il funzionario responsabile provvede alla compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente, è responsabile dell'esattezza dello stesso, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è periodicamente determinata dal Comune.

## Art. 66

*Bilancio comunale.*

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge e, nell'ambito dei limiti da questa fissati, dal Regolamento comunale di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito normativamente, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

## Art. 67

*Rendiconto della gestione.*

1. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dall'Ordinamento degli enti locali.

2. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

## Art. 68

*Attività contrattuale.*

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

## Art. 69

*Revisore dei conti.*

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. La revoca dall'Ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione degli addebiti da parte del Sindaco all'interessato, al quale è concesso il termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

#### Art. 70

##### *Tesoreria.*

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini d'incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione nei termini fissati nel Regolamento comunale di contabilità o nella convenzione regolante il servizio;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento comunale di contabilità nonché dall'apposita convenzione di cui al precedente 1<sup>a</sup> comma, lettera b).

#### Art. 71

##### *Controllo economico della gestione.*

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

#### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### Art. 72

##### *Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.*

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

#### Art. 73

##### *Delega alla Comunità Montana.*

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana, o ad altri enti a ciò per legge abilitati, l'esercizio di funzioni e/o servizi del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

#### Art. 74

##### *Entrata in vigore.*

1. Il presente Statuto entra in vigore, secondo quanto previsto dall'Ordinamento delle autonomie locali.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali incompatibili con il presente Statuto.

3. E' abrogato lo Statuto approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 1 luglio 1991 n. 29, così come successivamente modificato ed integrato.

*(Adottato con deliberazione consiliare 29 settembre 2000, n. 44 e riesaminato con deliberazione consiliare 9 febbraio 2001 su cui il Co.Re.Co. di Udine in seduta del 26 marzo 2001 - n.ri 21442 - 22935 - ha preso atto della mancanza di vizi di legittimità nei limiti espressamente consentiti dalla legge all'articolo 43).*

---



---

#### COMUNE DI PORCIA

(Pordenone)

#### **Avviso di deposito del Piano Regolatore Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato «Area Urbana Centrale».**

Si avverte che presso la Segreteria comunale è depositato, durante il normale orario d'ufficio, dal 17 aprile 2001 al 30 maggio 2001 il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Area Urbana Centrale», adottato con deliberazione consiliare n. 20 del 6 aprile 2001.

Entro detto periodo chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Porcia, 13 aprile 2001

IL DIRIGENTE  
URBANISTICA PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO:  
ing. Licinio Gardin

COMUNE DI PRECENICCO  
(Udine)

**Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata, ditta «Forni Antonio ed Imerio».**

IL TECNICO COMUNALE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 19 del 14 marzo 2001, divenuta esecutiva, il Consiglio comunale, ha adottato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata Ditta «Forni Antonio ed Imerio» - Via Lignano - Foglio 13, mappale 75.

Tutti gli atti ed elaborati tecnici che formano parte integrante del piano suindicato, unitamente alla delibera di adozione, saranno depositati presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi del 3° comma dell'articolo 45, della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Precenicco, lì 6 aprile 2001

IL TECNICO COMUNALE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
geom. Mario Comisso

COMUNE DI VILLESSE  
GORIZIA

**Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Piano di recupero denominato «Centro» e per la realizzazione dell'intervento di edilizia residenziale pubblica sull'U.M.I. 1.**

Visto l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 e norme ad esso collegate;

SI RENDE NOTO

che, in data 30 marzo 2001 a firma del Sindaco di

Villesse e del Presidente dell'A.T.E.R. della Provincia di Gorizia, si è provveduto alla stipula di un accordo di programma tra il Comune di Villesse (Gorizia) e l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale - A.T.E.R. della Provincia di Gorizia, il cui testo è stato approvato con deliberazione giunta n. 46 del 28 marzo 2001 e che, ai sensi di legge, per estratto si pubblicano i suoi contenuti sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Tale accordo di programma prevede:

**a carico dell'A.T.E.R.:**

- A) acquisto degli immobili ricadenti nella U.M.I. n. 1, finalizzato alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica;
- B) pagamento degli oneri concessori, se dovuti, di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 52/1991 e di cui al D.P.G.R. 29 aprile 1997, n. 0139/Pres.;
- C) realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'intera area denominata P.R.P.C. «Centro» di cui al progetto generale approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 100 del 5 maggio 1995;
- D) adeguamento dei progetti di urbanizzazione del P.R.P.C. di cui alla precedente lettera «C»;
- E) nomina del responsabile del procedimento da conferirsi in relazione alla realizzazione dell'intervento, progettazione esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in cantiere sia in fase progettuale che attuativa, individuazione delle ditte esecutrici, nonché tutte le operazioni connesse e relative alle opere di urbanizzazione citate;
- F) redazione del piano tavolare di frazionamento relativo alla U.M.I. n. 1 e di quello necessario per addiventare agli espropri relativi alle opere di urbanizzazione;
- G) lo spostamento della sottostazione del gas di proprietà dell'A.M.I. ricadente nell'ambito della U.M.I. n. 1.

**a carico dell'Amministrazione comunale:**

- H) vendita delle aree e dei fabbricati di proprietà Comunale ricadenti nella U.M.I. n. 1 del Piano Regolatore Generale Comunale di iniziativa pubblica per il recupero della zona denominata «Centro» e di cui alla deliberazione Consiliare n. 23 del 21 giugno 2000;
- I) messa a disposizione del progetto generale delle opere di urbanizzazione e di sistemazione delle aree scoperte del suddetto P.R.P.C. e di cui alla deliberazione della Giunta municipale n. 100 del 5 maggio 1995;
- J) finanziamento delle opere di urbanizzazione dell'intera area utilizzando fondi propri derivanti dalla

vendita del fabbricato, dagli oneri concessori e da propria disponibilità di bilancio;

K) finanziamento a copertura delle spese derivanti dalle incombenze di cui ai precedenti punti «D», «E» e «F»;

L) prestazioni professionali del Tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale in ordine allo svolgimento delle procedure espropriative relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

**inoltre:**

- l'Amministrazione comunale farà fronte agli impegni economici previsti nel triennio 2001/2003 con imputazione ai residui passivi già iscritti, con stanziamento di spesa nel bilancio 2001 e con corrispondente stanziamento di spesa che verrà previsto nei bilanci 2002 e 2003;
- l'A.T.E.R. si impegna ad inserire nel bando di assegnazione degli alloggi realizzati con il presente intervento, una riserva per n. 6 (sei) alloggi da destinarsi a cittadini residenti o lavoratori nel Comune di Villesse;
- l'A.T.E.R. si impegna a redigere i progetti secondo la normativa vigente nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e del P.R.P.C., richiedendo tutte le autorizzazioni e pareri necessari presso i vari enti competenti;
- il Comune di Villesse si riserva di far eseguire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune;
- l'accordo di programma avrà durata sino all'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione da parte del Comune;
- l'A.T.E.R. terrà con le Ditte esecutrici tutti i rapporti necessari all'espletamento del proprio mandato ivi compreso la rappresentanza della Stazione Appaltante;
- le controversie relative all'applicazione ed interpretazione del presente accordo di programma verranno demandate a un Tecnico nominato congiuntamente dal «collegio» di cui ai punti successivi;
- l'A.T.E.R. si impegna ad osservare e far osservare il Regolamento edilizio e quanti altri attinenti ed in vigore presso l'Azienda o il Comune;
- qualora, nel corso del rapporto, sorgesse la necessità di avvalersi di prestazioni professionali non comprese nei precedenti articoli per lo svolgimento di attività connesse all'oggetto del presente atto, il Comune avrà facoltà di affidarle all'A.T.E.R.;

- la vigilanza sull'attuazione del presente accordo di programma è demandata ad un collegio composto dal Sindaco del Comune di Villesse quale Presidente, dal Presidente dell'A.T.E.R. della Provincia di Gorizia e dai Responsabili dei Servizi interessati dei due Enti;

- i membri del Collegio potranno farsi assistere o sostituire nel corso delle riunioni da personale delle rispettive Amministrazioni all'uopo incaricati.

Il testo integrale dell'accordo è depositato nella Segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi, dalle ore 08.00 alle ore 10.30 nei giorni feriali, da lunedì a sabato.

IL SINDACO:  
Livio Tolloi

---

COMUNE DI ZOPPOLA  
(Pordenone)

**Avviso ai creditori relativo a lavori eseguiti in territorio comunale dal Genio Civile di Pordenone.**

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 189 del D.P.R. 554/1999 «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici»

AVVERTE

che, avendo l'appaltatore dei lavori di somma urgenza per il taglio ed asportazione di tutta la vegetazione spontanea lungo l'alveo del fiume Meduna, a monte del ponte della S.S. 13 Pontebbana fino a Valle del Ponte ferroviario TV, impresa «Battistella S.r.l.», con sede a Pasiano di Pordenone (Pordenone), via Pedrina, civico n. 6, ultimato le opere avanti descritte ed assunte per conto del Genio Civile di Pordenone, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori suddetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale.

Zoppola, 6 aprile 2001

IL SINDACO:  
Renzo Cazzol

METANIZZAZIONE URBANA -  
METANFRIULI S.r.l.  
MILANO

**Tariffe distribuzione gas metano - Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Pavia di Udine (Udine).**

La Società Metanizzazione Urbana Metanfriuli S.r.l., con sede in Milano, via F. Filzi 33, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/2000 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/2001 - 25/2001 - 58/2001, ed alla Delibera 245/2000 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dal 1° gennaio 2001, ha rideterminato le strutture tariffarie da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2001

Comuni di: Campoformido - Pozzuolo del Friuli - Pavia di Udine (Udine)

<b>Livelli tariffari</b>	<b>L/mc</b>	<b>L/Mcal</b>
T1 Tariffa domestica	778,49	84,62
T2 Tariffa riscaldamento individuale	692,97	75,32
T3 Altri usi:		
- 1° scagl. fino a 50.000 mc/anno	649,06	70,55
- 2° scagl. oltre a 50.000 mc/anno	618,25	67,20
T4 usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno		
- 1° scagl. fino a 100.000 mc/anno	570,87	62,05
- 2° scagl. oltre a 100.000 mc/anno	543,52	59,08
T5 Utenze Comunali convenzionate	625,18	67,95
T6 Uso raffrescamento	543,52	59,08

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base di parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

METANFRIULI S.r.l.  
(firma illeggibile)

**Tariffe distribuzione gas metano - Comuni di Codroipo e Sedegliano (Udine).**

La Società Metanizzazione Urbana Metanfriuli S.r.l., con sede in Milano, via F. Filzi 33, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/2000 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/2001 - 25/2001 - 58/2001, ed alla Delibera 245/2000 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dal 1° gennaio 2001, ha rideterminato le strutture tariffarie da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2001

Comuni di: Codroipo e Sedegliano (Udine)

<b>Livelli tariffari</b>	<b>L/mc</b>	<b>L/Mcal</b>
T1 Tariffa domestica	798,90	86,84
T2 Tariffa riscaldamento individuale	708,77	77,04
T3 Altri usi:		
- 1° scagl. fino a 50.000 mc/anno	660,62	71,81
- 2° scagl. oltre a 50.000 mc/anno	626,72	68,12
T4 usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno		
- 1° scagl. fino a 100.000 mc/anno	573,95	62,39
- 2° scagl. oltre a 100.000 mc/anno	543,90	59,12
T5 Utenze comunali convenzionate	634,42	68,96
T6 Uso raffrescamento	543,90	59,12

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base di parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

METANFRIULI S.r.l.  
(firma illeggibile)

### Tariffe distribuzione gas metano - Comuni di Pagnacco e Martignacco (Udine).

La Società Metanizzazione Urbana Metanfriuli S.r.l., con sede in Milano, via F. Filzi 33, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/2000 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/2001 - 25/2001 - 58/2001, ed alla Delibera 245/2000 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dal 1° gennaio 2001, ha rideterminato le strutture tariffarie da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2001

Comuni di: Pagnacco e Martignacco (Udine)

Livelli tariffari	L/mc	L/Mcal
T1 Tariffa domestica	793,90	86,29
T2 Tariffa riscaldamento individuale	767,70	83,45
T3 Altri usi:		
- 1° scagl. fino a 50.000 mc/anno	696,83	75,74
- 2° scagl. oltre a 50.000 mc/anno	616,32	66,99
T4 usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno		
- 1° scagl. fino a 100.000 mc/anno	574,33	62,43
- 2° scagl. oltre a 100.000 mc/anno	544,67	59,20
T5 Utenze comunali convenzionate	646,37	70,26
T6 Uso raffrescamento	535,04	58,16

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base di parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

METANFRIULI S.r.l.  
(firma illeggibile)

### METANODOTTI DEL FRIULI S.r.l. UDINE

#### Tariffe distribuzione gas metano.

La Società Metanodotti del Friuli S.r.l., con sede a Tricesimo (Udine) concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 237/2000 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere n. 4/2001 - n. 25/2001 - n. 58/2001, ed alla Delibera n. 245/2000 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dal 1° gennaio 2001, ha rideterminato le strutture tariffarie da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2001

Comuni di Tricesimo e Reana del Rojale

Livelli tariffari	L/mc	L/Mcal
T1 Tariffa domestica	799,29	86,88
T2 Tariffa riscaldamento individuale	652,14	70,88
T3 Tariffa altri usi	577,41	62,76
T4 Usi industriali ed artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno:		
1° scaglione fino a 100.000 mc/anno	574,33	62,43
2° scaglione oltre 100.000 mc/anno	534,27	58,07

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provv. C.I.P. n. 16/1993 del 23 dicembre e precisamente:

Tariffa T1 = lire 36.000 annue;

Tariffa T2 = lire 60.000 annue;

Tariffa T3 e T4 = lire 41,40 al mc. per i metri cubi di effettivo consumo.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6. del provv. C.I.P. n. 24/1988 del 9 dicembre 1988.

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per

l'Energia ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

Tricesimo, li 9 aprile 2001

METANODOTTI DEL FRIULI S.R.L.  
(Firma Illeggibile)

PROVINCIA DI TRIESTE

**Determina dirigenziale 2 aprile 2001, n. 173. (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di Via Errera - Trieste. Autorizzazione all'esercizio di operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico di rifiuti per 1500 Ton complessive da svolgersi presso l'impianto - proroga fino al 14 aprile 2001.**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

*1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata*

Si concede all'AC.E.G.A.S. S.p.a. una proroga all'autorizzazione all'esercizio di operazioni di trasferimento e condizionamento volumetrico di rifiuti da svolgersi presso l'impianto di Via Errera Trieste di cui alla determinazione dirigenziale n. 127/2001/AR I<sup>^</sup> del 9 marzo 2001.

La presente autorizzazione è valida sino al 14 aprile 2001.

*2 - Metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti*

Le operazioni di smaltimento (ex decreto legislativo 22/1997, all. B) autorizzate dal presente atto sono:

«D13 - raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12»;

«D14 - ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12».

(omissis)

*4 - Prescrizioni di carattere generale*

Per quanto non in difformità col presente atto, rimangono immutate le condizioni operative e le prescrizioni previste dalle precedenti autorizzazioni.

(omissis)

IL RESPONSABILE:  
dott. chim. Paolo Plossi

SERVIZI TECNOLOGICI INTERCOMUNALI S.p.a.  
AQUILEIA  
(Udine)

**Tariffe distribuzione gas metano.**

La Società S.T.I. S.p.a. con sede in Aquileia (Udine) via Roma 4, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/2000 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/2001 - 25/2001 - 58/2001, ed alla Delibera 245/2000 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dal 1° gennaio 2001, ha rideterminato le strutture tariffarie da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2001

Comuni di: Aquileia, Fiumicello, Terzo di Aquileia (Udine).

<b>Livelli tariffari</b>	<b>L/mc</b>	<b>L/Mcal</b>
T1 Tariffa domestica	798,13	86,75
T2 Tariffa riscaldamento individuale	780,03	84,79
T3 Altri usi:		
- 1° scagl. fino a 50.000 mc/anno	644,44	70,05
- 2° scagl. oltre a 50.000 mc/anno	614,39	66,78
T4 usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno		
- 1° scagl. fino a 100.000 mc/anno	575,10	62,51
- 2° scagl. oltre a 100.000 mc/anno	545,06	59,25
T5 Utenze comunali convenzionate	631,73	68,67
T6 Uso raffrescamento	545,06	59,25

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base di parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

SERVIZI TECNOLOGICI INTERCOMUNALI S.p.a.  
(Firma illeggibile)

**SOCIETA' ACQUA GAS 2000 S.r.l.**  
**S. GIORGIO DI NOGARO**  
 (Udine)

**Tariffe gas metano.**

La Società Acqua Gas 2000 S.r.l. con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine) via Ronchi 53, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni di Bertiole, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento (frazione Carbona) e Talmassons in Provincia di Udine, comunica che, in riferimento alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/01, 25/01 e 58/01, e alla delibera 245/00 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dal 1 gennaio 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2001 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato assumono i valori di seguito indicati.

Ambito di Talmassons - Comuni di Talmassons e Bertiole.

Ambito di Morsano - Comuni di Morsano al Tagliamento e San Vito al Tagliamento (frazione Carbona).

T1 Cottura cibi e/o produzione acqua calda	Lire/MJ	20,76
	Lire/mc	799,7
T2 Riscaldamento individuale con e senza uso promiscuo	Lire/MJ	16,76
	Lire/mc	645,6
T3 altri usi con consumi fino a 50.00 m3/anno	Lire/MJ	15,86
	Lire/mc	610,9
T3 altri con consumi oltre 50.000 m3/anno	Lire/MJ	15,08
	Lire/mc	580,9
T3 Essiccatoi	Lire/MJ	14,34
	Lire/mc	552,4
T4 Artigiani e piccole industrie con consumi fino a 100.000 m3/anno	Lire/MJ	14,93
	Lire/mc	575,1
T4 Artigiani e piccole industrie con consumi da 100.001 a 200.000 m3/anno	Lire/MJ	14,14
	Lire/mc	544,7

I valori della tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il

gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 193/99 del 22 dicembre 1999.

Oltre alle tariffe di cui sopra si applicheranno le quote fisse stabilite dal Provvedimento CIP n. 16/1993 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 1993. I valori aggiornati delle tariffe verranno applicati con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi (pro-die), stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento CIP n. 24/1988.

L'AMMINISTRATORE UNICO:  
dott. Arch. Francesco Piedimonte

---

**SOCIETA' AGAS S.p.A.**  
**CINISELLO BALSAMO**  
 (Milano)

**Tariffe distribuzione gas.**

La Società Agas S.p.A. con sede legale in via Ponte San Giovanni n. 4, 64100 Teramo e sede Amministrativa in viale F. Testi n. 136, 20092 Cinisello Balsamo (Milano), concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/01 - 25/01 - 58/01, ed alla delibera n. 245/00 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dal 1° gennaio 2001, ha rideterminato le strutture tariffarie da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2001

Comune di: Mortegliano (Udine)

<b>Livelli tariffari</b>	<b>L/mc.</b>	<b>L/Mcal</b>
T1 Tariffa domestica	780,0	84,78
T2 Tariffa riscaldamento individuale	690,3	75,03
T3 Altri usi:		
- 1° scagl. fino a 50.000 mc/anno	620,2	67,41
- 2° scagl. oltre 50.000 mc/anno	610,5	66,36
T4 Usi industriali e artigianali		
Con consumo compreso fra 100.000 e 200.00 mc/anno		
- 1° scagl. fino a 100.00 mc/anno	570,9	62,05
- 2° scagl. oltre 100.000 mc/anno	543,1	59,03

T5 Enti Pubblici	610,5	66,36
Quota fissa T1	36.000 L (ut*anno)	
Quota fissa T2	60.000 L (ut*anno)	
Quota fissa T3-T4-T5	41,4 L/mc.	4,50 L/Mcal

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

AGAS S.p.A.:  
Firma illeggibile

SOCIETA' DELTA GAS S.p.A.  
CREMONA

#### Tariffa gas metano.

La Società Delta Gas S.p.A. con Sede in Cremona Via Trecchi 20, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni di San Giorgio di Nogaro, Carlino, Marano Lagunare, Porpetto, Torviscosa in Provincia di Udine, comunica che, in riferimento alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/01, 25/01 e 58/01, e alla Delibera 245/00 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dal 1° gennaio 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2001 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato assumono i valori di seguito indicati.

Ambito di San Giorgio di Nogaro - Comuni di San Giorgio di Nogaro, Carlino, Marano Lagunare, Porpetto, Torviscosa:

T1 cottura cibi e/o produzione acqua calda	Lire/MJ	20,74	Lire/mc	798,9
T2 riscaldamento individuale con e senza uso promiscuo	Lire/MJ	16,97	Lire/mc	653,7
T3 altri usi con consumi fino a 50.000 m3/anno	Lire/MJ	16,44	Lire/mc	633,3

T3 altri usi con consumi oltre

50.000 m3/anno	Lire/MJ	15,57	Lire/mc	599,8
T4 Artigiani e piccole industrie con consumi fino a 100.000 m3/anno	Lire/MJ	14,90	Lire/mc	573,9

T4 Artigiani e piccole industrie con consumi da 100.001 a 200.000 m3/anno	Lire/MJ	14,12	Lire/mc	543,9
---	---------	-------	---------	-------

I valori della tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base dei parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 193/99 del 22 dicembre 1999.

Oltre alle tariffe di cui sopra si applicheranno le quote fisse stabilite dal Provvedimento CIP n. 16/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993. I valori aggiornati delle tariffe verranno applicati con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi (pro-die), stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento CIP n. 24/1988.

IL DIRETTORE GENERALE:  
dott. Arch. Francesco Piedimonte

SOCIETÀ NORD ITALIA GAS S.p.A.  
PIEVE DI SOLIGO  
(Treviso)

#### Tariffe gas metano.

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 38,52 MJ/mc, distribuito a mezzo rete urbana nei Comuni di Portogruaro, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Teglio Veneto (Venezia), Cordovado, Sesto al Reghena, San Vito al Tagliamento (Pordenone).

La Società Nord Italia Gas S.p.A., in applicazione delle Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/2000, 4/2001 e 58/2001, comunica le tariffe gas, imposte escluse, in vigore per i propri clienti dal 1° Gennaio 2001:

- T1 - Usi domestici L/mc 798,9.
- T2 - Riscaldamento individuale L/mc 657,9.
- T3 - Altri usi:
  - 1° scaglione (T3.1) per consumi fino a 100.000 mc/anno: L/mc 649,8.
  - 2° scaglione (T3.2) per consumi oltre 100.000 mc/anno: L/mc 589,0.

- T3.e - Usi comunali convenzionati e raffrescamento - stagionale estivo: L/mc 589,0.
- T4 - Usi industriali e artigianali con consumo annuo compreso fra i 100.000 e 200.000 mc:
  - 1° scaglione (T4.1) per consumi fino a 100.000 mc/anno L/mc 573,9.
  - 2° scaglione (T4.2) per consumi oltre 100.000 mc/anno L/mc 543,9.

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

- L. 36.000 all'anno, pari a L. 3.000 al mese, per le utenze con tariffa T1;
- L. 60.000 all'anno, pari a L. 5.000 al mese, per le utenze con tariffe T2;
- L/mc 41,4 per tutte le altre utenze da applicare ai soli consumi effettuati.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi nei periodi di competenza come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento C.I.P. n. 24/1988 del 9 dicembre 1988.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base di parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, fatte salve le conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:  
Orazio Scardellato

---

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI»  
TRIESTE

**Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) di disciplina «cardiologia».**

Si pubblica, ai sensi dell'articolo 18 comma 6 del D.P.R. 483/1997 la graduatoria di merito relativa al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) in disciplina «cardiologia», approvata con delibera n. 195 del 19 marzo 2001:

Cognome e nome:	Totale:
1. Salvatore Luca	85.400
2. Longaro Fulvia	83.100

3. Grande Eliana	73.950
4. Cherubini Antonella	73.900
5. Milo Marco	70.300
6. Massa Laura	68.450

IL RESPONSABILE  
DELLA STRUTTURA OPERATIVA  
POLITICHE DEL PERSONALE:  
dott. Danilo Verzegnassi

---

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2  
«ISONTINA»  
Servizio amministrazione del personale  
GORIZIA

**Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.**

A norme dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, nella sala riunioni del secondo piano - ala b - dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia - Via Fatebenefratelli n. 34, la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico sottosegnato nel giorno e all'ora indicata:

*30 maggio 2001 - ore 9.00*

- n. 2 posti di dirigente psicologo (ex I livello) di psicologia.

Gorizia, 6 aprile 2001

IL DIRIGENTE RESPONSABILE:  
dott. Bernardetta Maioli

---

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4  
«MEDIO FRIULI»  
UDINE

**Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente amministrativo da assegnare al servizio economico finanziario.**

Con deliberazione del Direttore generale n. 273 del 30 marzo 2001 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente amministrativo da assegnare al servizio economico-finanziario, graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, viene di seguito riportata:



14.	Di Monaco Clelia	30,256
15.	Marranchelli Giovanni Battista	29,798

per delega del  
commissario straordinario  
IL RESPONSABILE  
S.O. POLITICHE DEL PERSONALE  
Franco Cadelli

---

CONSIGLIO REGIONALE  
TRIESTE

**Bando di concorso per l'assegnazione di tre premi di laurea per tesi in discipline di interesse regionale.**

Art. 1

Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia bandisce un concorso per l'assegnazione di tre premi di laurea, di lire 3.000.000 ciascuno, agli autori di tesi in discipline di interesse regionale, svolte presso le Università degli studi con sede nel territorio regionale nell'anno accademico 2000-2001.

I premi saranno assegnati rispettivamente:

- 1) ad una tesi in materie giuridiche di interesse regionale;
- 2) ad una tesi riguardante la storia delle nostre terre;
- 3) ad una tesi in materie economiche di interesse regionale.

Art. 2

Per partecipare al concorso, gli interessati dovranno inviare alla Segreteria generale del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, piazza Oberdan, n. 6, Trieste, la seguente documentazione:

- domanda in carta legale;
- copia della tesi di laurea, firmata dal concorrente e munita di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dalla segreteria dell'Università, che in ogni caso non verrà restituita;
- certificato dell'Università, ovvero autocertificazione dell'interessato, attestante la data di conseguimento della laurea, la votazione ottenuta ed i voti riportati nei singoli esami del corso universitario.

La documentazione richiesta dovrà pervenire entro il 15 maggio 2002.

Art. 3

L'assegnazione dei premi, che potranno essere attri-

buiti anche ex aequo, a non più di due tesi per ciascuna disciplina, sarà effettuata insindacabilmente da tre commissioni nominate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e composte ciascuna da un membro dell'Ufficio di Presidenza, con funzioni di Presidente e da due docenti universitari, uno dell'Università degli Studi di Trieste e uno dell'Università degli Studi di Udine. Fungerà da segretario un funzionario del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai partecipanti al suddetto concorso saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al concorso medesimo.

Trieste, 10 aprile 2001

IL PRESIDENTE:  
dott. Antonio Martini

---